

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

215^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1981

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente VALORI,
del presidente FANFANI
e del vice presidente MORLINO

INDICE

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA IN- DUSTRIALE

Trasmissione di deliberazioni . . . Pag. 11462

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissione
permanente 11461

Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante 11461

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 11461

Presentazione di relazione 11461

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 12
dicembre 1980, n. 851, recante proroga del-
la durata dell'applicazione delle disposizio-
ni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15

dicembre 1979, n. 625, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 6 febbraio 1980,
n. 15 » (1224):

PRESIDENTE Pag. 11510, 11520

BENEDETTI (PCI) 11541

COCO (DC), *relatore* 11520

GOZZINI (Sin. Ind.) 11523

PIERALLI (PCI) 11520

ROGNONI, *ministro dell'interno* 11523

SPADACCIA (Misto-PR) 11513, 11523

VALIANI (PRI) 11533

VALIANTE (DC) 11528

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Adeguamento delle strutture e delle pro-
cedure per la liquidazione urgente delle
pensioni e per i trattamenti di disoccupazio-
ne, e misure urgenti in materia previden-
ziale e pensionistica » (925-1063-1096-bis)
(Stralcio degli articoli da 1 a 13 e da 16
a 24 del testo unificato dei disegni di legge

nn. 925, 1063 e 1096, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 1980):

PRESIDENTE	Pag. 21462 e <i>passim</i>
ANTONIAZZI (PCI)	11472 e <i>passim</i>
BOMBARDIERI (DC), relatore	11496
BREZZI (Sin. Ind.)	11503
CAROLLO (DC)	11467
CASTELLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	11468 e <i>passim</i>
CAZZATO (PCI)	11479, 11481, 11503
CENGARLE (DC)	11466, 11418, 11500
CONTI PERSINI (PSDI)	11501
FASSINO (Misto-PLI)	11474, 11502
FERMARIELLO (PCI)	11464, 11490, 11493
FERRALASCO (PSI)	11498
FORNI (DC)	11494, 11496
FOSCHI, ministro del lavoro e della previdenza sociale	11466 e <i>passim</i>

MERZARIO (PCI)	Pag. 11495
MINEO (PRI)	11508
MITROTTI (MSI-DN)	11465 e <i>passim</i>
PANICO (PCI)	11465
ROMEI (DC)	11470
SAPORITO (DC), relatore	11467 e <i>passim</i>

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	11551, 11553
--------------------	--------------

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasmissione di documento	11462
-------------------------------------	-------

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasmissione di relazione	11462
-------------------------------------	-------

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI

VENERDI' 23 GENNAIO 1981	11561
------------------------------------	-------

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

TOLOMELLI ed altri. — « Trattenimento temporaneo in servizio degli ufficiali richiamati ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52 » (1232), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

GIACOMETTI ed altri. — « Modifica alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro » (1258), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

SPANO ed altri. — « Riassetto istituzionale delle Camere di commercio » (1116), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome dell'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) il senatore Gusso ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per la difesa del mare » (853).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica » (761);

« Proroga del termine previsto dalla legge 4 luglio 1980, n. 325, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle Forze armate » (1217), con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle Forze armate ».

**Annuncio di relazione trasmessa
dal Ministro dell'interno**

P R E S I D E N T E . Il Ministro dell'interno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, la relazione sui fermi operati nel corso di operazioni di polizia e di sicurezza volte alla prevenzione di delitti (*Doc. LXV, n. 5*).

Tale documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1ª e 2ª.

Poichè verrà in discussione, nella seduta odierna, il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante la proroga del fermo di polizia, la Presidenza ha ritenuto opportuno, in attesa della normale stampa, riprodurre il predetto documento in fotocopia, per metterlo a disposizione degli onorevoli senatori.

**Annuncio di documento trasmesso
dal Ministro della difesa**

P R E S I D E N T E . Il Ministro della difesa ha trasmesso copia del verbale della riunione del 27 novembre 1980 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

**Annuncio di trasmissione di deliberazioni
adottate dal CIPI**

P R E S I D E N T E . Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta dell'11 dicembre 1980, riguardante l'accertamento

dello stato di crisi aziendale e settoriale di un gruppo di società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da alcune società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse alla 10ª e 11ª Commissione permanente.

**Seguito della discussione e approvazione
con modificazioni del disegno di legge:**

« Adegua-mento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica » (925-1063-1096-bis)
(*Stralcio degli articoli da 1 a 13 e da 16 a 24 del testo unificato dei disegni di legge nn. 925, 1063 e 1096, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 1980*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adegua-mento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica », risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 1980, degli articoli da 1 a 13 e da 16 a 24 del testo unificato dei disegni di legge n. 925, d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori, n. 1063, d'iniziativa del senatore Ferralasco e di altri senatori e n. 1096.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Art. 13.

(Massimale di retribuzione pensionabile)

Per l'anno 1981 il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti è fissato in lire 18 milioni 500.000.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. ...

« A decorrere dal 1° gennaio 1981 il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, per gli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, gestita dall'INPS, è fissato in lire 25.000.000 ed è adeguato annualmente al 100 per cento del costo-vita, calcolato dall'ISTAT, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ».

Art. ...

« Sia ai fini del ricalcolo della pensione per coloro che abbiano cessato l'attività lavorativa entro il 31 dicembre 1980, che dal calcolo del medesimo trattamento per coloro che cessino l'attività lavorativa in data posteriore al 1° gennaio 1981, il massimale di retribuzione annua pensionabile è rivalutato, per gli anni compresi tra il 1° gennaio 1970 ed il 1° gennaio 1981, fino al raggiungimento di lire 25.000.000, secondo lo schema seguente:

1° gennaio 1970	12.972.000
» » 1971	13.344.000
» » 1972	13.778.000
» » 1973	14.559.000
» » 1974	16.022.000
» » 1975	17.324.000
» » 1976	18.564.000
» » 1977	19.953.000
» » 1978	21.342.000
» » 1979	22.297.000
» » 1980	23.438.000
1° gennaio 1981	25.000.000 ».

13. 1

MALAGODI, FASSINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il contributo per il Fondo pensioni a carico dei lavoratori dipendenti è prelevato entro il limite massimo retributivo fissato in 25 milioni a partire dal 1° gennaio 1981.

Il massimale della retribuzione annua pensionabile, al fine del ricalcolo della pensione, è rivalutato con i criteri e le modalità di cui alla tabella che segue:

Dal 1° gennaio 1970	13.000.000
Dal 1° gennaio 1971	13.400.000
Dal 1° gennaio 1972	13.800.000
Dal 1° gennaio 1973	14.500.000
Dal 1° gennaio 1974	16.000.000
Dal 1° gennaio 1975	17.400.000
Dal 1° gennaio 1976	18.600.000
Dal 1° gennaio 1977	20.000.000
Dal 1° gennaio 1978	21.400.000
Dal 1° gennaio 1979	22.400.000
Dal 1° gennaio 1980	23.500.000
Dal 1° luglio 1980	24.200.000
Dal 1° gennaio 1981	25.000.000 ».

13. 4 **PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1980 il limite massimo di retribuzione ai fini della determinazione della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è fissato in lire 18.600.000 annue. A tale limite si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1981 e per ogni anno successivo, la disciplina di adeguamento prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Le retribuzioni prese a base per il calcolo della pensione, qualora siano riferite ad anni precedenti al 1980, non possono superare il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dalle precedenti disposizioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, della gestione speciale per i lavora-

tori delle miniere, cave e torbiere, e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati ad una misura corrispondente al 33 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria ».

13.3 PANICO, CAZZATO, ANTONIAZZI, LUCCHI, BOLLINI, ZICCARDI, MARTINO, ROMEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1979, il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione del relativo importo è fissato in lire 18.500.000 ed è adeguato annualmente dal 1° gennaio 1981 con la disciplina della perequazione automatica delle pensioni d'importo superiore a quello del trattamento minimo ».

13.2 CENGARLE, DONAT-CATTIN, COLOMBO Vittorino (L.)

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1980, il limite massimo di retribuzione annua pensionabile ai fini della determinazione del relativo importo è fissato in lire 18.500.000 ».

13.5 IL GOVERNO

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . L'emendamento 13.1 prevede l'elevazione del tetto di retribuzione annua pensionabile da 18 a 25 milioni. A questa nostra proposta è già stata data risposta dal collega relatore, ma io la mantengo per le ragioni che brevemente voglio indicare.

Pur prendendo atto ed apprezzando che il tetto da 12 sia stato portato a 18 milioni e 500.000 lire, i liberali lo ritengono ancora troppo basso perché esso rappresenta una ingiustizia a danno di quei lavoratori che

versano i contributi su tutta la retribuzione, mentre solo la parte della retribuzione inferiore al tetto diventa utile ai fini della determinazione della pensione stessa. Il prelievo contributivo per la parte della retribuzione eccedente il tetto pensionistico assume, in quanto privo di contropartita in termini di pensione, il carattere di una specie di prelievo fiscale aggiuntivo che, a nostro avviso, non è assolutamente accettabile.

Per rispondere poi a chi ha espresso delle preoccupazioni aggiungo che il problema dell'onere finanziario, indubbiamente derivante all'INPS come elevazione del tetto pensionistico a 25 milioni, a nostro avviso non è posto esattamente. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che il deficit dell'INPS deriva precipuamente dai milioni di pensioni di invalidità nel passato con estrema larghezza concesse e talvolta, diciamo pure sottovoce, per motivi clientelari. Ricordiamo che nel 1978 le pensioni di invalidità erano 7 milioni e 160.697, cioè quasi pari alle pensioni di anzianità e vecchiaia, 7.657.488; il che è assurdo e dà la misura degli abusi che sono stato compiuti, a nostro avviso, soprattutto nel campo delle pensioni di invalidità.

Allora non diventa giusto far pagare il costo di tale politica ai lavoratori che versano contributi per un'intera vita lavorativa defraudandoli poi di una parte anche cospicua dei contributi versati. Forse per sanare il deficit dell'INPS, più che negare l'aumento del tetto pensionabile, si potrebbe operare una revisione sulle concessioni delle pensioni di invalidità perché esse siano date soltanto a chi ne ha diritto e non invece cercando di bloccare questa proposta che a noi pare giusta. E ciò anche per non lasciare ancora in sospeso un problema che, come lo stesso collega Saporito ha giustamente rilevato, richiede prima o poi un'equa soluzione per la salvaguardia completa, e quindi anche per ciò che può derivare dall'inflazione pur troppo galoppante, dei diritti acquisiti di ciascuno.

Se comprendo, collega Bombardieri, se giustifico le motivate preoccupazioni, lo scontento e l'amarezza dei pensionati al minimo — e chi non li comprende e non li giustifica? — non posso però non comprendere

e non giustificare le altrettanto motivate reazioni di chi si vede sottratto quanto invece giustamente gli spetterebbe.

Il Ministro replicherà che manca la copertura. Gliene diamo atto, ma il problema resta. Ecco la ragione per la quale, anche se servirà solo a futura memoria, abbiamo proposto questo emendamento.

M I T R O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . L'emendamento 13.4, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, si pone nella scia dell'orientamento col quale la mia parte politica ha seguito la normativa del disegno di legge in esame e sul quale orientamento ha inteso porre la serie di emendamenti proposti. Infatti la sostituzione dell'articolo 13 viene da noi richiesta con la proposizione di tale dettato normativo: « Il contributo per il Fondo pensioni a carico dei lavoratori dipendenti è prelevato entro il limite massimo retributivo fissato in 25 milioni a partire dal 1° gennaio 1981. Il massimale della retribuzione annua pensionabile, al fine del ricalcolo della pensione, è rivalutata con i criteri e le modalità di cui alla tabella che segue ». Ed è nella tabella che segue, di cui è traccia nello stampato degli emendamenti, che noi abbiamo realizzato una gradazione degli incrementi dal 1970 al 1981. In particolare per il 1980 abbiamo tenuto conto della semestralizzazione della scala mobile. I valori raggiunti da questa nostra sceltatura sono in assonanza con analogo tetto previsto per il 1981 dall'emendamento Malagodi e Fassino. Anche per quanto riguarda la determinazione degli importi annui per gli anni intercorrenti dal 1970 al 1981, i valori da noi proposti risultano arrotondati e si pongono più o meno allo stesso livello di quelli proposti nell'emendamento 13.1 dei liberali Malagodi e Fassino. Riteniamo che questa proposta emendativa sani una carenza del disegno di legge in esame. Siffatto provvedimento, oltre ad essere atteso, risulta sollecitato dalle componenti sociali interessate. Ed è in ottemperanza alla doverosità di un impegno legislativo teso a sanare le carenze

esistenti e a preordinare in forma perequata certe realtà sociali che la mia parte politica sottopone all'esame, auspicabilmente favorevole, dell'Assemblea questo emendamento.

P A N I C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A N I C O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista propone la sostituzione dell'articolo 13 del disegno di legge approvato in Commissione con un altro articolo. L'articolo che ci permettiamo di sottoporre all'attenzione del Senato è, a nostro avviso, molto chiaro; esso affronta due questioni molto importanti, la cui soluzione è attesa dai lavoratori che andranno in pensione e da coloro che già sono in pensione e sono relegati a minimi assolutamente insufficienti a soddisfare le esigenze del costo della vita.

Per quanto riguarda la prima questione, è noto che il tetto di retribuzione pensionabile è di 12 milioni e 500.000; detto tetto fu fissato nel 1968. La nostra proposta è di elevare il tetto a 18 milioni e 600.000 annue a decorrere dal 1° gennaio 1980. Accettando questo tetto, si ripara in parte, come è stato detto anche dai colleghi che mi hanno preceduto, al fatto che oggi molti operai, tecnici e lavoratori di altre categorie dipendenti versano contributi sui salari superiori a 12 milioni di lire annue.

C'è da sottolineare che vi sono operai, tecnici e altri lavoratori che non vanno in pensione pur avendo superato i 60 anni di età proprio perchè il tetto di retribuzione pensionabile dell'INPS è giustamente ritenuto molto basso.

La seconda questione che affronta il nostro articolo 13 riguarda la posizione di oltre 5 milioni di lavoratori ex dipendenti che percepiscono il minimo di pensione. Attualmente detto minimo, dal 1° gennaio 1981, è di lire 186.750, pari cioè a una percentuale del 29,75 per cento. Proporre quindi il 30 per cento significa, onorevoli colleghi, aumentare i minimi di pensione di 750 lire al mese e portarli quindi complessivamente a lire

187.500, come propongono i senatori Cengarle, Donat-Cattin e Vittorino Colombo. Queste 750 lire non costituiscono nemmeno un arrotondamento nè possono presentarsi come un aumento da dare a questi lavoratori pensionati.

D'altra parte l'INPS per dare queste 750 lire dovrebbe spendere come minimo 1.000 lire per ogni lavoratore per compiere le dovute operazioni di erogazione. Perciò sarebbe meglio non dare nulla perchè si tratta di cifre assolutamente irrisorie che esporrebbero gli stessi che le approveranno al rischio di fare una brutta figura.

Noi proponiamo invece che i minimi siano agganciati al salario medio di fatto percepito dagli operai delle industrie, corrispondente ad una percentuale della misura del 33 per cento, perchè con siffatta percentuale le pensioni minime salirebbero a circa 205 mila lire al mese dal 1° gennaio 1981 con un aumento appunto, applicando il 33 per cento, che è appena di 18.250 lire al mese. Questo è tutto l'aumento che si chiede, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, signor Presidente.

Pensiamo che il Senato a cui in questi giorni guardano oltre 5 milioni di interessati ai minimi e al tetto possa dare una risposta positiva alle loro attese perchè si può facilmente immaginare quale vita conducono, fatta di stenti, di privazioni e rinunce, coloro che percepiscono 186.000 lire al mese. Lo stesso dicasi qualora si arrivasse a 200.000 lire circa. Perciò gli aumenti che proponiamo — ne siamo convinti — non risolvono certamente il problema di dare a questi ex lavoratori la possibilità di una vita decente, soprattutto perchè gran parte di questi lavoratori che percepiscono detti minimi vivono nel Mezzogiorno d'Italia e nelle Isole, dove a volte la pensione minima costituisce l'unica risorsa. Si verifica che, ogni volta che si pone il problema di andare incontro alle popolazioni povere del Mezzogiorno, cerchiamo di trovare la scusa — perchè di questo si tratta — che i soldi non ci sono. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CENGARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENGARLE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.2 perchè aderisco all'emendamento 13.5 presentato dal Governo.

FOSCHI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCHI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Onorevole Presidente, l'emendamento 13.5 da noi presentato è rivolto a migliorare il testo che era stato approvato in sede di Commissione, in quanto prevede che le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1980 vengano calcolate in ogni caso sulle retribuzioni effettive entro il limite del massimale di 18 milioni e 500.000 lire.

Vorrei cogliere l'occasione per precisare che abbiamo ritenuto corretto che altri aspetti relativi all'elevazione del massimale pensionistico venissero trasferiti nella sede della riforma generale. Per il momento si è ritenuto necessario provvedere soltanto a tale aumento, oramai indifferibile, anche per incentivare l'utilizzazione dell'istituto del prepensionamento previsto dal disegno di legge in esame. È da considerare infatti che il tetto di 12 milioni e 500 mila lire, da molti anni fermo, avrebbe rappresentato un ostacolo alla richiesta della pensione anticipata, che va compresa fra le misure dirette ad affrontare situazioni di crisi, quali quelle che si verificano in questo periodo.

Ribadisco però che questo emendamento non elimina l'esigenza di completare, nel corso della discussione del provvedimento generale di riforma delle pensioni, la regolamentazione del tetto massimo delle retribuzioni pensionabili anche al fine di risolvere il problema dell'indicizzazione del tetto stesso, che non abbiamo volutamente affrontato in questo momento atteso il carattere particolare della legge sullo snellimento delle procedure.

CAROLLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Desidero brevemente prendere la parola sull'emendamento 13.3 per esporre la mia perplessità circa gli automatici effetti finanziari che non potrebbe non determinare l'eventuale approvazione di questo emendamento. Se è vero, come è vero, che una ipotesi di aumento del 2,50 per cento, fino al 30 per cento, rispetto al 27,50 precedente, ha portato e porta intorno ai 90-95 miliardi di lire di oneri in più per mese, essendo almeno 5.200.000 i pensionati ai minimi di pensione, ne deve derivare per conseguenza che un ulteriore aumento del 3 per cento debba portare ad un ulteriore aumento degli oneri che, per certi meccanismi che sarebbe quanto meno difficile spiegare, non comporterebbero soltanto un centinaio di miliardi in più, ma forse una espansione di spesa fino a 150 o a 200 miliardi mensili.

Il Parlamento certo è libero di accedere a questa ipotesi di miglioramento, ma ne dovrebbe derivare, signor Presidente, l'obbligo contestuale di trovare l'ulteriore copertura di spesa. Vero è (mi consenta questa ultima considerazione) che il bilancio dell'INPS ha un *deficit* di 10.000 miliardi di lire ed un *deficit* consolidato di 20.000 miliardi di lire; vero è che il solo *deficit* del fondo pensioni coltivatori diretti non è più di 8.000 miliardi ma di 13.500 miliardi di lire; vero è, quindi, che questi 100 o 200 o 300 miliardi mensili in più, in conseguenza dell'emendamento 13.3, possono rappresentare gli stuzzicadenti nel grande malinconico quadro dei grossi *deficit* dell'INPS! Tuttavia il problema non può non porsi.

Allora i casi sono due: o si fa carico al bilancio dello Stato o, per forza d'inerzia, si chiudano gli occhi e si faccia finta che debba essere l'INPS a farsi carico della maggiore spesa sebbene l'articolo 27 della legge numero 468 non lo consentirebbe, dato che anche i bilanci degli enti dovrebbero essere soggetti alle stesse regole e agli stessi vincoli cui sono soggetti legge finanziaria e bilancio dello Stato.

Mi permetto di fare queste considerazioni quanto meno per offrire argomenti o con-

siderazioni molto modeste ai colleghi che si accingono, come me, a votare.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A P O R I T O , *relatore*. Signor Presidente, vorrei pregarla di esaminare la possibilità di mettere in discussione l'emendamento 13.3 insieme con l'emendamento 14.0.1 e quello del Governo 22.0.1 che trattano la stessa materia.

P R E S I D E N T E . Per il momento la invito ad esprimere il parere sugli emendamenti che stiamo per votare. Poi terrò conto del suggerimento che lei dà per quanto riguarda l'emendamento 13.3.

S A P O R I T O , *relatore*. Signor Presidente, i relatori sono di parere contrario ai due emendamenti presentati dal collega Malagodi. Già in sede di replica alla discussione generale abbiamo fatto presente che tutta la materia della definizione del tetto pensionabile era oggetto della riforma generale trattata in questo momento nell'altro ramo del Parlamento. È sembrato opportuno *medio tempore* elevare da 12 milioni 600.000 a 18 milioni 500.000 il tetto con carattere provvisorio in attesa di definire il limite in sede di riforma generale. Inoltre l'emendamento Malagodi prevede anche un automatico adeguamento del tetto delle pensioni, addirittura una riliquidazione delle pensioni negli ultimi dieci anni, il che comporterebbe una spesa enorme oltre che un lavoro ingente per l'amministrazione. Per quanto riguarda l'emendamento 13.4 valgono le stesse osservazioni testè dette e quindi esprimo parere contrario. Parere favorevole invece all'emendamento 13.5 del Governo.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti 14.0.1 e 22.0.1, che saranno esaminati congiuntamente all'emendamento 13.3.

F I L E T T I , segretario:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. ...

« A decorrere dal 1° gennaio 1981 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati a lire 187.500, corrispondenti al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1981, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ».

14.0.1 CENGARLE, DONAT-CATTIN, COLOMBO Vittorino (L.)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. ...

(Aumento dei trattamenti minimi di pensione)

« A decorrere dal 1° gennaio 1981 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, maggiorato ai sensi dell'articolo 14-*quater*, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a lire 188.250, corrispondenti al

30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1981, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni previste dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ».

22.0.1

IL GOVERNO

C E N G A R L E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E N G A R L E . Ritiro l'emendamento 14.0.1 perchè aderisco all'emendamento 22.0.1 del Governo.

C A S T E L L I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S T E L L I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 22.0.1 del Governo sarebbe uno di quelli che, uso la formula tralatizia, si illustrano da sè, se non vi fosse la necessità di precisare elementi fondamentali che mi pare non siano emersi nella presentazione dell'emendamento analogo, ma con stanziamenti ben diversi, illustrato poco fa, il 13.3 dei senatori Panico, Cazzato e altri. L'emendamento del Governo ipotizza l'ancoraggio dei minimi di pensione al 30 per cento del salario medio dell'industria e questo implica — tocco immediatamente l'argomento segnalato dal presidente del comitato pareri della Commissione bilancio — una spesa di 90 miliardi. È semplicistico però ritenere che basti moltiplicare questa cifra per 2 o per qualche cosa di più per valutare l'onere che deriverebbe dall'applicazione di un aumento fino al 33 per cento. Le risultanze sono abissalmente diverse perchè i punti di partenza non sono quelli indicati. Innanzitutto è necessario precisare che l'aumento dei minimi

non sarà di 750 lire; i minimi che al 1° di gennaio dello scorso anno erano di 152.950 lire salgono a 188.250. La maggior parte di quest'importo è rappresentato dall'aumento automatico. L'ancoraggio dei minimi al 30 per cento invece che al 27,75 implica un aumento circa doppio di quello che è stato indicato; è sempre una cifra irrilevante, 1.500 lire invece che 750, però è opportuno sia indicata con esattezza.

Bisogna tenere presente però il dato fondamentale: sono 1500 lire perchè viene assorbito l'aumento provvisorio di 10.000 lire che era stato votato dal Parlamento anche per il 1981 la settimana prima di Natale. Di conseguenza l'aumento reale derivante dalla differenza di ancoraggio ai salari medi è di 11.500 lire. Quindi l'aumento di altri 3 punti ipotizzato dall'emendamento comunista implica oneri nell'ordine del migliaio di miliardi. Siamo in periodo di moneta svalutata; chiedo scusa della frase ironica, però le centinaia di miliardi non sono ancora noccioline e quindi devono essere precisate, ai fini della decisione del Parlamento, nella loro esatta portata.

È per questo che il Governo, pur preoccupato del livello indubbiamente inadeguato dei minimi di pensione, ha dovuto presentare una proposta che tiene conto delle compatibilità e quindi fissa il punto di riferimento nel 30 per cento del salario medio dell'industria. Il voto favorevole all'emendamento del Governo implica una spesa di 90 miliardi integralmente finanziata. L'emendamento comunista implica una spesa nell'ordine del migliaio di miliardi per la quale non vi è traccia di finanziamento nella legge.

Questa è la situazione che il Parlamento deve considerare prima di prendere le proprie decisioni. Aggiungo che le organizzazioni sindacali, rendendosi responsabilmente conto delle difficoltà della situazione economica, avevano avanzato nella loro piattaforma una richiesta esattamente corrispondente alla proposta incorporata nell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo che non soltanto è il frutto di un orientamento che si è consolidato negli ultimi giorni tra le forze politiche, ma rispecchia anche precise indicazioni che sono venute dalla federazione sindacale unitaria dei lavoratori che ha indicato appunto come obiettivo prioritario in questa prima fase e in attesa della riforma il raggiungimento del limite minimo del 30 per cento.

D'altra parte devo far presente che quest'Assemblea ieri, riconoscendo evidentemente l'insufficienza di questo livello, ha votato un ordine del giorno con cui impegna il Governo a valutare in sede di piano triennale la possibilità di pervenire gradualmente ad un più favorevole rapporto fra trattamenti minimi di pensione e salario medio di fatto degli operai dell'industria. Il che significa che si è preso atto che le disponibilità finanziarie attuali non consentono di andare oltre il 30 per cento ma che c'è un impegno accettato dal Governo a valutare in sede di piano triennale, che sarà discusso in tempi brevi, l'aumento possibilmente al 32 o 33 per cento in maniera da pervenire al livello richiesto dalle altre forze politiche.

Conclusivamente sono favorevole all'emendamento del Governo, il 22.0.1, e sono contrario all'emendamento 13.3 del senatore Panico e di altri senatori.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

FOSCHI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dai senatori Malagodi e Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.4.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Una brevissima dichiarazione di voto anche perchè ritengo che il diniego offerto dal relatore e dal Governo alla nostra proposta meriti una puntualizzazione. Alcuni dati di analisi ritengo debbano essere richiamati nel momento in cui si vara un'articolo fra i più attesi del provvedimento in esame, cioè quello relativo all'aumento del tetto pensionabile che ha costituito una delle richieste più sostenute da parte delle categorie dei pensionati.

Il rimedio proposto dall'emendamento governativo di certo non assolve il debito morale dello Stato nei confronti dei destinatari della norma; debito che si ingigantisce ancor più nel momento in cui è data a tutti noi la possibilità di prendere atto di come altri progetti legislativi, in sede dibattimentale, abbiano avuto possibilità di calarsi nella realtà fino a coprire esigenze emerse e reiterate nella stessa sede dibattimentale.

La realtà che sottende questo diniego ha una matrice certificabile ma non certificata esplicitamente da parte del Governo in quanto una esplicitazione del diniego governativo alla nostra proposta emendativa dovrebbe al tempo stesso attestare l'incapacità governativa di porre rimedio al problema della copertura degli oneri derivanti da siffatta proposta. Mentre da un lato si è sbandierato questo provvedimento come una panacea tempestiva e significativa indirizzata al sollievo delle lamentazioni da parte dei pensionati, è dato di riscontrare, nel momento di verifica più valido che è quello dell'esame di questo articolo, che ancora una volta si pretende di fare le nozze con i fichi secchi. Mi pare che in questo vecchio adagio possa infatti concretarsi l'esito ultimo che tutti possiamo toccare con mano nel momento in cui accettiamo una nuova delimitazione del tetto che non regge al raffronto con l'attualizzazione della iniziale impostazione legislativa (da raccordare ai valori odierni).

Il Governo, è chiaro, ha perso il passo con la svalutazione e non è questa l'unica occa-

sione in cui è dato, a noi opposizione, di rimarcare, di denunciare questa carenza. Sollecitiamo il Governo affinché appuntamenti mancati come quello odierno non abbiano a cumularsi nel seguito con ulteriori carenze che ancora aggravino lo stato del settore pensionistico.

Così come altra parte politica ha rilevato, questo provvedimento, con l'andatura e con i parametri previsti dall'articolato, segna unicamente un'operazione in perdita perchè i costi di gestione delle modificazioni dell'attuale servizio pensionistico di certo superano i benefici che le categorie dei pensionati potranno ritrarre da questa operazione.

C'è un'assenza di fondo della volontà di reperimento di fondi utilizzabili ai fini della copertura di oneri pensionistici, adeguati non solo alle attese ma a quella giustizia sociale che è debito morale del legislatore.

Noi denunciando ancora una volta in quest'occasione questo stato di cose; siamo ben consci che il valore di una denuncia non può risolvere un problema che rimane. Per tale problema noi scindiamo ancora una volta le nostre responsabilità, facendone carico a quanti sono investiti a livello di maggioranza e di responsabilità primaria e a quanti, in veste di presunti oppositori, svolgono unicamente il loro ruolo di caudatari di una siffatta politica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.3.

ROMEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEI. L'emendamento 13.3 interessa circa 6 milioni di pensionati dell'INPS, ossia la metà di tutti i pensionati di questo istituto. Gli altri 6 milioni di pensionati non è che non abbiano problemi, dal momento che vi

sono compresi i percettori della pensione sociale e gli ex lavoratori autonomi, le cui pensioni sono inferiori ai minimi dei lavoratori dipendenti: inferiori di una somma variabile tra le 20.000 e le 47.000 lire mensili.

L'accoglimento dell'emendamento 13.3 comporterebbe per l'INPS un maggiore onere di circa mille miliardi nel 1981, destinato a crescere negli anni successivi. Se poi pensassimo al soddisfacimento dei problemi degli altri 6 milioni di pensionati, andremmo nell'ordine di diverse migliaia di miliardi.

I colleghi tutti, compresi quelli del Gruppo comunista, sanno qual è la situazione patrimoniale dell'INPS, amministrato a maggioranza da rappresentanti dei lavoratori. I dati 1980 sono i seguenti: *deficit* patrimoniale, 10.000 miliardi circa; alla fine del 1981, sempre secondo dati ufficiali, si aggiungeranno 7.100 miliardi. Questa situazione patrimoniale deficitaria costa all'istituto amministrato a maggioranza dalle organizzazioni dei lavoratori qualche cosa come oltre 2.500 miliardi l'anno solo per gli interessi. Se non vogliamo spingere — come credo sia nell'intenzione di tutti — l'ente previdenziale verso la definitiva bancarotta, ogni aumento di spesa deve trovare rigorosamente una corrispondente indicazione di entrata che i proponenti dell'emendamento 13.3 si sono ben guardati dall'indicare.

Osservo più specificatamente, per quanto concerne l'ultima parte dell'emendamento 13.3, che il corrispondente emendamento 22.0.1, presentato dal Governo, propone a quest'Aula una soluzione equilibrata al problema che è stato posto dai colleghi del Gruppo comunista, soluzione peraltro pienamente condivisa dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il senatore Panico ha detto che il 30 per cento è uno scherzo perchè sono appena 1.500 lire mensili di aumento, ma ha trascurato di dire che con gli aumenti deliberati in febbraio e confermati a dicembre questa categoria di pensionati ha ricevuto, nel 1980, 64.400 lire mensili di aumento che, rapportate alle 122.300 iniziali, significano 53 punti in più in percentuale di aumento in un solo anno.

Ora il 30 per cento, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non è senza significato

perchè corrisponde esattamente all'attuale scala parametrica delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale: quindici anni per ottenere la pensione, ottanta per cento per quarant'anni significa due per cento all'anno; quindici anni fa dunque trenta per cento, non trentatre per cento. Ove le forze politiche si decidessero per questo ultimo tipo di soluzione sarebbe inevitabile — e mi meraviglio che i colleghi del Gruppo comunista non lo sappiano — rivedere l'intera scala parametrica poichè è evidente che il pensionato con sedici o diciassette anni di contribuzione non può avere una pensione inferiore al pensionato che ha soltanto quindici anni di contribuzione; e quindi il 33 per cento per quindici anni porterebbe al 39 per cento per chi ha sedici anni e non al 32 per cento come è attualmente.

Quindi l'accoglimento di quell'emendamento sarebbe dirompente dell'attuale sistema pensionistico e per questa ragione — lo dico con forza — non è condiviso. Ho avuto contatti con tutti, a cominciare dalle organizzazioni sindacali che rappresentano tutti i lavoratori italiani assicurati all'Istituto nazionale della previdenza sociale che me ne hanno dato conferma.

A noi sembra pertanto che la soluzione del problema posto dai colleghi del Partito comunista italiano, anche della stessa questione del tetto, possa, anzi debba essere ricercata in una sede più appropriata, cioè nel piano triennale, così come è indicato nell'ordine del giorno proposto dalla maggioranza e accolto dal Governo.

Questa scelta del piano triennale vale di conseguenza anche per soddisfare le ragioni di quei lavoratori percettori di retribuzioni elevate che con fondamento giudicano iniquo che vi sia un prelievo contributivo sull'intera retribuzione e una pensione calcolata su un massimale molto più basso e comunque inferiore al rendimento del capitale versato come monte contributi. Ragioni di organicità degli interventi e di equità sociale hanno consigliato alla maggioranza e al Governo di non accogliere, anche per questa categoria di lavoratori (chiamiamoli più fortunati, ma anche, fino a prova contraria, indubbiamente più

meritevoli) che hanno retribuzioni elevate, la loro pur fondata rivendicazione e di limitarci in questa sede a una soluzione ponte tra la vigente disciplina e quella che dovrà essere varata sia attraverso il piano triennale di cui ho parlato sia con la riforma dell'intero sistema pensionistico; soluzione ponte che è appunto proposta con l'emendamento 13.5 del Governo. Per le illustrate, obiettive impossibilità e per esigenze di razionalità, poichè non vogliamo che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, amministrato dai rappresentanti dei lavoratori, vada verso la bancarotta, votiamo contro l'emendamento 13.3, così come abbiamo votato contro gli altri emendamenti riguardanti il tetto massimo, non per ragioni di contrarietà di principio, ma per le obiettive considerazioni che ho testè illustrato.

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Senza entrare nel merito di tutte le argomentazioni addotte, perchè l'emendamento è già stato illustrato dal collega Panico, vorrei proporre una modifica all'emendamento 13.3 volto a sostituire, all'inizio del secondo comma, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1981 » con le altre: « a decorrere dal 1° luglio 1981 ». Ciò significa di fatto una riduzione del 50 per cento della spesa e nel contempo un impegno preciso, e non affidato agli ordini del giorno che lasciano il tempo che trovano, ad operare precise scelte in ordine all'aumento dei minimi di pensione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Panico e da altri senatori, con la modifica proposta dal senatore Antoniazzi, volta a sostituire le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1981 » con le altre: « a decorrere dal 1° luglio 1981 ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Voce dall'estrema sinistra. Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Avverto che al testo dell'emendamento testè approvato si intende premessa la rubrica: (*Massimale di retribuzione pensionabile*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.0.1, presentato dal Governo.

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo emendamento del Governo esprimiamo lo stesso giudizio, o meglio riconfermiamo il giudizio che ha espresso illustrando il nostro emendamento il collega Panico. Riteniamo che in una situazione come l'attuale non si può rispondere alle esigenze — vi assicuro che non si tratta di retorica — della gente che percepisce 186.000 lire al mese con un aumento di 1.500 lire che equivale al valore di due caramelle giornaliere. Ci sembra che in questo modo non si tenga conto della reale condizione di vita in cui si trovano milioni di anziani nel nostro paese e si pensi di risolvere il drammatico problema di queste categorie tra le più povere, concentrate soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, ovvero in una delle zone più deboli economicamente, concedendo un aumento di 1.500 lire mensili.

Non ci si venga a parlare di costi perchè sappiamo benissimo che c'è un problema di costi: la realtà è che i soldi si trovano per tutte le categorie, anche per quelle che non hanno condizioni salariali così basse, ma non si trovano mai per aiutare i lavoratori più deboli economicamente. Infatti, siccome i pensionati non possono scioperare e non possono utilizzare, magari a sproposito, come fanno alcune categorie, l'arma dello sciopero a danno dei cittadini o di certe categorie di utenti, allora vengono continuamente emarginati. La scelta che è stata fatta conferma questo tipo di indirizzo.

Devo dire, in risposta al collega Saporito il quale afferma che la richiesta del 30 per cento è stata avanzata dal movimento sindacale, che questa è una mezza verità in quanto le proposte del sindacato non erano riferite solo al 30 per cento dei minimi, ma anche ad altri aspetti. Voi in un contesto di 6 o 7 rivendicazioni ne avete colta una e avete respinto le altre; avete respinto, ad esempio, quella a favore dei pensionati con più di 15 anni di contributi rinviata con l'ordine del giorno a non si sa quando, forse a quando faremo un altro ordine del giorno. C'era anche la richiesta di sblocco della contingenza sulle pensioni, maturata dopo il 1976, e sulla quale non scatta la dinamica degli incrementi dei salari. Non voglio tediare l'Assemblea portando qui le cifre su quanto è avvenuto dal 1976 ad oggi. Quindi, quando voi dite di accogliere una richiesta del movimento sindacale, vi ripeto che il movimento sindacale aveva presentato un gruppo di richieste: voi ne accogliete una e lasciate da parte le altre, che noi riteniamo maggiormente qualificanti, più impegnative e che potrebbero dare determinate risposte positive.

Per quanto attiene all'ultimo aspetto, cioè al problema dei *deficit* dell'INPS, onorevole Romei, non è vero che noi non ci facciamo carico di quel *deficit*. Non è vero, e lei lo sa benissimo, perchè conosce molto bene quali sono le nostre posizioni. Sa benissimo che noi abbiamo fatto una certa battaglia di rigore contro certi sperperi, mentre alcuni colleghi della sua parte politica portavano avanti altre proposte che andavano nella di-

rezione opposta. Lei non può accusarci di non farci carico di questi problemi: ce ne facciamo carico perchè siamo una forza responsabile che si fa carico dei problemi reali del paese e anche di quelli che attengono alla condizione economica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, perciò la sua accusa non ci tocca.

Voglio dire infine che, se ci sono problemi finanziari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, se ci sono problemi che attengono alla condizione complessiva degli enti di previdenza e dell'INPS in modo particolare, ciò è da ricercare anche nel fatto, ad esempio, che il contributo dello Stato all'INPS è fermo da oltre otto anni, quando le pensioni erano di 42.000 lire mensili ed il contributo dello Stato di 12.000 lire per ogni pensionato. L'attuale quota è ancora ferma a quando le pensioni erano a quel tipo di livello. Sapete anche che nelle proposte di riforma della previdenza sociale e di riordino del sistema pensionistico sono contenute indicazioni per il risanamento complessivo del bilancio della previdenza sociale così come vi è la proposta di parificare tutti i minimi, anche quelli dei lavoratori autonomi, a quelli dei lavoratori dipendenti.

In proposito c'è un progetto organico che è contenuto nella proposta di legge che il Partito comunista ha presentato e che per alcuni aspetti è contenuto anche nella stessa proposta di legge del Governo.

Sotto questo profilo, quindi, non dimostriamo irresponsabilità nell'avanzare certe proposte ma, al contrario, senso di responsabilità, legame e collegamento con i problemi reali che oggi sono aperti nel paese.

Ho detto l'altro giorno, nel mio intervento in quest'Aula, che la mia parte politica, su questi come su altri problemi, ha sempre fatto il suo dovere, la sua parte. Anche in quest'occasione, pur con il voto negativo che voi avete espresso, noi continueremo a fare la nostra parte nell'interesse dei pensionati attuali e futuri, per il risanamento della previdenza sociale e soprattutto per realizzare l'obiettivo di equiparare e migliorare i trattamenti pensionistici a favore di tutti i pensionati. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato alzare la mano.

E approvato.

Sarà successivamente stabilita la collocazione di quest'articolo aggiuntivo nel disegno di legge.

Da parte del senatore Fassino sono stati presentati due articoli aggiuntivi all'articolo 13 con gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. ...

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 il limite massimo di retribuzione annua, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, è equiparato al massimale di retribuzione annua pensionabile ».

13.0.1

Art. ...

« Il limite di età per aver diritto alla pensione di vecchiaia è fissato al compimento del sessantacinquesimo anno.

L'assicurato può optare per la pensione al compimento dell'età di sessanta anni.

I diversi limiti di età previsti dalle norme attualmente in vigore restano fermi per i lavoratori non vedenti, i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, i lavoratori marittimi, il personale di volo, i lavoratori dello spettacolo, i giornalisti e per i lavoratori soggetti a discipline particolari ».

13.0.2

FASSINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. L'emendamento 13.0.1 si riferisce all'equiparazione del tetto contributivo a quello pensionistico e risponde, a nostro avviso, ad evidenti esigenze di equità.

Se, infatti, è apparsa indilazionabile — l'abbiamo votata proprio poc'anzi — l'elevazione dell'attuale massimale di retribuzione pensionabile resa palesemente inadeguata dall'inflazione, altrettanto improrogabile è l'introduzione del criterio del versamento dei contributi previdenziali nei limiti del massimale di retribuzione pensionabile. In tal modo, a differenza del regime attualmente vigente, i datori di lavoro e i lavoratori verseranno una contribuzione rapportata alla pensione in futuro goduta da ogni lavoratore. Questo per quanto riguarda l'emendamento 13.0.1. Per quanto concerne l'emendamento 13.0.2 possiamo dire che esso interpreta, onorevoli colleghi, l'esigenza che a me pare fortemente sentita da parte di un larghissimo numero di lavoratori di prolungare la propria attività oltre gli attuali limiti di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne. L'introduzione del nuovo limite di età pensionabile comune ai due sessi permetterebbe in primo luogo di trattenere nel mondo del lavoro persone ancora abili e in possesso di notevole esperienza; consentirebbe d'altra parte una riduzione del numero dei pensionati e quindi un alleggerimento dei pesanti oneri finanziari del nostro massimale pensionistico, delle cui condizioni mi pare si è detto molto e su cui non ho più nulla da aggiungere. Resta naturalmente salva la possibilità per tutti di optare per il pensionamento anticipato ai 60 anni come è oggi.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, relatore. Signor Presidente, si tratta di istituti che — mi dispiace doverlo ripetere in continuazione — sono classici di una riforma generale del sistema previdenziale e pensionistico. Infatti l'emendamento 13.0.1 prevede un tetto contributivo oltre quello pensionistico che comporta immediatamente, se approvato, delle

minori entrate. L'emendamento 13.0.2 sposta i termini di compimento dell'età per la pensione dando diritti di opzione che sono istituti di una riforma anche ordinamentale del sistema previdenziale. Quindi è bene che questi problemi e questi istituti siano esaminati nella sede unificata in cui si sta trattando il problema. Perciò, pur accettandone la sostanza sono costretto a dare parere negativo sugli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2.

C A S T E L L I, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo concorda con la valutazione del relatore. Anche se il merito delle proposte avanzate dal senatore Fassino meriterebbe considerazione noi non intendiamo svuotare di contenuto la riforma generale all'esame dell'altro ramo del Parlamento e quindi siamo contrari in questa sede, non per il merito, ripeto, all'approvazione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.0.2, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 14.

*(Assegni familiari
per i lavoratori dello spettacolo)*

Con effetto dal 1° gennaio 1974 gli assegni familiari corrisposti ai titolari delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 15.

(Contributi per i lavoratori marittimi)

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca e dai piloti dei porti ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1981 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite, nell'anno 1980, per le predette categorie, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sopprimere le parole: « e dai piloti dei porti ».

15.1 **ANTONIAZZI, LUCCHI, CAZZATO, FERMARIELLO, PANICO, MARTINO, GIOVANNETTI, ZICCARDI**

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, non illustro l'emendamento 15.1 perchè si tratta di un fatto semplicemente tecnico su cui c'è l'accordo di tutti. Si vuole sopprimere le parole: « e dai piloti dei porti » per-

chè il problema per questi lavoratori è già stato risolto.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A P O R I T O , relatore. Siamo favorevoli.

C A S T E L L I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 16.

(Prestazioni termalistiche)

In attesa della regolamentazione della materia e non oltre il 31 dicembre 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale proseguirà l'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.

Per il finanziamento delle prestazioni di cui al comma precedente si applicano anche per l'anno 1981 le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 16.

P A L A , segretario:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Per lo stesso periodo, di cui al comma precedente, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro erogherà le cure idrofangotermali ai propri assicurati, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa in vigore ».

16.2

IL GOVERNO

Al secondo comma, sostituire le parole: « al comma precedente » con le altre: « ai commi precedenti ».

16.3

IL GOVERNO

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per quanto riguarda le prestazioni termalistiche erogate secondo la normativa di cui agli articoli 86, 87, 88, 89 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, ed ai relativi criteri d'attuazione ».

16.1

MELANDRI, ANTONIAZZI, DI NICOLA, PARRINO, MINEO

C A S T E L L I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S T E L L I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il primo emendamento riguarda l'estensione della previsione, già contenuta nella legge, per le cure che sono prestate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle analoghe prestazioni date dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. È il rimedio a una dimenticanza nella redazione del testo in Commissione.

L'emendamento 16.3 è la evidente, conseguente modifica della norma di coordina-

mento. Poichè si introduce un nuovo comma, bisognerà parlare di « commi precedenti » e non più di « comma precedente ». Mi pare che la questione sia di estrema semplicità.

Rivolgo un pressante invito al senatore Melandri perchè ritiri il suo emendamento, che vuole ottenere lo stesso risultato. A noi sembra — non per desiderio di priorità — che il testo governativo renda meglio l'intenzione e soprattutto abbia maggiori possibilità di evitare applicazioni contrarie al senso desiderato.

P R E S I D E N T E . I presentatori hanno sentito l'invito del Sottosegretario?

A N T O N I A Z Z I . L'emendamento presentato dal senatore Melandri e da altri colleghi è più completo perchè fa riferimento specifico alle leggi che prevedono la materia. Ma siccome il sottosegretario Castelli ci tiene a fare approvare l'emendamento presentato dal Governo, per ragioni probabilmente anche di prestigio, noi non abbiamo problemi e ritiriamo l'emendamento.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non riponiamo il prestigio del Governo in questo.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere.

S A P O R I T O , *relatore.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario:*

Art. 17.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale)

A decorrere dal 1° settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell'impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purchè dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti attività commerciale, che occupino più di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda commerciale accertata ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Nella ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'articolo 25 della legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al-

le aziende operanti nello stesso settore produttivo.

(È approvato).

Art. 18.

(Personale di volo)

Nei casi in cui sia stata esercitata, ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1973, n. 484, la facoltà di riscatto di periodi lavorativi all'estero coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, l'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo è ridotto, con decorrenza dalla data di liquidazione, o di riliquidazione della pensione per effetto del riscatto, in misura pari all'ammontare della prestazione della gestione assicurativa straniera spettante all'interessato relativamente ai periodi lavorativi predetti.

(È approvato).

Art. 19.

(Determinazione della misura del trattamento speciale di disoccupazione)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i lavoratori, impiegati ed operai, licenziati successivamente al 1° febbraio 1980 da imprese industriali e da imprese edili ed affini, anche artigiane, che abbiano beneficiato precedentemente al licenziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale, la retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è quella su cui è stato calcolato il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nelle ultime quattro settimane o per l'ultimo mese.

L'articolo 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od ope-

rai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta.

(È approvato).

Art. 20.

(Norma transitoria)

Nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare la denuncia nominativa di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, relativamente ai lavoratori occupati nel 1979, o abbiano omesso di consegnare al lavoratore copia di detta denuncia nominativa non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali rispettivamente previste sempre che la denuncia e la consegna al lavoratore della copia di detta denuncia siano effettuate entro il 30 novembre 1980.

(È approvato).

Art. 21.

(Condono contributivo)

Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1980 al 31 marzo 1981.

Il versamento dei contributi può essere effettuato in nove rate mensili uguali e consecutive di cui la prima entro il 31 marzo 1981, secondo le modalità previste nel secondo comma del predetto articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 21.

P A L A , segretario:

Sopprimere l'articolo.

21.1 GIOVANNETTI, ANTONIAZZI, CAZZATO, FERMARIELLO

Al primo comma, sostituire le parole: « è ulteriormente prorogato dal 30 novembre

1980 al 31 marzo 1981 », con le altre: « è riaperto fino al 31 marzo 1981 ».

21.2 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Per le imprese che, alla data del 31 marzo 1981, si trovano in stato di amministrazione controllata, il termine per la regolamentazione della posizione debitoria è fissato alla fine del mese successivo a quello di cessazione della predetta amministrazione controllata ».

21.5 IL GOVERNO

Al secondo comma, sostituire le parole: « nove rate », con le altre: « sei rate ».

21.3 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Al secondo comma, dopo le parole: « marzo 1981 » inserire le altre: « ovvero il termine di cui al precedente comma per le imprese ivi considerate ».

21.6 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'importo dei contributi oggetto di regolarizzazione ai sensi del presente articolo è gravato dagli interessi di mora al tasso legale.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono subordinate al versamento dei contributi correnti dal 1° gennaio 1980 alla data di scadenza dell'ultima rata richiesta ».

21.4 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Le norme di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in mate-

ria di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell'Istituto assicuratore. Nel caso di pagamento rateale l'ultima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 1981 ».

21.7 IL GOVERNO

C A Z Z A T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A Z Z A T O . Il nostro emendamento di soppressione dell'articolo 21 e quindi di soppressione del condono deriva da alcuni fatti importanti che credo il Governo conosca ma che è necessario conosca l'Assemblea. Ci troviamo in presenza, alla data del 31 dicembre 1980, di aziende che hanno presentato domanda di condono all'INPS in numero di circa 454.000. L'ammontare complessivo delle somme da queste imprese dovute all'INPS è di circa 1.630 miliardi, di cui circa 1.020 sono già stati incassati dall'INPS e 610 miliardi circa sono stati rateizzati in 6 rate.

Ciò stante, a nostro parere, resta valida la posizione che assumemmo già in Commissione in merito alla improponibilità di questo articolo in quanto la maggior parte delle imprese ha regolato la propria posizione mentre con il provvedimento al nostro esame proroghiamo ulteriormente, per nove rate successive, il termine del condono a favore delle imprese inadempienti che non si sono avvalse del primo e del secondo condono. Non riteniamo di poter accettare questa soluzione, per cui proponiamo la soppressione dell'articolo 21.

M I T R O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Signor Presidente, con gli emendamenti 21.2, 21.3 e 21.4, abbiamo

inteso proporre, in pratica, una riapertura di termini. Con il primo infatti abbiamo chiesto di sostituire le parole: « è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1980 al 31 marzo 1981 », con le altre: « è riaperto fino al 31 marzo 1981 ». Questo diverso intendimento consente un recupero dei benefici della norma molto atteso dai destinatari.

Inoltre, con l'emendamento 21.3 intendiamo accordare un'agevolazione ai destinatari della norma attraverso la riduzione del previsto numero di rate da nove a sei. Analogo significato deve trarsi da quanto formuliamo nel testo dell'emendamento 21.4 secondo il quale si dovrebbe stabilire che « lo importo dei contributi oggetto di regolarizzazione ai sensi del presente articolo è gravato dagli interessi di mora al tasso legale ». Il significato di tale emendamento è chiaramente deducibile dal testo da noi proposto. Chiedo pertanto un cortese assenso.

F O S C H I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O S C H I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per quanto attiene all'emendamento 21.5, si tratta di consentire che le imprese che alla scadenza del termine per la richiesta del condono si trovano in stato di amministrazione controllata si avvalgano delle agevolazioni. Pertanto tali imprese dovranno presentare la relativa domanda entro il mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata. Questa proposta è stata suggerita dall'esperienza maturata nel periodo in cui ha operato il cosiddetto condono.

Mi pare invece che l'emendamento 21.6 ed il 21.7 non richiedano illustrazioni.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A P O R I T O , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento 21.1 e al 21.2, in quanto è preferibile il testo del Governo che consente di ritenere valide le

domande presentate nel periodo tra il 30 novembre 1980 e l'entrata in vigore della legge. È favorevole agli emendamenti 21.5, 21.6 e 21.7 e contraria al 21.3 e al 21.4.

F O S C H I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero innanzitutto esprimere il parere contrario per l'emendamento 21.1 e motivarlo rispondendo e chiarendo al senatore Cazzato i motivi per i quali il Governo, pur non avendo presentato nel suo testo la proroga del condono, tuttavia è favorevole al mantenimento dell'articolo elaborato dalla Commissione. Avrei preferito che non si rendesse necessaria nessuna norma di questo tipo ma, proprio perchè il condono ha consentito di recuperare cifre ingenti e di poter venire a conoscenza di una serie di evasori e di aziende che l'INPS non aveva avuto possibilità di reperire in precedenza, riteniamo vi siano sufficienti motivi per considerare gli aspetti positivi dell'utilizzo ulteriore, sia pure per breve tempo, di questo strumento come elemento per combattere l'evasione e per poter venire a migliore conoscenza di tutto ciò che opera nel sommerso.

Ha detto il senatore Cazzato — ed io lo confermo — che si tratta di oltre 400.000 imprese, in buona parte piccole e piccolissime, ma di queste una quota considerevole non era conosciuta da parte dell'INPS. Il recupero complessivo previsto supera i 2.000 miliardi. In questo momento, in modo particolare, siamo di fronte ad una situazione di crisi di un numero notevole di aziende, per le quali siamo alla ricerca dei modi attraverso i quali evitare massicci licenziamenti e la chiusura definitiva: impedire la possibile utilizzazione, per alcuni di questi casi di difficoltà reale delle aziende, con uno strumento che tenda a diminuire temporaneamente gli oneri, sarebbe un elemento negativo. Vi sono situazioni di settori particolari che non possiamo ignorare.

Motivo così anche la contrarietà all'emendamento 21.3 per la diminuzione delle rate: vi è ad esempio tutto il settore delle aziende municipalizzate che è debitore nei confronti dell'INPS di oltre 100 miliardi e non è possibile non consentire a tali aziende

una rateizzazione che possa rendere concreta l'utilizzazione di questo strumento.

Pertanto, pur senza nessun entusiasmo e augurandomi che sia l'ultimo provvedimento di questo tipo, ritengo che l'articolo debba essere mantenuto.

Esprimo inoltre parere contrario agli emendamenti 21.2 e 21.4.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1, presentato dal senatore Giovannetti e da altri senatori.

C A Z Z A T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A Z Z A T O . Devo amaramente constatare, dopo il parere espresso dal Ministro sul nostro emendamento tendente a sopprimere l'articolo 21, che noi tentiamo di preoccuparci della situazione finanziaria, delle condizioni reali e così via. Ma questo resta ancora, a nostro parere, onorevole Ministro, un discorso occasionale che noi non possiamo più accettare. Infatti le imprese inadempienti hanno ottenuto la prima e la seconda volta il condono: c'è stato un condono ripetitivo. Non ci troviamo quindi in presenza di un fatto congiunturale, di una situazione economica che ha colpito un determinato settore, ma ci troviamo in presenza di inadempienze immotivate: pur avendo ottenuto la prima e la seconda volta il condono, queste imprese non hanno sentito il dovere di regolarizzare la loro posizione contributiva nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A questo punto, in sostanza, con l'articolo 21 si propone la proroga di un anno ancora, essendo la proroga precedente scaduta, come sapete, il 30 novembre; il che significa che noi andiamo a premiare gli inadempienti e colpiamo invece chi è stato puntuale.

Non è sufficiente la dichiarazione occasionale di voler affrontare e risolvere i problemi dell'INPS: questi problemi, onorevole Ministro, si affrontano anche facendo pagare gli evasori, e gli evasori che non hanno

pagato costituiscono una parte importante. Questa è la realtà. Per queste ragioni insistiamo per la votazione dell'emendamento 21.1. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Giovannetti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.5, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.6, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.7, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 21.0.1. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. ...

(Condono in materia
di prestazioni pensionistiche)

Il termine previsto dall'articolo 28, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è riaperto per 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte o, comunque, poste in pagamento entro la data di scadenza del nuovo termine.

21.0.1

IL GOVERNO

F O S C H I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O S C H I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Questo articolo aggiuntivo tende a riaprire il termine stabilito dalla legge finanziaria del 1979 per la presentazione di denuncia delle irregolari percezioni di prestazioni pensionistiche. L'emendamento esclude il recupero delle prestazioni indebitamente percepite nei confronti di coloro che presentano questa denuncia.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A P O R I T O , relatore. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 21.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 22.

(Gestioni commissariali)

Le gestioni commissariali dell'ENPAS, dell'ENPALS, dell'ENPDEDP e dell'INADEL, istituite ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, sono confermate per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti fino al riordinamento del settore previdenziale nell'ambito della riforma del pubblico impiego.

I commissari saranno coadiuvati da un comitato di tre membri, espressi dalle categorie interessate e designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, rimane a carico della relativa gestione, al cui finanziamento si provvede con il gettito dell'aliquota dello 0,12 per cento sulla retribuzione, scorporata dal contributo complessivo di cui all'articolo 5 della citata legge e successive modificazioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le gestioni commissariali dell'ENPAS e dell'INADEL, istituite ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349, sono confermate per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti fino al 30 novembre 1981.

Entro il 30 maggio 1981 il Governo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è delegato ad emanare uno o più

decreti aventi valore di legge con i quali si dispone la soppressione degli enti e l'attribuzione delle eventuali funzioni residue, unitamente al personale non collocato, all'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro.

La gestione commissariale dell'ENPALS è confermata fino alla entrata in vigore della riforma pensionistica.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 e fino al 30 aprile 1981 il commissario straordinario dell'ENPDEP assume le funzioni di commissario liquidatore dell'ente medesimo, che è soppresso; si applica il disposto del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le disponibilità finanziarie e patrimoniali accertate a chiusura della gestione di cui al comma precedente saranno utilizzate a fini previdenziali e sociali in accordo con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale dell'ENPDEP potrà optare per il trasferimento nei ruoli dell'INPS, in posizione giuridica e di livello corrispondente a quella rivestita nell'ENPDEP; il personale che non si avvarrà dell'opzione sarà inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 ».

22.1 ANTONIAZZI, CAZZATO, LUCCHI, GIOVANNETTI, FERMARIELLO, PANICO, MARTINO

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali, istituite ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, sono confermate per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti fino al riordinamento della materia e, comunque, non oltre il 30 novembre 1981.

I commissari sono coadiuvati da un Comitato composto da tre membri designati, in rappresentanza delle categorie interessate, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

I commissari ed i Comitati, di cui al comma precedente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

22.3

IL GOVERNO

Al secondo comma sostituire le parole: « tre membri » con le altre: « cinque membri ».

22.2 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, nell'illustrare questo emendamento rispondo anche all'emendamento del Governo. Non intendo abusare della pazienza dei colleghi, ma qualche considerazione deve essere fatta. La legge stabilisce che entro il 31 dicembre 1980 tutti gli enti qui menzionati cessano dalle loro funzioni dal punto di vista sanitario. Vi era poi l'impegno, con la nomina dei commissari in questi enti, di procedere al loro scioglimento e all'assegnazione delle loro funzioni per i residui compiti previdenziali ad altro ente o direttamente al Ministero del tesoro.

La situazione attuale è questa: abbiamo due enti, l'ENPAS e l'INADEL, che debbono continuare a erogare le prestazioni che sono previdenziali (la cessione del quinto, l'indennità di quiescenza, eccetera). Abbiamo poi un altro ente, l'ENPALS, istituito di previdenza per i lavoratori dello spettacolo, per il quale si prevede, sia nel progetto di legge di riforma del Governo che in quello presentato dal nostro Gruppo, che sia trasferito all'INPS.

Vi è infine un ultimo ente, l'ENPDEP, il quale, contrariamente all'ENPAS, allo INADEL e all'ENPALS, non ha più alcuna funzione per l'erogazione delle prestazioni sanitarie perchè sono state trasferite dal 1° gennaio 1981 alle unità sanitarie locali. Anche l'erogazione dell'assegno funerario in caso di morte di congiunti o del diretto interessato, in base alla legge n. 33, non è più liquidato dall'ENPDEP, ma dagli enti datori di lavoro.

Per tutte queste ragioni il nostro emendamento, che è sostitutivo dell'articolo 22, prevede per ognuno di questi tre enti soluzioni differenziate; prevede che l'ENPAS e lo INADEL rimangano in vita fino al 30 novembre 1981 perchè, se li dovessimo sciogliere, non si saprebbe chi deve pagare le indennità a questi lavoratori; per l'ENPALS prevediamo che rimanga in vita fino all'attuazione della riforma pensionistica che deciderà che cosa dovrà fare questo istituto mentre per l'ENPDEP prevediamo la nomina del commissario liquidatore perchè non ha più alcuna funzione. A questo proposito, signor Presidente, per ragioni comprensibili proponiamo che al quanto comma si faccia una modifica, cioè, dove si dice: « con effetto dal 1° gennaio », poichè il 1° gennaio è già passato, si dica: « con effetto dal 1° marzo 1981 e fino al 30 giugno 1981 », quindi lo spostamento delle date si spiega con il ritardo con il quale ci accingiamo ad approvare questo provvedimento, « si nomina il commissario straordinario che deve liquidare l'ente ».

Altra cosa che costituisce un punto qualificante, se vogliamo evitare che il 30 novembre il Governo proponga un'altra proroga: proponiamo la proroga fino al 30 novembre per l'ENPAS e l'INADEL con l'aggiunta che entro il 30 maggio 1981 — ma può anche essere il 30 luglio o il 30 giugno, non faremo una questione su questo punto perchè l'importante è verificare se c'è la volontà di andare verso una certa direzione — il Governo, sentite le organizzazioni sindacali, venga delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge, con i quali si assegnano le funzioni residue di questi enti ed il relativo personale all'uf-

ficio liquidazione del Ministero del tesoro o ad un altro ente.

Se non si fa questo, onorevoli colleghi, per questi enti al 30 novembre sarà necessaria un'altra proroga e probabilmente tra 5 anni saremo ancora a discutere se dobbiamo sopprimerli o meno. Se c'è la precisa volontà di andare verso una certa direzione, la nostra proposta è molto chiara: se invece il Governo insiste nel suo emendamento, a parte il fatto che si mantiene in piedi un ente, l'ENPDEP, che non serve più a niente — e lei questo lo sa, onorevole Ministro — rimane il problema di utilizzare questo personale il quale dopo 30 giorni dall'approvazione di questa legge, come noi proponiamo, può optare per andare a lavorare all'INPS o per essere collocato nei ruoli speciali presso la Presidenza del Consiglio. Non c'è alcuna penalizzazione nei confronti dei lavoratori perchè il personale sceglie liberamente e per questo la nostra è una proposta costruttiva che mira a razionalizzare il sistema previdenziale tenendo però conto delle effettive esigenze degli utenti e della necessaria opera di rinnovamento e di risanamento in questo campo. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

F O S C H I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O S C H I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, mentre l'articolo 22 prevede di fatto la proroga a tempo indeterminato delle gestioni commissariali dell'ENPALS, ENPAS, INADEL ed ENPDEP, con l'emendamento presentato dal Governo si dispone invece che questa proroga possa operare soltanto in attesa della nuova normativa diretta a disciplinare le residue funzioni degli enti stessi e comunque non oltre il 30 novembre 1981, cosa che in parte è condivisa anche dall'emendamento del senatore Antoniazzi, salvo gli aspetti relativi all'ENPDEP.

L'emendamento del Governo dispone anche che i commissari ed i comitati che affiancano i commissari stessi debbono essere

nominati con decreto. Vorrei aggiungere che questo orientamento è il risultato anche di un lungo dibattito e di ampie consultazioni con le forze sindacali rappresentate nell'ambito di questi enti e di una serie di considerazioni di ordine morale. Comprendo le preoccupazioni espresse ora dal senatore Antoniazzi e vorrei dare ampia assicurazione che non è nell'intendimento del Governo in nessun modo salvaguardare enti che debbono essere definitivamente disciolti il più rapidamente possibile. Ma dall'esame della situazione attuale è emerso che l'ENPDEP, per una serie di interpretazioni delle leggi precedentemente approvate, non sembra che abbia perso completamente tutte le sue funzioni e comunque ha e conserva un fondo di oltre 6 miliardi, ai quali deve dare in qualche modo un'appropriata destinazione.

ANTONIAZZI. E li lasciamo stagnare lì?

FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* No: noi trasferiremo tutto questo, ma alla data comunque non prorogabile del 30 novembre. Questa è stata la tesi prevalsa alla fine, dopo larghe consultazioni anche con le confederazioni sindacali, ed è per questo che il Governo si è orientato in questo senso.

Dovrei aggiungere che in buona parte, salvo l'aspetto dell'ENPDEP, l'emendamento del Governo non è difforme da quello presentato da parte comunista.

Queste le motivazioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento stesso.

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Con l'emendamento 22.2 abbiamo voluto reiterare, in presenza di una ulteriore conferma di un orientamento legislativo censurabile, la nostra ferma protesta. Anche in questa occasione, sia che si guardi il testo originario dell'articolo 22 (ex articolo 24), sia che si guardi l'emendamento 22.3 governativo, la dizione assunta per la definizione della nomina dei com-

missari fa riferimento univoco alle « organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale », limitandone il numero a soli tre membri designati.

Ora è chiaro, in questa formulazione, un disegno legislativo tendente a limitare una effettiva partecipazione di organizzazioni sindacali altrettanto effettivamente rappresentanti interessi di lavoratori.

In questa sede devo solo rilevare come la presunta rappresentatività che si ascrive alle organizzazioni CGIL, CISL e UIL non trova riscontro pratico nel mondo del lavoro. È di questi giorni una agitazione nel settore trasporti (aereo e ferroviario) che, con la paralisi di questi servizi, ha dato ampia dimostrazione che il mondo del lavoro non è gestione esclusiva delle organizzazioni sindacali che ho testè richiamato. Vi è una larghissima area di sindacato autonomo, come vi è una vastissima area di forze di lavoro non sindacalizzate.

Se il fenomeno della sindacalizzazione lo si osserva nella sua percentualità rispetto alla massa del mondo del lavoro, si rileva come l'indice di percentualizzazione della sindacalizzazione non sfiora nemmeno il 50 per cento della massa globale dei lavoratori. Si aggiunga che, all'interno di questa percentuale che è già al di sotto della maggioranza numerica dei lavoratori, l'espressione sindacale delle tre forze della CGIL, CISL e UIL non è in alcun caso maggioritaria (nell'ambito della sindacalizzazione rilevabile).

Pertanto è desumibile dalla norma, così come è articolata, un insulto incostituzionale nei confronti e del mondo del lavoro e di quelle organizzazioni legittimamente riconosciute che, altrettanto legittimamente, beneficiano del credito di larga parte del mondo del lavoro.

La nostra proposta emendativa, lungi dal voler « aggiungere un posto a tavola » (che tale forse può essere intesa a torto la proposta di una parte politica che è fiancheggiata, sul piano sociale, da una organizzazione sindacale come la CISNAL), tende invece ad allargare l'area di doverosa compartecipazione sociale delle forze sindacali. Difatti noi chiediamo, con il nostro emendamen-

to, una modifica del numero dalle tre unità previste alle cinque unità; cinque rappresentanti sindacali — diciamo noi — possono bene comprendere le espressioni qualificate di vertice dei fenomeni — se così possiamo rappresentarli — sindacali che sono al di fuori dell'area della triplice.

Reitero pertanto, in questa occasione, una ferma protesta verso siffatto modo discriminatorio di intendere la funzione sindacale. Sollecito gli onorevoli colleghi a porre mente su tale nostra denuncia e ad attuare contemporaneamente il rimedio di una approvazione del nostro emendamento che migliori il testo offerto dai proponenti il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame, tenendo conto della modifica introdotta dal senatore Antoniazzi nell'emendamento 22. 1.

S A P O R I T O , relatore. Gli emendamenti in esame, anche se hanno in comune alcuni punti, in fondo sono fra loro alternativi.

Abbiamo discusso a lungo su come vedere ed impostare il problema delle gestioni commissariali di questi quattro enti. Ai relatori sembra più accettabile la proposta fatta dal Governo perchè nel testo approvato nelle Commissioni c'era un termine aleatorio (fino al riordino del sistema previdenziale), mentre adesso c'è un termine temporale più preciso. Quindi, tenuto conto dei tempi di approvazione di questa legge in questo ramo del Parlamento e alla Camera, mi pare che dire che le gestioni commissariali finiscono al 30 di novembre 1981 significa stabilire una data certa. La proposta di emendamento del senatore Antoniazzi innanzitutto fa delle distinzioni tra gli enti esaminati e parte da interpretazioni di funzioni esistenti o non esistenti su cui non c'è nessun orientamento pacifico.

Sulla proposta del Governo io avrei qualche dubbio (data la perentorietà del termine indicato nel primo comma sostitutivo) sulla previsione dei comitati di gestione ac-

canto al commissario. Se noi vogliamo che al 30 novembre 1981 non ci sia più niente delle gestioni commissariali e che queste terminino definitivamente, non trovo opportuno porre dei comitati di gestione accanto all'organo tuttora esistente, cioè al commissario. Questo dubbio ovviamente mi porta ora a dare parere contrario all'emendamento presentato dal senatore Mitrotti che addirittura vorrebbe portare i tre membri del comitato a cinque.

Ho delle perplessità sulla parte dell'emendamento del Governo che riguarda tale questione. Quindi sono contrario ad aumentare questi membri da tre a cinque. (*Interruzione del senatore Mitrotti*).

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C A S T E L L I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si è sempre sforzato nel corso di questa discussione di non rispondere solo con un sì o un no ma di motivare il proprio parere. Però dopo la discussione che si è svolta, gli interventi del relatore, le spiegazioni dettagliate dell'emendamento governativo, fornita dal Ministro, che era una implicita risposta agli altri emendamenti, credo che una ulteriore motivazione in questa sede sia realmente un fuor d'opera. Quindi mi limito stavolta a dire che il Governo è favorevole al proprio emendamento e contrario a tutti gli altri.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Voglio precisare che fra il nostro nuovo articolo e gli emendamenti del Governo vi è una differenza sostanziale su due questioni essenziali. La prima è che l'emendamento del Governo di fatto non fissa nessun impegno per lo sciogli-

mento degli enti come previsto dalla legge. E l'impegno non è fissato perchè non si possono sciogliere gli enti se i loro compiti non vengono demandati ad un altro ente o istituto. Si prevede solo la proroga fino al 30 novembre. Se non c'è una norma che stabilisce che il Governo è impegnato ad emanare i decreti per definire a quali enti affidare i compiti di quelli da sciogliere, cari colleghi, il rischio reale è che al 20 novembre 1981 ci sarà una proposta del Governo che chiederà la proroga per il mantenimento in vita degli enti medesimi.

Questa è la prima questione, ed ecco perchè è difforme il nostro parere. C'è l'accordo sulla data del 30 novembre, solo che noi finalizziamo questa data ad altri adempimenti che devono essere attuati o entro il 30 maggio o entro il 30 giugno o entro la fine di luglio.

La seconda questione riguarda l'ENPDEP. Qui non si tratta, signor Ministro, di aprire una polemica fra me e lei. Le dico molto apertamente — lo dico a lei ed ai suoi colleghi di maggioranza e di partito —: se voi riuscite a dimostrare in quest'Aula che l'ENPDEP che voi volete mantenere in vita fino al 30 novembre ha ancora delle funzioni previdenziali o sanitarie, noi siamo disposti a modificare il nostro emendamento e a trasferire l'ENPDEP nella norma che riguarda l'INADEL e l'ENPAS. Noi diciamo che entro il 30 giugno si liquida l'ENPDEP e i fondi — lo stabilirà il decreto del Governo — possono essere assegnati all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altro ente; sarà il Governo che nel decreto deciderà dove i cinque o sei miliardi residui devono essere utilizzati. Per il resto, in cinque o sei mesi, se c'è rimasto qualche arretrato, il commissario liquidatore può dare pratica attuazione alla liquidazione dell'ente. Se invece lo volete mantenere in piedi perchè vi fa comodo, perchè avete qualcuno da difendere, ditelo; se non è così, dimostrate che l'ente ha ancora delle funzioni. E se le ha, ripeto, noi siamo disposti a ritirare l'emendamento relativo all'ENPDEP e collocare questo istituto allo stesso livello dell'INADEL e dell'ENPAS.

E il fatto che mi fa venire il dubbio che non si vuole arrivare allo scioglimento, cari colleghi, è che c'è un emendamento — sul quale poi discuteremo nel merito — in cui si prevede di fare un concorso presso l'INPS per assumere 300 persone per poi trasferirle, comandarle, presso l'ENPAS. Non entro nel merito dei compiti di istituto o degli arretrati che l'ENPAS ha. Ma, signor Ministro, inizialmente si diceva addirittura che si voleva fare un concorso per assumere 300 persone: ora è possibile che per un ente che si deve sciogliere il 30 novembre si fa un concorso per comandare presso di esso 300 persone? So benissimo che ci sono dei compiti arretrati per l'ENPAS relativi al ricalcolo delle liquidazioni, eccetera, però nel momento in cui si farà il concorso e la gente sarà comandata, quando saremo al 30 novembre faremo una ulteriore proroga. Se invece c'è la volontà di andare in una certa direzione, questo lo dovete dire — e lei non lo ha detto — perchè vi dovete impegnare ad emanare i decreti entro una certa data e alle parole dovete far seguire i fatti.

Bisogna che questo impegno sia contenuto nella legge perchè solo in questo modo ne risponderete direttamente al Parlamento. Diversamente, continuerete a prendere degli impegni e poi di fatto le cose continueranno come prima.

Per questi motivi voteremo il nostro emendamento e voteremo contro l'emendamento del Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori, con la modifica indicata dal senatore Antoniazzi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Prima di proseguire nell'esame degli altri emendamenti, invito il Governo ad esprimere il proprio parere sulla collocazione da dare all'emendamento 22. 0. 1 già approvato.

F O S C H I, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo ritiene che l'emendamento 22. 0. 1 debba rimanere inserito dopo l'articolo 13.

P R E S I D E N T E. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Dopo l'articolo 22 sono stati proposti articoli aggiuntivi con numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Dopo l'articolo 22, inserire i seguenti:

Art. ...

(Adeguamento dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo)

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1981 le misure dei contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 19,10 al 22,10 per cento, di cui il 15,40 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 18,35 al 21,35 per cento, di cui il 14,90 per cento a carico dei datori di lavoro.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

In attesa del riordino della previdenza dei lavoratori dello spettacolo nell'ambito della riforma generale del sistema pensionistico, gli aumenti contributivi a carico del datore di lavoro di cui al primo comma del presen-

te articolo non si applicano alle imprese di esercizio delle sale cinematografiche ».

22. 0. 2

IL GOVERNO

Art. ...

(Riserva di posti nei concorsi indetti dagli enti previdenziali)

« Per la durata di un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale riservano, nei pubblici concorsi indetti per l'assunzione di nuovo personale, un quinto dei posti in favore degli ex dipendenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in servizio presso tali Istituti alla data del 31 dicembre 1979 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La riserva, di cui al comma precedente, non opera nei confronti dei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per giusta causa o giustificato motivo o per dimissioni.

Per gli ex dipendenti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale aventi titolo alla riserva dei posti, di cui al primo comma del presente articolo, si prescinde, ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici ivi previsti, dal possesso del requisito del limite massimo di età ».

22. 0. 3

IL GOVERNO

Art.

(Lavoratori emigrati in Svizzera e lavoratori frontalieri)

« A decorrere dal 1° gennaio 1980, il contributo a carico dei lavoratori emigrati in Svizzera e dei lavoratori frontalieri ivi occupati, previsto all'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, è fissato nella misura unica di lire 12.500 mensili.

Per il lavoratore frontaliero, detto contributo dà diritto anche all'assistenza sanitaria per i familiari a carico ».

22. 0. 4

IL GOVERNO

Art. ...

(Erogazione pensioni ex dipendenti dell'ENAOLI e dell'ONPI)

« La gestione speciale ad esaurimento, costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, provvede alla erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi integrativi di previdenza, in favore del personale ex ENAOLI od ex ONPI in quiescenza alla data di soppressione dei detti Enti e di quello successivamente collocato a riposo ai sensi del terzo comma dell'articolo 1-*quindicies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con diritto al trattamento pensionistico a carico dei fondi medesimi.

Al fine di garantire il funzionamento delle prestazioni di cui al comma precedente mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura, l'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro provvede imputando la relativa spesa alle rispettive gestioni di liquidazioni ».

22.0.5

IL GOVERNO

Art. ...

(Assegni familiari ai lavoratori stranieri)

« L'ultimo comma dell'articolo 1 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

” Ai cittadini di nazionalità straniera che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica, gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani.

Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.

Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità ”.

La legge 31 luglio 1956, n. 1035, è abrogata.

Per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e per i beneficiari degli assegni di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1974 ».

22.0.6

IL GOVERNO

Art. ...

(Assunzione di personale da comandare)

« Per gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 marzo 1980, n. 75, l'INPS è autorizzato ad assumere entro tre mesi, con le procedure di cui al precedente articolo 1, n. 200 assistenti e n. 100 archivisti dattilografi, da comandare a tal fine presso l'ENPAS a carico del quale resta ogni onere per il periodo del comando stesso. In attesa dell'espletamento dei concorsi ed entro lo stesso termine di cui sopra, l'INPS delibererà provvedimenti provvisori di comando all'ENPAS per soddisfare le più immediate esigenze di tale ente ».

22.0.7

IL GOVERNO

Art.

(Copertura finanziaria)

« Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 22-*bis* della presente legge (*), valutati in lire 150 miliardi per l'anno 1981, si farà fronte mediante corrispondente ri-

* V. emendamento 22.0.1

duzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

22. 0. 8

IL GOVERNO

CASTELLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Data l'ora mi esprimo in termini telegrafici. Si tratta di un adeguamento delle percentuali dei contributi a favore del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L'unico elemento di novità dell'emendamento 22. 0. 2, rispetto alla consueta routine di provvedimenti di questo tipo, è rappresentato dalla disposizione dell'ultimo comma relativa alla non applicazione dell'aumento alle imprese di esercizio delle sale cinematografiche.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento 22. 0. 2.

SAPORITO, relatore. Anche se il problema dell'ENPALS non viene risolto poichè sarebbe necessario un intervento più deciso, il relatore esprime parere positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22. 0. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Con

l'emendamento 22. 0. 3 si prevede una riserva di posti (nei concorsi indetti dagli enti previdenziali) a favore degli ex dipendenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale sulla cui regolamentazione in epoca non molto remota il Parlamento si era pronunciato soddisfacendo alcune esigenze, ma creando altri problemi. La riserva è chiaramente definita su un piano tecnico nel primo comma. Nei successivi si precisa che essa non opera a favore di coloro il cui rapporto di lavoro sia cessato per giusta causa o giustificato motivo o per dimissioni.

Per questi ex dipendenti, al fine di consentire l'esercizio della riserva, si stabilisce la possibilità di partecipare al concorso indipendentemente dai requisiti consueti in materia di età.

FERMARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERMARIELLO. Sono sorpreso che il Governo abbia presentato questo emendamento e sono colpito da esso in modo assai negativo. Le motivazioni, che ella ha addotto, onorevole Castelli, sono troppo burocratiche per convincerci.

Se l'ho ben compreso, non posso non domandarmi come nasce questo emendamento, chi l'ha redatto e a quale fine. Vorrei pregare il Governo di ritirarlo, anche se sono assai scettico che questo possa avvenire, giacchè il Governo invece di colloquiare amare di sè una immagine di forza e anzi in casi del genere, assai dubbi in verità, vuole dimostrare di avere una maggioranza di ferro. Prego il Governo di ritirare l'emendamento prima di tutto perchè mi pare un fuor d'opera rispetto al provvedimento all'esame: infatti con l'emendamento all'esame pretendiamo di affrontare di straforo un problema assai spinoso, che solo per carità di patria questa sera non voglio approfondire qui. Basti ricordare (e molti colleghi della VI Legislatura lo ricorderanno) che qualche anno fa qui al Senato procedemmo ad una sorta d'inchiesta sui cosiddetti sedicenti patro-

nati e venne fuori che taluni di essi facevano capo a uomini, a correnti, a clientele e che quindi andavano drasticamente sfoltiti.

Abbiamo discusso del problema anche recentemente, quando abbiamo approvato la legge n. 112 e in quell'occasione la questione è stata affrontata, ma non nel modo in cui la ponete con la vostra proposta. Infatti la legge n. 112 del marzo 1980, rispetto alla legge del luglio 1947, trasforma gli istituti di patronato da enti di natura parapubblica in enti con personalità giuridica di diritto privato.

All'articolo 5 della nuova legge abbiamo stabilito che il personale dipendente, nonostante la modifica della natura giuridica dei patronati, mantiene nei confronti dei patronati stessi i benefici del personale degli enti pubblici.

È vero che abbiamo approvato in Commissione un ordine del giorno, che peraltro il Governo accolse solo come raccomandazione. Tale ordine del giorno però recava che, nel caso di eventuale scioglimento di patronati, il personale dovesse essere assorbito da altri enti. Ora, in base all'articolo 2 della legge n. 112, entro nove mesi dal famoso marzo 1980 avreste dovuto decretare lo scioglimento dei falsi patronati, cosa questa che non avete fatto. Quali sono i falsi patronati? A quanto ammonta il personale in discussione? Non ne sappiamo nulla. In ogni caso, il disegno di legge che stiamo esaminando è precedente alla data del 27 dicembre, termine di scadenza dei nove mesi di cui si è parlato. Avete presentato questa proposta precedentemente alla scadenza del nostro impegno. E cosa ne sapevate se avreste sciolto o no i patronati entro la data che ho ricordato?

Voi invece dite, benchè il riferimento all'ordine del giorno sia impossibile, che tuttavia bisogna riservare dei posti a tutti gli ex dipendenti dei falsi patronati e non solamente ai dipendenti dei patronati che avreste sciolto.

In tal modo aprite un varco pericoloso al passaggio agli enti previdenziali di tutti gli ex dipendenti dei patronati purchè in servizio fino al 31 dicembre 1979. Ma chi sono questi ex dipendenti? Non si capisce. I pen-

sionati? I licenziati? A chi cioè è assicurato il passaggio agli enti previdenziali? Anche questo non si comprende.

Sia inoltre ben chiaro, onorevole Ministro, che noi abbiamo discusso in Commissione in modo molto imbarazzato della richiamata legge n. 112. Ciascuno di noi sa, infatti, cosa c'è dietro questa legge. La Corte di cassazione — è bene che tutti lo sappiano — a sezioni riunite ha stabilito recentemente che la legge n. 112 non è una legge interpretativa ma una legge innovativa, per cui non ha alcuna efficacia retroattiva. Come ho già letto, la legge è del 1980, per cui non possiamo parlare di ex dipendenti in servizio fino al 1979.

Infine, come è stato ricordato dall'onorevole Castelli, si prescinde dal requisito del limite di età, per cui la prospettiva è che l'INPS diventi una sorta di raccoglitore di ogni energia, di ogni contributo.

M I T R O T T I . Una pattumiera assistenziale!

F E R M A R I E L L O . Tu sei un po' più spinto, caro collega, io cerco di essere un po' più equilibrato.

Ora, onorevole Ministro, le faccio notare che il varco che stiamo aprendo può essere assai pericoloso perchè tutti i dipendenti dei patronati potranno porre il problema del passaggio all'INPS. State bene attenti perchè può accadere qualcosa di molto grave.

F O S C H I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sono solo quelli licenziati a causa dello scioglimento.

F E R M A R I E L L O . Allora rifate l'articolo perchè lo avete formulato male. Mi domando ancora chi ha formulato questo articolo folle. D'altronde mi sono preso la briga di andare a vedere i disegni di legge presentati in ciclostile da taluni Gruppi ed essi per l'appunto pongono il problema del passaggio dei dipendenti dei falsi patronati *sic et simpliciter* agli enti.

In questo modo, onorevole Ministro, non solamente rischiamo di sgretolare i patronati validi, che saranno colpiti dal terremoto

to del passaggio di propri dipendenti a situazioni di miglior favore, ma creiamo anche per l'INPS una situazione assai difficile.

Ecco perchè mi sono permesso di chiedere al Ministro di ripensare a questo emenda-

mento e possibilmente di ritirarlo, operando seriamente con un provvedimento a parte per applicare la legge che tutti insieme abbiamo recentemente approvato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Presidenza del vice presidente VALORI

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento 22.0.3.

S A P O R I T O , relatore. Dall'intervento del senatore Fermariello è venuto fuori un problema che, secondo me, è rilevante. Per evitare un differente atteggiamento da parte del legislatore verso i dipendenti dei patronati sarebbe bene precisare che si tratta dei dipendenti (io manterrei la data certa, cioè quelli aventi un rapporto di impiego al 31 dicembre 1979) licenziati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 112 del 1980.

Quindi, parere favorevole all'emendamento 22.0.3, purchè integrato da un subemendamento che trasmetto alla Presidenza.

F O S C H I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O S C H I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dopo l'intervento del senatore Fermariello, ho il dovere di chiarire che sono d'accordo sull'opportunità di inserire un subemendamento del tenore che ora vedremo più precisamente, ma insisto perchè venga preso in considerazione questo articolo aggiuntivo e pregherei il senatore Fermariello di considerare le motivazioni del Governo che sono esattamente quelle esposte e non il contrario, come sembrerebbe.

In occasione dell'esame della legge n. 112, che fu approvata con il voto di tutti i Grup-

pi politici, si votò anche un ordine del giorno alla Camera che poneva il problema del personale poichè la citata legge n. 112 indicava le vie attraverso le quali giungere alla semplificazione del sistema, all'eliminazione dei patronati spuri, clientelari o inadeguati che non hanno motivo di essere e che non hanno base associativa. Mentre nella legge è stata inserita, come ha ricordato il senatore Fermariello, la tutela dei diritti acquisiti dal personale, finchè i patronati rimangono in vita, per quanto attiene la destinazione del personale in caso di licenziamento per lo scioglimento degli enti, si faceva impegno al Governo di provvedere successivamente predisponendo strumenti volti ad assicurare il posto di lavoro al personale di cui trattasi e a fare in modo che enti pubblici operanti nel settore della previdenza potessero usufruire di questa...

S E G A . Ma voi vincolate per un quinto le nuove assunzioni.

F O S C H I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Spero di avere prossimamente occasione di illustrare anche i problemi relativi all'applicazione della legge n. 112 e il quadro generale degli adempimenti che mi sono adoperato di avviare in questa fase e che passano attraverso due decreti, l'uno riguardante l'individuazione dei criteri di riparto dei contributi dello Stato che è stato già predisposto e l'altro riguardante invece i criteri per il riconoscimento e per lo scioglimento degli enti, quelli esistenti o quelli

che eventualmente avanzassero domanda in prospettiva. È stato, inoltre, approfondito, attraverso una serie di consultazioni, l'esame di tutti i problemi e, pertanto, quanto prima sarà perfezionato il decreto per lo scioglimento degli enti che non hanno motivo di essere.

A questo punto però occorre porsi il problema del personale, per cui in questa sede abbiamo ritenuto opportuno dare adempimento all'ordine del giorno che vincolava il Governo in questo senso perchè siamo di fronte a una serie di situazioni nelle quali non è più possibile giustificare l'erogazione di contributi da parte del Governo per pagare il personale, come, del resto, è previsto nella legge n. 112, in assenza di funzionalità dell'ente stesso.

Quanto alla data del 31 dicembre 1979, è da rilevare che tale riferimento costituisce un elemento di garanzia che si è voluto introdurre proprio per evitare la moltiplicazione delle richieste con personale che non era in servizio prima della data stessa; inoltre, per evitare la possibilità di contestazioni, gli organici degli enti di patronato sono stati depositati presso gli uffici competenti del Ministero del lavoro. Complessivamente la previsione è che si possa trattare di qualche centinaio di persone che potranno trovarsi in queste condizioni, alle quali, come ho ricordato, si riferisce il cennato ordine del giorno vincolante votato da tutti. Ho il dovere di chiarire in questa sede ciò che è possibile chiarire rapidamente, impegnandomi quanto prima a venire a riferire su tutto lo stato dei patronati, perchè non ho nessuna intenzione di tutelare alcun tipo di ente che non abbia motivo di svolgere adeguatamente una funzione sociale. Sono anzi impegnato a dare piena attuazione alla legge numero 112, ma naturalmente ho anche il dovere di pormi il problema del personale.

PRESIDENTE. Si dia lettura del subemendamento proposto all'articolo aggiuntivo 23.0.3.

FILETTI, segretario:

Al primo comma, sostituire le parole da: « degli ex dipendenti » fino alla fine del

comma con le altre: « dei dipendenti licenziati dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, recante interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica e finanziamento agli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonchè integrazioni allo stesso decreto, purchè con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti alla data del 31 dicembre 1979 ».

22.0.3/1

LE COMMISSIONI RIUNITE

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere su tale subemendamento.

FOSCHI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sono d'accordo.

FERMARIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERMARIELLO. Signor Presidente, prendo atto del fatto che la maggioranza e il Governo, tenendo conto delle nostre obiezioni, hanno in qualche modo modificato la errata formulazione dell'articolo all'esame. Voglio tuttavia ribadire che per quanto ci riguarda siamo contrari a risolvere il problema di cui trattasi ora per allora. La questione certamente esiste ma occorrerà definirla a suo tempo, così come stabilisce la legge. Pensiamo cioè che solo quando avrete sciolto veramente i falsi patronati, applicando la legge, dovrete trasferire gli ex dipendenti negli enti previdenziali.

Per queste ragioni, nonostante le modifiche apportate all'articolo che proponete, noi confermiamo il nostro voto contrario.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I. Signor Presidente, ritengo che il senso migliore di una mia dichiarazione di voto possa essere colto in questo momento del dibattito perchè l'emendamento all'emendamento assolve il compito, necessario, di una migliore delucidazione nella formulazione della normativa rappresentata. Mi sembra che nel complesso, però, anch'esso eluda un problema di fondo che risiede nella omessa certificazione delle caratteristiche di idoneità (dei singoli patronati) a beneficiare della normativa al varo. Esiste già un pronunciamento giurisprudenziale ed esiste — se la mia informazione è corretta — una eccezione sulla costituzionalità della normativa che risulta attuata e contestata dai destinatari.

In questo contesto mi sembrava questa occasione dibattimentale una occasione propizia per raggiungere una chiarificazione o quanto meno una interpretazione — in uno con l'innovazione normativa — chiarificatrice di quella normativa pregressa che ha fatto insorgere il contenzioso con i destinatari della norma stessa.

La portata delle eccezioni mosse deve ritenersi di notevole significato se ha consentito di accedere alla verifica costituzionale. Il fatto che nè il relatore nè il Governo si siano fatti carico, in questa occasione, di aggiungere un contributo di chiarificazione — in merito alle perplessità sorte — lascia il problema in termini indefiniti ed ovviamente questo non potrà suscitare ... (*interruzione del relatore senatore Saporito*). Per quanto riguarda il richiamo estemporaneo del relatore all'obbligo dei concorsi, mi sembra che non sia utile nè necessario replicare in quanto il significato dei concorsi, cui si è richiamato il relatore, ciascuno di noi lo possiede per cognizione sperimentale. Il tentare di recuperare una soluzione di questo problema notevole — che investe un'area significativa anche del mondo del lavoro — in un contesto inadeguato, attraverso una normativa altrettanto inadeguata, mi sembra che non dia un contributo valido alla risoluzione del problema stesso.

Sono queste le perplessità che mettono la mia parte politica nelle condizioni di non

fornire un assenso al subemendamento proposto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il subemendamento 22.0.3/1, presentato dalle Commissioni riunite. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.0.3, presentato dal Governo, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

F O S C H I, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O S C H I, ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'emendamento 22.0.4 riguarda l'elevazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, a 12.500 lire mensili del contributo in materia di assistenza sanitaria dei familiari, residenti in Italia, dei lavoratori occupati in Svizzera e dei lavoratori frontalieri occupati nello stesso paese e dei loro familiari a carico residenti in Italia. Attualmente l'onere è di 2.250 lire mensili, di cui 1.000 per i frontalieri e 1.250 per il nucleo familiare.

F O R N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O R N I. Signor Presidente, volevo esprimere perplessità su questo articolo aggiuntivo, presentato dal Governo, in quanto il Parlamento ha approvato, nella conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1979, n. 663, con l'articolo 5, una norma secondo cui la misura della trattenuta dovuta dai lavoratori frontalieri doveva essere fissata con decreto del Ministero del lavoro, d'intesa con i Ministeri del tesoro e della sanità.

Non comprendo il perchè, essendo stata approvata questa norma da parte del Parlamento, qui si ricorra ad un articolo di

legge per approvare la misura del contributo, cosa che poteva essere fatta benissimo con il decreto interministeriale. Si è provveduto a suo tempo a modificare la legge 302 stabilendo che la misura del contributo dovesse essere fissata con decreto interministeriale per essere in grado di adeguare in modo rapido la misura stessa senza che ogni volta si dovesse ricorrere ad una legge.

Inoltre vorrei chiedere perchè, occupandosi la legge 302 esclusivamente dei lavoratori frontalieri, qui si siano inclusi anche i lavoratori emigrati in Svizzera i quali non ritengo possano ricadere nelle misure assistenziali previste dalla legge 302. Per questo sarebbe molto più corretto che questa norma venisse stralciata e che tempestivamente i ministeri che sono stati incaricati dalla legge 33 del 28 febbraio 1980 provvedessero a fissare le quote. Altrimenti in una prossima occasione saremo costretti a ricorrere nuovamente ad una legge per modificare un contributo in realtà assai modesto, 12.500 lire mensili, per i lavoratori frontalieri che in base al cambio percepiscono tutti degli stipendi che sono attorno al milione di lire mensili, se non qualcosa di più.

MERZARIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERZARIO. Signor Presidente, l'intervento del collega Forni ha avuto il pregio di attualizzare un problema che con l'emendamento 22.0.4 del Governo viene affrontato invece in modo anacronistico; per questo il nostro Gruppo è d'accordo con la proposta formulata di stralciare questo emendamento anche perchè se valutiamo l'entità della quota a carico ci accorgiamo subito non dico che è sottostimata ma che è certamente inadeguata. Da quel che mi risulta, i lavoratori frontalieri si sono già dichiarati disponibili a maggiorare questo contributo purchè sia garantita una adeguata assistenza e il controllo dei fondi versati.

Quindi, crediamo opportuno stralciare questo emendamento e cogliere l'occasione del prossimo provvedimento per affrontare

la materia in maniera organica non solo per i frontalieri in Svizzera ma anche per quelli che lavorano in altri paesi di confine.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emedamento 22.0.4.

SAPORITO, *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea, pregando eventualmente il Governo di voler dare chiarimenti o ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo, presentatore dell'emendamento, intende aggiungere qualche cosa?

FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, sono disposto anche a ritirare l'emendamento, ma poichè ho lavorato per anni nel settore dell'emigrazione speravo che i colleghi mi facessero almeno credito di conoscere questa realtà. Se il Governo è giunto alla conclusione che fosse necessario provvedere non con decreto interministeriale ma, in questo momento, in questo caso specifico e limitatamente alla situazione della Svizzera, con un articolo di legge è perchè dopo aver valutato la situazione si è dovuto prendere atto che bisognava passare dall'attuale situazione di 2.250 lire mensili complessive ad un contributo di 12.500 lire mensili, esattamente perchè questo è stato concordato per la facoltà di opzione che è prevista dalle norme bilaterali che regolano i nostri rapporti con la Svizzera; questa è esattamente la cifra che è stata concordata dall'INPS con le organizzazioni dell'altra parte. Inoltre, siccome la decorrenza deve essere quella del 1° gennaio 1980 per recuperare un periodo arretrato, non si può provvedere con decreto interministeriale. Poichè la materia attiene a quello che stiamo discutendo e riveste inoltre carattere d'urgenza per dare il via alla nuova convenzione che nel frattempo è stata stipulata, vi è l'opportunità di procedere in questa sede, dato che il decreto interministeriale, per quanto possa sembrare di rapida emanazione, presenta il rischio di illegittimità per quanto attiene agli arretrati e di più lunga procedura per quanto attiene al

concerto delle amministrazioni interessate. Tuttavia se i colleghi ritengono di insistere sulle loro valutazioni, il Governo ritira l'emendamento, altrimenti pregherei l'Assemblea di approvarlo.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, siamo in votazione. Ella ha avuto modo di ascoltare già le valutazioni dei vari Gruppi.

F O S C H I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Avendo fatto queste precisazioni, vorrei sapere se i colleghi insistono nella loro posizione. In tal caso ritiro l'emendamento.

F O R N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R N I . Vorrei invitare il Ministro a ritirare l'emendamento. Avendo deciso il Parlamento, in una legge, che provvedimenti di questo genere possono essere adottati con decreto interministeriale, non vedo perchè gli uffici ritengano di superare le decisioni del Parlamento e stabilire che essi siano predisposti per legge. Inoltre, non approvando per legge questo contributo, c'è la possibilità di adeguarlo a seconda delle necessità.

F O S C H I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O S C H I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dopo queste dichiarazioni, ritiro l'emendamento.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamento 22.0.5 è in sostanza un articolo integrativo ed ha finalità meramente finanzia-

rie di facilissima comprensione. Discutiamo della posizione degli ex dipendenti, attualmente pensionati, dell'ENAOLI ed ONPI. L'emendamento si limita a stabilire che l'onere relativo al pagamento della pensione, anticipata dall'INPS, è accollato all'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro. Questa sembra la soluzione più logica, ai limiti dell'ovvietà.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O M B A R D I E R I , *relatore*. Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22.0.5, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Presidente, pur non avendo l'abitudine di dare per illustrati gli emendamenti, credo che, per quanto riguarda l'emendamento 22.0.6, questo sia il caso tipico in cui l'aggiunta di parole a spiegazione del testo, che è lungo ma chiarissimo, non troverebbe giustificazione.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere.

B O M B A R D I E R I , *relatore*. Si tratta di un atto di giustizia, quindi siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22.0.6, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamento 22.0.7 è già stato richiamato in alcuni interventi a commento o a confutazione di altri articolati e parte proprio dalla considerazione della fondatezza di alcune osservazioni avanzate e dell'inconsistenza di altre che magari si accompagnavano alle prime.

È vero che l'ENPAS deve essere liquidato, ma è altrettanto vero che il Parlamento, approvando norme legislative, gli ha accollato dei compiti che si traducono nella necessità di istruire, in termini brevi, in pochi mesi, alcune centinaia di migliaia di pratiche. Il commissario dell'ENPAS aveva sollecitato l'autorizzazione a bandire un concorso per l'assunzione del personale descritto nell'emendamento. Rendendosi conto di quanto ella, senatore Antoniazzi, ha affermato, cioè di come sia contraddittorio che un ente in liquidazione bandisca concorsi, il Governo propone una formula un po' anomala rispetto alla prassi consueta ma che ha una sua legittimità costituzionale: il concorso sarà bandito dall'INPS; il personale sarà distaccato presso l'ENPAS per il tempo strettamente necessario all'adempimento dei compiti che a questo ente sono stati affidati con termini ristretti, da una legge del Parlamento; successivamente sarà a disposizione dell'INPS.

Presentando questo emendamento, speriamo di riuscire a conciliare in modo molto vicino all'ottimale esigenze che erano contrapposte: garantire lo svolgimento delle pratiche di pensione e la funzionalità dell'ente e non creare sovrastrutture che poi combatterebbero per il prolungamento della vita dell'ente, secondo una prassi (condannata ma spesso attuata) dell'organo che crea la funzione.

È una soluzione che potrà avere critiche di segno diverso, come tutte le soluzioni me-

diate; noi la giudichiamo un compromesso quasi ottimale.

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . C'è qualcosa che non funziona nell'emendamento 22.0.7, all'ultimo comma, dove si dice: « In attesa dell'espletamento dei concorsi ... l'INPS delibererà provvedimenti provvisori di comando all'ENPAS per soddisfare le più immediate esigenze di tale ente ».

Noi stiamo facendo una legge che assegna personale all'INPS perchè tutti abbiamo detto che questo ente impiega anni a liquidare le pratiche e adesso pretendiamo che, in attesa dell'indizione di concorsi, l'INPS comandi del personale all'ENPAS.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È una coperta stretta: dobbiamo cercare di adoperarla nel modo migliore.

A N T O N I A Z Z I . A questo punto togliamo 300 persone dall'INPS (a cui mancano già 9.000 dipendenti e non ce la fa a liquidare le pratiche) per mandarle all'ENPAS: mi domando se questo è un modo serio di legiferare ...

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lì la sproporzione è più grande.

A N T O N I A Z Z I . Cosa vuol dire sproporzione? Abbiamo fatto una legge per accelerare le procedure dell'INPS che manca di personale e adesso l'INPS può comandare personale altrove. Questo non toglie niente al fatto che l'ENPAS abbia delle esigenze di questo genere per far fronte a quanto è stato ricordato.

In secondo luogo, è d'accordo il Governo di inserire, in questo articolo, un emendamento in cui si fissi che il personale comandato è comandato fino al 30 novembre 1981? Se non si mette questo, va a finire che l'en-

te deve terminare le sue funzioni il 30 novembre e il personale non si sa quando deve finire. Trattandosi di personale comandato, fissare la data darebbe almeno un minimo di garanzia, un minimo di credibilità...

F O S C H I, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lo potremmo accettare.

A N T O N I A Z Z I. ... anche se, ripeto, tutto l'articolo, me lo consenta, signor Ministro, non convince proprio per le ragioni che ho spiegato.

P R E S I D E N T E. Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A P O R I T O, *relatore*. Il parere è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 22.0.7, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

A N T O N I A Z Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I. Signor Presidente, in precedenza avevo inteso avanzare una proposta di subemendamento, che non è stata valutata.

P R E S I D E N T E. Il problema potrà essere esaminato in sede di coordinamento, qualora il Governo accetti la proposta.

F O S C H I, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O S C H I, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo si dichiara d'accordo. Per quanto riguarda poi l'emendamento 22.0.8 esso si illustra da sè.

P R E S I D E N T E. Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento 22.0.8.

S A P O R I T O, *relatore*. Parere favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 22.0.8, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

F E R R A L A S C O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F E R R A L A S C O. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, un rapido intervento per illustrare le ragioni che portano il Gruppo del Partito socialista italiano a votare a favore del provvedimento al nostro esame. Certo esso non è perfetto. D'altronde noi tutti siamo consapevoli che quando si opera in una materia in movimento come quella della previdenza sociale non avremo mai la legge perfetta e conclusiva di cui si potrà dire: non poteva essere migliore.

Quindi avremmo preferito che alcuni emendamenti, che peraltro sono stati travasati in un'ordine del giorno, fossero inseriti organicamente come articoli in questa legge. Parlo soprattutto dello scorporo delle pensioni minime, delle pensioni dei lavoratori dipendenti con oltre quindici anni di retribuzione. Però ci rendiamo conto delle difficoltà tecniche che in questo momento incontrerebbe l'INPS nel fare questa ricerca e ci auguriamo che, proprio col rafforzamento delle strutture che abbiamo introdotto con questo provvedimento di legge, possa essere avviato rapidamente a questo inconveniente. E, così come ieri quando abbiamo votato l'ordine del giorno, raccomandiamo al Governo e allo stesso INPS che si arrivi rapidamente a una definizione di tale questione.

Ugualmente avremmo preferito introdurre subito una maggiorazione delle pensioni minime con l'aumento della percentuale del salario medio dell'industria, alla quale le stesse sono agganciate, e con una riduzione dei termini temporali di adeguamento dei meccanismi della scala mobile applicati alle pensioni.

Le difficoltà incontrate in questo settore sono diverse da quelle incontrate in precedenza. Ci rendiamo conto di questo e, quindi, abbiamo aderito alla richiesta del Governo di prendere ancora un po' di tempo. Bisogna tener presenti le compatibilità totali in un paese che oltre tutto è stato recentemente colpito da calamità naturali che hanno aggravato la situazione economica già pesante. Quindi abbiamo aderito alla richiesta del Governo di esaminare il problema con una visione più esatta della spesa che comporta per entrambi i provvedimenti, quello relativo alla maggiorazione dei minimi e quello che riguarda la riduzione dei termini per l'adeguamento dei meccanismi della scala mobile. A questo proposito facciamo presente, come già hanno fatto altri Gruppi politici che hanno firmato lo stesso ordine del giorno, la nostra volontà di definire rapidamente la questione perchè non si può lasciare che siano le categorie meno protette a sopportare il carico di una crisi che deve essere invece ripartito molto più equamente.

Un ultimo punto che non è stato possibile introdurre in questa legge riguarda il Servizio contributi agricoli unificati, una vecchia questione che si trascina da troppo tempo, che deve essere risolta con la liquidazione di questo ente e con l'attribuzione all'INPS delle competenze finora svolte dallo SCAU, in modo da porre termine a una conduzione che, se vogliamo essere ottimisti nella definizione (vedi l'ordine del giorno presentato dal senatore Romei e da me), è al limite della legittimità. Direi che questo limite si trova guardando dal di sotto e non dal di sopra. Pertanto anche su questo ribadiamo al Ministro qui presente il desiderio di affrontare questo argomento rapidamente. Un'occasione potrebbe essere quella costitui-

ta dall'esame dei provvedimenti sulla previdenza agricola che verranno in discussione molto presto nella 11ª Commissione del Senato.

Detto questo, ciò che ci porta a votare la legge sono gli elementi positivi in essa contenuti, come l'aumento del personale dell'INPS e l'incremento dei suoi beni strumentali che possono consentire un miglior lavoro e quindi uno snellimento della definizione delle pratiche pensionistiche, il che forma oggetto della prima parte del titolo del provvedimento, cioè « adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione ». Vi è poi la seconda parte, da non sottovalutare, a nostro parere, cioè « misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica ».

Tra queste vi è l'innalzamento del tetto delle pensioni che rappresenta un provvedimento di equità verso una categoria di persone tenuta fino ad oggi in condizione probabilmente di extracostituzionalità. Inoltre è una misura di adeguamento e di perequazione nei riguardi di altre persone che, a parità di condizioni occupazionali, ma dipendendo da enti pubblici, hanno potuto godere di un trattamento diverso, privilegiato rispetto a quello dei dipendenti del settore privato assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Infine, avviandomi rapidamente alla conclusione, devo dire che una delle ragioni, anche se non l'ultima, che ci spingono a votare questo provvedimento e a ritenerlo positivo è quella del prepensionamento che si inserisce in un momento di particolare crisi della nostra industria. Esso dà possibilità di rinnovare la manodopera andando incontro alle necessità dell'occupazione giovanile. Molte industrie in crisi in luogo di creare nuovi disoccupati possono, con l'anticipazione del pensionamento anticipato da quattro ad un anno a seconda delle singole situazioni, raggiungere senza alcuna perdita economica un razionale equilibrio. In questo modo si alleggerisce l'industria e si favorisce l'introduzione di leve giovani in un momento in cui la disoccupazione giovanile è, se non il principale problema, senz'altro

uno dei grossi problemi che affliggono il paese.

Per questo, signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo del Partito socialista, senza elevare grida trionfalistiche, ma conscio di aver collaborato con gli altri partiti della maggioranza ed anche con un certo lavoro svolto da qualche partito della minoranza, vota questo provvedimento con la convinzione che si tratti di un fatto positivo che si introduce nella nostra struttura previdenziale e che viene a migliorarla, come è necessario. (*Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra*).

C E N G A R L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E N G A R L E . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sento innanzi tutto il dovere di ringraziare i relatori, senatori Bombardieri e Saporito, e con essi i componenti del comitato ristretto, per il lungo, paziente lavoro svolto in tante sedute, dove, attraverso un serio confronto, si è giunti a formulare il testo del provvedimento al nostro esame, per la verità abbondantemente integrato nel corso di queste due giornate di dibattito. Desidero sottolineare anch'io la necessità, da tutti condivisa, che questo nostro modo di procedere non pregiudichi la tanto attesa riforma del sistema pensionistico, che ci auguriamo possa giungere al più presto al nostro esame, anche per evitarci il ricorso a proroghe, come quella da noi concessa il 18 dicembre dello scorso anno.

Il disegno di legge, che stiamo per approvare, si propone lo snellimento delle procedure previste per la concessione delle pensioni INPS. Dare all'istituto mezzi e sedi più adeguate è una necessità da tutti riconosciuta. Così come si è convenuto sull'opportunità di adeguare gli organici, con le assunzioni degli idonei a precedenti concorsi e con l'assunzione di nuovo personale, il tutto con una previsione di un afflusso di 9.000 unità. Do atto alla maggioranza dei dipendenti dell'INPS di compiere con serietà il pro-

prio dovere, ma queste assunzioni, a mio avviso, non risolvono il problema, se non vi sarà anche una maggiore produttività ed un maggiore impegno da parte di tutti coloro che operano all'interno dell'INPS. Abbiamo indici di produttività che variano da sede a sede in modo incredibile. Si vada alla ricerca delle cause per eliminarle, colpendo, se necessario, assenteismo e scarso rendimento. Questo chiediamo al nuovo presidente dell'istituto, al consiglio d'amministrazione, agli organi preposti al buon funzionamento dell'istituto, che amministra soldi dei lavoratori e che quindi deve essere sensibile alle esigenze di un corretto e omogeneo modo di operare.

Un altro punto saliente del provvedimento è quello relativo al miglioramento dei minimi di pensione. Gli aumenti concessi sono modesti, ma vogliono essere un riconoscimento delle necessità di chi deve vivere con basse pensioni.

Non si poteva, evidentemente, aggiornare il tetto di coloro che godono di una pensione elevata, trascurando gli ultimi, quelli che ricevono a malapena il minimo vitale. Operando ai due livelli, minimi e massimi, abbiamo inteso aggiornare, sia pure con ritardo, le pensioni alla svalutazione, che resta pur sempre la grande rapinatrice di salari, ma soprattutto di pensioni.

Colgo l'occasione per dire che ogni azione, tendente a combattere l'inflazione, compresa, se necessario, quella della revisione dei meccanismi della scala mobile, troverà i senatori democristiani pronti ad affrontare il problema, che se non si risolve con rapidità e coraggio rischia di vanificare le conquiste dei lavoratori e di tutta la collettività, realizzatesi in questi ultimi periodi.

Altro problema che con questo disegno di legge abbiamo cercato di risolvere è quello relativo al prepensionamento. Ci siamo fatti carico, per onorarli, signor Ministro, degli accordi intervenuti tra Governo e sindacati, tendenti a favorire l'esodo di personale esuberante per aziende o settori in crisi. Si tratta di una norma limitata nel tempo e circoscritta a precisi casi, al fine di evitare abusi o errate interpretazioni. Non si tratta di una nuova 336, che ha provocato le con-

seguenze che tutti conosciamo, ma di una normativa che va applicata con criteri rigidi ed il massimo di severità, se non vogliamo cadere in contraddizione con la riforma delle pensioni, che giustamente tende ad allineare l'età pensionabile a quella in atto negli altri paesi europei.

Signor Ministro, onorevole colleghi, ho ritenuto di soffermare la mia attenzione sui tre punti salienti del provvedimento senza per questo sottovalutare l'importanza delle altre norme, quali il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di cassa integrazione superiori ai 36 mesi, la proroga del concesso e delle gestioni commissariali e soprattutto le disposizioni relative allo snellimento delle pratiche per la corresponsione delle pensioni. Per quanto riguarda il nuovo articolo 2, che prevede la costituzione della delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione del trattamento del personale degli enti pubblici, ritengo necessario precisare che l'intesa raggiunta sui sei membri rappresentanti delle categorie degli enti pubblici prevede che tra di essi debba essere assicurata la presenza del settore della ricerca scientifica.

Siamo convinti di aver fatto un buon lavoro, anche se alcune legittime richieste dei pensionati (trimestralizzazione della scala mobile, riconoscimento concreto per chi ha più di 15 anni di contribuzione, eccetera), stante l'attuale situazione economica, non hanno potuto essere accolte. Ci auguriamo che ciò possa avvenire quanto prima, anche perchè se è vero che dopo il 23 novembre siamo tutti più poveri, è altrettanto vero che occorre operare con severità, perchè le maggiori entrate di cui lo Stato ha bisogno per fronteggiare l'emergenza non siano solo i lavoratori dipendenti o i pensionati a fornirle. Certo, siamo tutti chiamati al dovere della solidarietà verso chi ha più bisogno, come hanno sostenuto i colleghi Romei e Borzi, ma è giusto che ognuno partecipi a questa solidarietà a seconda delle sue possibilità. Non ci nascondiamo che il problema dell'adeguamento e dell'omogeneizzazione delle pensioni va affrontato con serietà e senza spirito punitivo nel nome di un falso egualitarismo, proprio per eliminare la sel-

va delle pensioni che è figlia della giungla delle retribuzioni. Così come dobbiamo affrontare con impegno e serietà il grosso problema delle pensioni di invalidità, come stiamo facendo con il disegno di legge n. 464 perchè non possiamo assistere impassibili al fatto che le pensioni di invalidità siano superiori a quelle di vecchiaia e che ciò si verifichi in modo particolare nelle zone scarsamente industrializzate. Dobbiamo saper operare perchè la dovuta assistenza non sia confusa con la previdenza, che deve restare ancorata a precise norme ed a reali contribuzioni. Questo discorso vale in modo particolare per quanto attiene alla previdenza in agricoltura.

In questo contesto e con questi impegni, noi senatori democratici cristiani esprimiamo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge convinti che esso costituisca un ulteriore passo avanti verso un sistema pensionistico chiaro, moderno e rispondente alle attese dei lavoratori. (*Applausi dal centro*).

C O N T I P E R S I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T I P E R S I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito socialista democratico italiano esprime assenso positivo a questo disegno di legge che è inteso all'adozione di misure urgenti dirette allo snellimento delle procedure per la liquidazione delle pensioni e al conseguimento di una maggiore efficienza e tempestività da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il ministro Foschi, nel suo intervento di ieri sera, molto opportunamente ha affermato che questo disegno di legge ha un carattere propedeutico alla riforma del sistema pensionistico. Siamo perfettamente d'accordo ed aggiungiamo che questo è un provvedimento di notevole importanza che fa seguito al

disposto legislativo n. 33 del 1980 e che precede — direi naturalmente — l'imminente discussione della proposta di legge in esame alla Camera dei deputati.

Ma questo disegno di legge che è attualmente al nostro esame già racchiude ed anticipa in alcune norme questa riforma intesa al raggiungimento di due obiettivi fondamentali: primo, l'introduzione di norme unificanti nel sistema pensionistico e previdenziale dei lavoratori dipendenti; secondo, il raggiungimento di un equilibrio economico finanziario delle diverse gestioni pensionistiche previdenziali da attuarsi con equità e salvaguardando nello stesso tempo le conquiste dei lavoratori. È questo un ruolo importante che deve essere svolto dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale. Da qui l'introduzione di norme contenute in questo provvedimento, che renderanno più efficiente e funzionale detto ente. E a tal riguardo si sono giustamente tenuti nella dovuta considerazione alcuni dei numerosi problemi del personale: carenza impressionante negli organici e problema relativo al trattamento economico e normativo. È questo uno dei nodi da sciogliere definitivamente per un sicuro recupero della funzionalità dell'istituto stesso. Abbiamo presentato un ordine del giorno che impegna il Governo in una azione veramente riformatrice e profondamente innovativa, intesa anche ad un pronto recupero della pensione in termini economici, attraverso la richiesta di revisione dei meccanismi di indicizzazione delle retribuzioni e delle pensioni, allo scopo di pervenire all'allineamento della periodicità della scala mobile dei pensionati a quella dei lavoratori in attività. Ribadiamo il nostro convincimento che alcuni positivi traguardi vengono raggiunti con questa legge, che è premessa indispensabile per avviare concretamente la riforma pensionistica nel nostro paese: riforma che sarà completata con la normativa attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento e che tra poco sarà presentata al nostro responsabile esame. Le categorie dei lavoratori interessati aspettano con ansia questo provvedimento. Il nostro voto è favorevole. (*Applausi*).

F A S S I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, già intervenendo nella discussione generale avevo dichiarato che nel suo complesso il disegno di legge proposto ci trovava d'accordo su alcuni punti, vorrei dire su parecchi punti. Ed ora, anche se i pochi emendamenti che ho ritenuto mio dovere presentare non sono stati accolti (ormai ci sono abituato, ma ritengo che gli emendamenti, anche se respinti, servano a futura memoria; penso ad esempio al nostro emendamento all'articolo 2 per tutte le implicazioni che porta con sé), desidero annunciare che il voto liberale sarà pur tuttavia un voto critico ma favorevole.

Che il sistema pensionistico sia caratterizzato da gravi disfunzioni che incidono senza dubbio negativamente sulla qualità della vita di una vasta categoria di cittadini è arcinoto, come altrettanto noto è che queste disfunzioni sono sia di ordine funzionale sia di ordine finanziario; disfunzioni soprattutto che traggono la loro origine e dalla selva di norme stratificatesi negli anni e dalle gravi disparità di trattamento, a parità di condizioni, tra categorie diverse di lavoratori, e infine da una troppo lunga serie di concessioni di carattere assistenziale, di cui certamente non faccio colpa a questo Governo, in particolare per quanto concerne il campo delle pensioni di invalidità, come ho già rilevato nell'illustrare uno dei miei emendamenti. Proprio per questi motivi, onorevole Presidente, anche noi liberali abbiamo presentato in Parlamento — al momento presso l'altro ramo, ma sarà presentata anche in Senato — una proposta di legge in proposito allo scopo di contribuire anche noi a mettere ordine in una tale intricata materia, restituire certezza al sistema previdenziale, eliminare le citate disparità, rendere trasparente e socialmente motivato l'apporto dei fondi statali al sistema previdenziale, creare infine le condizioni per lo sviluppo di una ampia previdenza integrativa di tipo volontaristico. L'adeguamento delle struttu-

re e delle procedure e le misure urgenti che stiamo votando non sono certo tutto ciò che noi abbiamo elencato, ma possono essere (lo diceva anche il collega senatore Conti Persini che mi ha preceduto) un serio avvio; almeno ci auguriamo che lo sia. Proprio perchè ne rileviamo responsabilmente l'assoluta, impellente, inderogabile necessità, nè vogliamo essere d'intralcio alla legge stessa, ma anzi favorirne la sollecita approvazione per contribuire così all'indispensabile snellimento delle pratiche, tenendo infine conto che sostanzialmente anche alcune delle nostre proposte sono state sia pure parzialmente accolte nella legge (come l'aumento del tetto, per cui chiedevamo che si arrivasse a 25 milioni e che comunque è stato aumentato fino a 18, e altre nostre proposte, vedi età pensionabile, che anche se non inserite sono state accolte come raccomandazioni in vista della più ampia legge di riforma previdenziale), proprio per tali ragioni, per l'importanza della legge e soprattutto per la sua urgenza, daremo il nostro voto. Sarà un voto critico, ho detto, ma sarà un voto favorevole.

B R E Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E Z Z I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della Sinistra indipendente vuole riaffermare con questa dichiarazione di voto la sua volontà di provvedere a tutto quanto concerne il mondo del lavoro, il benessere e la tutela dei lavoratori. La pensione è un aspetto importante e delicato di tale problematica. Infatti il distacco dal proprio ruolo di fatica e di impegno, dai colleghi e da compiti di più o meno alta responsabilità assolti per anni, è senza dubbio un trauma. Cerchiamo almeno di aiutare chi deve sopportarlo, facendoglielo superare con la sicurezza di un assegno decoroso, consegnato tempestivamente e con sollecitudine.

Detto questo però, dobbiamo subito aggiungere che fino ad oggi i provvedimenti in materia nonchè il funzionamento delle

strutture previdenziali sono stati gli uni frammentari e l'altro assai lento. Tutto questo rivela indubbiamente colpe e carenze. Non sono stati compiuti gli atti legislativi ed amministrativi necessari e pertinenti, ovvero si è affrontato il tema secondo un'ottica settoriale o corporativa. Con la legge oggi in votazione qualche passo avanti viene di certo compiuto, ma essa è solamente propedeutica, soprattutto nel testo qui approvato. Negli articoli via via votati non sono stati accolti o sono stati respinti dalla maggioranza vari emendamenti che, invece, erano stati proposti da altri e convincentemente documentati ed illustrati. Erano emendamenti qualificanti, come mostrerebbero numerosi esempi che si potrebbero citare. Valgano almeno i casi clamorosi del negato aumento del minimo pensionabile, tenacemente avversato, e l'altro caso del mantenimento in vita di enti inutili o clientelari.

Ecco la ragione per la quale, in definitiva, il nostro Gruppo non darà un voto favorevole alla legge, ma si asterrà. Tale atteggiamento di astensione, che non è aprioristicamente preclusivo ma sospensivo, vuole essere il segno della grande attenzione che la Sinistra indipendente pone alle questioni attinenti al settore del lavoro. Inoltre vuole servire da pungolo affinché altre disposizioni vengano decise al più presto e siano efficaci e funzionali. Ma la nostra astensione vuole indicare anche e soprattutto il disappunto per una mancata intesa fra le parti politiche su alcuni aspetti da noi ritenuti essenziali. Mi auguro che il nostro comportamento serva a richiamare ciascuno e tutti alle proprie gravi responsabilità verso il paese e la classe lavoratrice. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

C A Z Z A T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A Z Z A T O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dopo la discussione generale che si è svolta sul disegno di legge unificato su cui l'Assemblea è chiamata ad esprimere il suo voto finale,

il Gruppo comunista denuncia le responsabilità politiche del Governo e dei partiti della maggioranza per non avere consentito al Parlamento di approvare la legge di riordino del sistema previdenziale, malgrado i ripetuti voti del Parlamento e le sollecitazioni del movimento sindacale perchè ciò avvenisse entro il 1980.

Abbiamo anche espresso la riconferma di un giudizio negativo nei confronti del Governo perchè, oltre alle contraddizioni interne che si manifestano nella posizione dei ministri e sottosegretari, vi sono contraddizioni palesi anche tra i partiti che lo sostengono. Tutto ciò viene confermato dal fatto che questo Governo non è stato in grado di definire una scelta di politica previdenziale e presentarsi al Parlamento. È avvenuto invece il contrario: il Governo si è assentato da quasi tutte le riunioni della sottocommissione della Camera dei deputati a cui era stato affidato il compito di tentare di unificare in un unico testo i disegni di legge di riforma del sistema previdenziale presentati.

Nel corso della discussione, abbiamo posto alcuni quesiti al Governo perchè ci dicesse, nella replica, a che punto stanno le cose relative alla riforma previdenziale, per sapere se esiste una scelta di politica previdenziale da parte del Governo che superi gli attuali contrasti; in caso affermativo, volevamo sapere quali impegni il Governo è in grado di assumere sui tempi per l'approvazione della legge di riforma. A questi nostri precisi quesiti il Governo non ha risposto nella sua replica e quindi non è stato in grado di dare al Senato la necessaria garanzia richiesta.

Una serie di emendamenti presentati dal Governo e dai partiti della maggioranza fanno accrescere in noi i dubbi sull'esistenza di una volontà politica del Governo e della maggioranza di procedere con la speditezza necessaria sulla via della riforma del sistema previdenziale nel suo insieme. Su tali questioni è mancato anche il parere dei relatori.

Ciò premesso, ci si può domandare: gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista non contribuiscono ad uno svuotamen-

to dei disegni di legge di riforma presentati all'altro ramo del Parlamento? Il 1980 è passato senza che si stabilissero le dovute garanzie per procedere verso una riforma, nemmeno per le questioni più urgenti e di grande portata sociale, per cui il Gruppo comunista non poteva restare a guardare e questo è il motivo della presentazione dei nostri emendamenti, come quello sulle 500 unità proposte di ex dipendenti dell'INPS, e non solo allo scopo di affrontare i problemi, in molte province totalmente bloccati, della ricongiunzione: infatti la presenza in determinate zone di personale specializzato e qualificato avrebbe contribuito alla preparazione tecnico-professionale dei giovani che saranno impegnati nelle varie attività. Ma questa nostra proposta è stata respinta con una motivazione — permettetemi la franchezza — infantile dal punto di vista politico, che non trova una motivazione reale di fronte al fatto che l'Istituto nazionale della previdenza sociale si trova oggi nell'impossibilità di dare una risposta a centinaia di migliaia di lavoratori in attesa di ricongiunzione e quindi di collocarsi in pensione con i diritti maturati.

Avevamo presentato alcuni altri emendamenti sui quali sorvolo. Quello più importante era l'emendamento sostitutivo all'articolo 13 con il quale si proponeva (in attesa della riforma che si trova nell'altro ramo del Parlamento dove, come al Senato, il nostro Gruppo ha presentato tali proposte) di elevare a una percentuale più alta del salario medio dell'industria, al 33 per cento, il minimo di pensione dei lavoratori portando il tetto a 18.600.000 a decorrere dal 1° gennaio 1980. La stessa risposta ritorna sempre stancamente in ogni circostanza quando si tratta di affrontare problemi che investono un certo strato sociale della nostra popolazione concentrata nel Mezzogiorno.

Intervenendo nel dibattito generale posi un quesito, ma su questo argomento il Governo non ha dato alcuna risposta. Com'è possibile parlare di miglioramenti di minimi di pensione nelle proposte che voi ci formulate? Dove stanno i miglioramenti che i pensionati andranno a percepire? Collega Romèi, vada in Calabria a discutere queste co-

se con i lavoratori calabresi! I miglioramenti che percepiranno a decorrere dal 1981 sono prodotti dall'aumento del costo della vita del 1979. Questa è la realtà della situazione. Quando voi respingete una proposta mediatrice formulata nel corso del dibattito da parte del Gruppo comunista, tendente a ridurre al 50 per cento la spesa, dando decorrenza al provvedimento dei minimi più elevati dal 1° luglio, a questo punto ci poniamo la seguente domanda: esiste una volontà politica di affrontare questo problema? I fatti ci confermano ancora una volta che questa volontà politica non esiste nell'ambito della maggioranza dove si è parlato di sfida alla proposta del Partito comunista. Chi al posto del 33 per cento contenuto nella nostra proposta avrebbe chiesto il 35 per cento, chi avrebbe chiesto come elemento pregiudiziale la trimestralizzazione della scala mobile, ma alla conclusione dei fatti voi darete ai pensionati minimi, fortemente presenti nell'Italia meridionale, 1.500 lire di aumento al mese, onorevole Castelli. Questa è la realtà. Inoltre, non accettando la proposta comunista che unificava, con decorrenza 1° gennaio 1980, l'elevamento della quota precedente da 12 milioni e 600 mila a 18 milioni e 600 mila, avete precluso a queste categorie che andranno in pensione prossimamente la possibilità di poter beneficiare dell'elevamento del nuovo tetto.

Circa l'altro emendamento che avevamo presentato all'articolo 21, concernente il condono, ho già avuto modo di spiegare che, avendo respinto questo gruppo di provvedimenti che avevamo proposto, avete determinato certamente uno schieramento ben definito dimostrando di non avere nemmeno la capacità di intuito sul piano politico per determinate aperture. Altro che confronto e dialettica politica e democratica! È sui fatti reali che occorre misurarsi. Ma quando siamo arrivati a fatti reali ci siamo trovati di fronte a un tipo di schieramento che ha respinto in blocco gli emendamenti di carattere sociale, di carattere economico, di carattere civile che avevamo proposto.

In questa situazione, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, avendo il Governo e la maggioranza respinto

questo gruppo di provvedimenti (anche se occorre considerare che nel provvedimento nel suo complesso sono state trasferite proposte che provengono dal nostro disegno di legge n. 925, quello sul prepensionamento e sull'aumento del personale, per soddisfare le esigenze dell'istituto di previdenza), non possiamo esprimere, onorevoli colleghi, voto favorevole sull'intero provvedimento. Il nostro sarà un voto di astensione e incalzeremo il Governo e la maggioranza — è bene che lo sappia — perchè si avvii rapidamente la discussione sul riordino del sistema previdenziale. Questo faremo nell'altro ramo del Parlamento e nel paese, convinti come siamo che nella situazione italiana non è possibile continuare anche nel campo della previdenza sociale con la politica dei tamponamenti nel momento in cui si aprono delle falle. Occorre la riforma e per questo il Gruppo comunista continuerà la sua battaglia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

M I T R O T T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I. Signor Presidente, ligo ai doveri dell'Aula e interpersonali, cercherò di comprimere al meglio, con i limiti della mia capacità, quanto mi propongo di argomentare a suffragio di una dichiarazione di voto. Dirò subito, per chiarezza di intenti, che la mia parte politica esprime un voto di astensione nei confronti del provvedimento in esame. Mi periterò di argomentare, a supporto di questa astensione, estrapolando argomentazioni dal dibattito o da riferimenti certificabili.

Debbo innanzitutto osservare come caratteristica preminente del provvedimento del quale si è testè concluso l'esame siano due direttrici: quella che persegue un adeguamento delle strutture e quella che tende a dare un significato sociale alla normativa con l'intervento dello Stato. Su entrambi i binari si è mossa anche la mia parte politica proponendo emendamenti a una traduzione normativa (da parte dei proponen-

ti) che si mostrava carente rispetto ai propositi che ho testé ricordato. In questo ambito, ad esempio, abbiamo proposto l'emendamento 2.0.4 con il quale chiedevamo la detassazione IRPEF per gli aumenti di retribuzione; il diniego che l'Assemblea ha mosso a tale nostra proposta ci lascia sconcerati in quanto in altra occasione legislativa, che pure dovrà passare in questa Aula, si ha contezza di come tale orientamento non sia solo della mia parte politica, ma anche dei presentatori del disegno di legge n. 520 i quali propongono appunto che « a decorrere dal 1° giugno 1969, le indennità di buona uscita corrisposte e da corrispondere al personale di cui al primo comma, cessato dal servizio, siano esenti da qualunque imposta ». Quindi la nostra non era una bestemmia sul piano normativo, ma una linea di tendenza che il riferimento che ho citato ora in Aula dichiara acquisita anche in altre posizioni politiche.

Sempre sul binario, che ho testé identificato, di una qualificazione e di un significato sociali della normativa, abbiamo inteso riportare in altri emendamenti lo spirito della norma su attestazioni più chiare, come nel caso dell'emendamento 5.0.1, con il quale intendevamo sancire nel disegno di legge il principio di un diritto alla pensione autonoma, in assonanza anche con quanto reiteravamo al successivo emendamento 5.0.3.

Riteniamo peraltro di particolare rilievo sociale la perequazione degli effetti della legge n. 336 anche per l'impiego privato: in tal senso avevamo formulato degli emendamenti che sono stati anch'essi disattesi.

Non mi attarderò a sottolineare il significato di queste nostre proposte avendolo fatto al momento dell'illustrazione degli emendamenti. Di analoga pregnanza erano anche altri emendamenti. Voglio richiamare in particolare brevemente quello all'articolo 8, che concerne la diversificazione del sistema di esazione. Su questo punto non sono mancate le denunce delle paurose carenze che la normativa al varo offriva ad una analisi corretta; carenze che non hanno mosso con sufficiente interesse il legislatore ver-

so le osservazioni che abbiamo esposto in Aula.

Ne voglio aggiungere una soltanto per averla colta dagli organi di stampa pochi minuti prima dell'apertura del dibattito che si sta esaurendo. Dal « Giornale d'Italia » di quest'oggi, leggo: « 2.000.000 di conti correnti sono bloccati alle poste di Roma. Le nuove procedure di lavorazione introdotte di recente allungano notevolmente i tempi per ogni operazione tanto da portare all'accumulo di 2.000.000 di versamenti per parecchie decine di miliardi di lire ».

Ebbene, lo Stato italiano e per esso il Parlamento e per esso in modo specifico l'Aula di palazzo Madama quest'oggi stanno varando una normativa che tende a sovraccaricare ulteriormente un settore che è nelle condizioni che ho testé denunciato. Chi ha, con leggerezza, sostenuto tesi in contrapposizione alle argomentazioni che abbiamo cercato di certificare a quest'Aula, ovviamente se ne assumerà le responsabilità di fronte ad un'opinione pubblica che, siamo certi, è sempre più attenta nei riguardi di fenomeni di cattiva gestione della cosa pubblica.

Altro significato sociale noi abbiamo voluto dare alla nostra proposta con gli emendamenti 11.0.4 e 11.0.5 afferenti il parastato e con l'emendamento 11.7, relativo al pensionamento anticipato, anche perchè intendevamo correlare questo ultimo intervento emendativo con una attuabilità della legge 285 che è rimasta praticamente inoperante, sul piano dell'intervento, in quanto non si sono realizzate quelle condizioni collaterali che potevano offrire sbocco risolutivo alle norme stesse della legge 285.

Infine, con l'emendamento 13.4 relativo ai massimali della retribuzione annua, noi avevamo inteso quanto meno riportare, in termini di realtà, i riferimenti normativi già varati dal legislatore in passato. Non intendevamo aggiungere niente. La nostra proposta non realizzava superfetazioni normative clientelari, non intendeva fornire agevolazioni, ma solo perequare alcuni valori nell'ottica di un corretto adeguamento degli importi già fissati in relazione ai tempi trascorsi ed alla svalutazione sofferta dalle

retribuzioni. Di fronte a tutto questo abbiamo dovuto lamentare la sordità di un'Aula già programmata a livello partitico ed indirizzata verso finalizzazioni che hanno travalicato un esame oggettivo e sereno delle condizioni che dovevano essere poste alla base dei convincimenti di ciascuno.

Devo amaramente rilevare come, con tali nostre considerazioni, mi è possibile quest'oggi, in un intervento pur breve e succinto di dichiarazione di voto, riprendere quello che può ritenersi un processo al Parlamento intentato sulle colonne di un quotidiano dal vice presidente dell'INPS Domenico Mirone. Dobbiamo forse al bagaglio di esperienze di questo funzionario dello Stato o forse all'empito di sincerità di questo funzionario una lucidità di analisi e di chiarezza di indicazioni di cause che suonano come processo al Parlamento. Infatti in questa intervista si constata che « l'ente INPS, così com'è, non può funzionare » e inoltre, in relazione a condizioni specifiche migliorative, quali erano nell'attesa del provvedimento all'esame che stiamo varando, il dottor Mirone ha detto testualmente: « Non credo che per effetto di queste norme la situazione possa rapidamente e radicalmente modificarsi ». Quindi crollano, sulla scorta di una esperienza specifica di un responsabile di settore, le rosee previsioni con cui si è tentato di supportare un dettato normativo che ha offerto il fianco alle critiche che abbiamo inteso portare avanti a livello dibattimentale. Aggiunge inoltre il dottor Mirone che « l'attuale è una situazione che non si modifica dall'oggi al domani e che occorrono grandi sforzi per aggiustamenti graduali ». L'assonanza di queste dichiarazioni con quanto da noi esternato mi sembra solare per cui ogni altro richiamo è superfluo.

Sempre in relazione ai problemi che sono da affrontare per la riorganizzazione dell'INPS, il dottor Mirone ha osservato che essi « hanno, sì, carattere oggettivo, ma tra essi si annidano anche quelli relativi al fattore umano ». Ed il fattore umano mi sembra che abbia formato oggetto di richiamo unicamente da parte mia nell'intervento in discussione generale ed ha procurato, peral-

tro, un commento da parte del relatore che tendeva a minimizzare quanto da me osservato.

Vedo ripreso da fonte autorevole e qualificata lo spirito che ha mosso la mia osservazione e non devo fare altro che rimandare il relatore a meditare su queste dichiarazioni.

Sempre riferendomi alle considerazioni che il dottor Mirone, vice presidente dell'INPS, ha inteso rilasciare alla stampa, devo dire come da parte sua si riconosca una « vischiosità notevole » all'interno dell'INPS e come sia vivo in lui il « pessimismo della ragione ». Se queste sensazioni e questi sentimenti, che sono del vice presidente dell'INPS, fossero stati colti da un'analisi attenta della realtà INPS, ritengo che il dettato normativo che ormai stiamo licenziando avrebbe dovuto necessariamente subire una revisione significativa della portata delle proprie indicazioni. Peraltro, in considerazione di quella che è la giungla normativa, che pure è stata denunciata dalla mia parte politica, il dottor Mirone ha dichiarato che « la produzione a getto continuo di norme previdenziali è un dato di fatto, ma non è tanto la quantità che preoccupa quanto la contraddittorietà, la mutevolezza delle regolamentazioni e sovente la loro scarsa chiarezza. Ciò produce « dice il dottore Mirone » disfunzioni e mette in crisi la gestione dell'Istituto, generando ritardi e inefficienze ».

Siamo a livello di articolazione della condanna del Parlamento e ritengo che un Parlamento che conservi per sé la sensibilità di una critica democratica debba porsi di fronte a queste osservazioni e a queste denunce con uno spirito quanto meno di giustificazione stante l'opinione pubblica che è rappresentata dalle dichiarazioni del dottor Mirone.

Di fronte a uno stato di cose che io mi sono solo peritato di riprendere — non fosse altro perchè l'ho ritrovato in assonanza con lo spirito degli interventi da noi articolati a livello di discussione generale e di presentazione di emendamenti — e sulla scorta di queste considerazioni non posso

non confermare un voto di astensione della mia parte politica per le notevoli perplessità che tale stato di cose ingenera.

Meriterebbe infine un commento esplicativo la posizione da noi assunta nei confronti degli enti di patronato. Ho richiamato delle sentenze ed una situazione di contraddittorietà legislativa che peraltro è stata certificata anche dal dottor Mirone. Lo emendamento passato in quest'Aula tende a dare il carattere di contentino a quanti hanno patito l'insulto di un licenziamento maturato da una legge protettiva di un certo tipo di reato all'interno di queste organizzazioni.

Noi abbiamo denunciato, in sede di varo della legge n. 112 del 1980, tale stato di cose; abbiamo avuto il piacere di vedere che la magistratura ha accolto la nostra denuncia, articolando su di essa una propria sentenza; mi riferisco alla Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, udienza del 27 marzo 1980. Abbiamo avuto il piacere di notare come questa Corte ha ripreso le argomentazioni dei colleghi senatori Pistolese e Marchio nell'articolare una sentenza che praticamente condannava la contraddittorietà di un prodotto legislativo che non aveva abrogato le norme preesistenti e contraddittorie con lo spirito della nuova norma.

Presidenza del presidente FANFANI

(Segue MITROTTI). A questa sentenza ha fatto seguito un rinvio, per motivi di incostituzionalità, della legge n. 112 del 1980 alla Corte costituzionale e quindi si è aperta la possibilità per un esame allargato di una problematica che poteva trovare in questa occasione quanto meno una interpretazione oggettiva di quelle norme che avevano dato adito ad interpretazioni diversificate. Questo non c'è stato e questo accresce i motivi di perplessità della mia parte politica che appunto non ha avvertito la possibilità oggettiva di dare il proprio assenso ad un emendamento che era di rimedio contingente e non di chiarificazione sostanziale dei casi denunciati.

Abbiamo anche sollevato il problema relativo agli anziani che si può riconnettere alla materia esaminata. Il nostro suggerimento, che peraltro coglieva suggerimenti raccolti tra i legittimi destinatari del provvedimento, tendeva ad accrescere le possibilità di permanenza nel mondo del lavoro a richiesta degli interessati; e questo non per un appesantimento dei processi produttivi, ma perchè con la permanenza sul posto di lavoro si potesse far maturare il diritto alla pensione in maniera tale da non realizzare sperequazioni forzose. Anche questa solleci-

tazione è stata disattesa dagli onorevoli colleghi dei partiti di maggioranza ed anche da questa considerazione noi traiamo motivo per consolidarci su una posizione di astensione.

Le considerazioni potrebbero ancora dilagare e scendere ancor più nel dettaglio ma la doverosità del rispetto dei tempi assegnati per Regolamento e il piacere di corrispondere ad una attesa altrettanto legittima degli onorevoli colleghi mi pone nelle condizioni di concludere, ringraziandoli della cortese attenzione.

M I N E O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I N E O. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per quanto emerso dalla discussione al Senato del disegno di legge che riassume varie iniziative legislative che pongono una serie di misure finalizzate a rimuovere alcuni ostacoli che hanno impedito un più agevole funzionamento dell'INPS e che certamente mirano a ridurre il disagio esistente nell'opinione pubblica per quanto riguarda l'erogazione delle

prestazioni pensionistiche da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare dell'INPS, il Partito repubblicano italiano dichiara che darà il suo voto favorevole.

Dall'esame delle norme approvate ci pare necessario sottolineare semplicemente due aspetti fondamentali. Il primo è quello che riguarda la messa a disposizione degli enti del parastato di strumenti giuridici necessari per risolvere la questione del personale e della categoria direttiva del personale tecnico. Questo è un problema che ha avuto eco anche in quest'Aula, che condiziona in modo determinante la funzionalità degli enti e la cui soluzione costituisce per tutti un dovere politico per salvaguardare l'operatività degli enti stessi. La soluzione trovata non è forse la migliore, ma occorre dire che al momento appare la più realistica. Il secondo aspetto, dal rilievo politico più netto, è quello relativo alla rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione. Vero è che con l'approvazione del disegno di legge non si è ancora raggiunto un minimo vitale, ma lo stesso rappresenta pur sempre nelle attuali condizioni del paese uno sforzo per venire incontro, nei limiti del possibile, alle esigenze reali dei pensionati. A questo riguardo assume particolare valore l'impegno delle forze politiche della maggioranza di affrontare il problema del possibile, migliore, graduale adeguamento del coefficiente di valutazione delle pensioni minime in rapporto al salario medio di fatto degli operai dell'industria e alla parificazione di tutti i minimi di pensione nell'ambito di una politica complessiva da gestire secondo linee compatibili con il programma triennale e con l'obiettivo di conseguire l'eliminazione di sprequazioni e anomalie del sistema in una manovra complessiva e razionale di più ampio respiro.

Ancora una volta, nel dichiarare il voto favorevole, il Partito repubblicano fa appello alle forze politiche perchè quanto prima si affronti con decisione il problema più ampio della riforma di tutto il sistema pensionistico: da un lato per dare maggiore certezza al mondo del lavoro, dall'altro per ricondurre i molteplici sistemi previdenziali a criteri di razionale omogeneità.

La riforma del sistema previdenziale all'ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento è compito che deve vedere impegnate tutte le forze democratiche nell'interesse generale del paese e non può formare oggetto di strumentalizzazione o di difesa corporativa di interessi di gruppi.

La riforma del sistema non potrà certamente essere indolore per tutti nè può limitarsi ad un semplice aggiustamento di norme spesso palesemente ingiuste. Occorre che le forze politiche si pongano come obiettivo la creazione di un sistema nuovo che abbia strumenti efficienti di governo della spesa in relazione alla evoluzione dell'economia nazionale.

Come è possibile non porre mano in modo deciso ad un sistema che produrrà, secondo le previsioni del solo INPS, fra tre anni un deficit di oltre 35.000 miliardi? È un compito arduo che occorre affrontare con il massimo di coesione e di impegno tra le forze politiche democratiche nell'interesse non di singole categorie bensì della collettività nazionale.

Con questo appello a tutte le forze democratiche, riconfermiamo in questa sede il voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi dal centro-sinistra*).

S A P O R I T O, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O, *relatore*. Signor Presidente, mi permetto di sottoporre all'Assemblea la seguente proposta di coordinamento riferita all'articolo aggiuntivo 22.0.7:

Nell'emendamento 22.0.7, alla fine del primo periodo, inserire le parole: « che comunque non potrà essere prorogato oltre il 30 novembre 1981 ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la proposta di coordinamento. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 » (1224)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 ».

Avverto che da parte dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini è stata proposta la questione pregiudiziale, con i seguenti documenti:

Il Senato,

riunito per approvare il disegno di legge n. 1224, concernente « Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 »;

ritenuto che il disegno di legge n. 1224 contiene disposizioni in contrasto con la Costituzione della Repubblica; che tale contrasto si manifesta chiaramente nella violazione del principio della libertà personale dei cittadini; che infatti il « fermo di polizia » o « di sicurezza », cioè il fermo per motivi diversi dall'assicurazione dell'imputato o indiziato alla giustizia, viola l'articolo 13 della Costituzione il quale al terzo comma consente in casi eccezionali provvedimenti restrittivi provvisori ad opera delle autorità di pubblica sicurezza, ma solo in sostituzione dei poteri altrimenti spettanti alla Magistratura ed in vista e con il controllo della successiva convalida da parte di questa, il che non è concepibile se non

nell'ambito dei casi e delle finalità in cui la Magistratura stessa può disporre la restrizione;

ritenuto inoltre che nell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, non vi è individuazione dei casi eccezionali di necessità ed urgenza nei quali può essere operato il fermo; che tale mancata indicazione viola l'articolo 13 della Costituzione che consente che si possa fare temporanea eccezione alla riserva di giurisdizione, ma solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, i quali devono essere indicati tassativamente dalla legge; il che significa che al legislatore ordinario è consentito ed imposto in alcune situazioni di attenuare la garanzia, purchè si faccia carico di non lasciare nel vago la casistica della eccezionalità e della urgenza, al fine di evitare che, in pratica, il principio fondamentale sia svuotato di ogni contenuto e purchè quindi determini ed indichi espressamente quali siano le situazioni nelle quali la normativa limitatrice potrà e dovrà operare;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge n. 1224.

1. SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Il Senato,

riunito per approvare il disegno di legge n. 1224, concernente « Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 »;

considerato che, al di là della questione della libertà personale — che è fondamentale in questa sede, ma che non è l'unico parametro di riferimento — vi è quella del mutamento della stessa funzione giurisdizionale, nel momento in cui, attraverso la logica dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, si capovolgono, di fatto, gli ordinari rapporti che esistono tra magistratura e polizia, facendo di-

venire, anche formalmente, la funzione giurisdizionale ausiliaria di quella di polizia; che infatti il citato articolo 6 prevede il fermo per fatti che non costituiscono reato e che quindi al magistrato sono assegnate funzioni che non hanno nulla a che vedere con quelle della magistratura mentre la Costituzione dà la garanzia di riportare alla sede naturale l'accertamento di quelle attività che il magistrato può svolgere nella sua normale funzione: accertamento della correttezza dell'azione vicaria della polizia; che quindi il citato articolo 6 ribalta tale garanzia trasformando con un espediente il magistrato stesso in poliziotto, facendolo elemento di una funzione che è di polizia;

considerato dunque che in questo senso ben più che la violazione di una singola norma della Costituzione, per quanto importante e significativa, si realizza un mutamento di un regime di rapporti stabilito all'interno della Costituzione;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge n. 1224.

2. SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Il Senato,

riunito per approvare il disegno di legge n. 1224, concernente « Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 »;

considerato che il decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, riguarda la materia penale e di restrizione della libertà personale e viola perciò il principio di stretta legalità enunciato dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che dice espressamente che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso; che infatti tale principio — noto come principio della riserva assoluta di legge in materia penale — va inteso con riferimento alla legge in senso formale cioè alla legge emanata dal Parlamento e che quindi è preclusa al potere esecutivo la potestà di legiferare in materia

penale e più in generale in tema di restrizione delle libertà fondamentali, prima di tutto della libertà personale dei cittadini;

considerato che tale principio fondamentale di civiltà giuridica costituisce la garanzia essenziale, democratica e di libertà del nostro ordinamento e che rappresenta da sempre momento distintivo dello stato di diritto, cioè di quel sistema istituzionale basato sulla predeterminazione e disciplina, attraverso la legge emanata dal Parlamento, di tutte le funzioni esecutive in tema di libertà personale, siano amministrative o di polizia e giudiziarie, ovvero sulla separazione dei poteri che vuole il Parlamento, espressione rappresentativa della sovranità popolare, come unico detentore del potere normativo in materia penale e di restrizione della libertà personale;

ritenuto che, ove tali principi potessero essere derogati dall'uso dei decreti-legge da parte del Governo in materia penale e di restrizione della libertà personale, ne risulterebbe sconvolta la fisionomia garantista della nostra democrazia, quale è stata configurata dalla Costituzione e che, d'altra parte, non può costituire precedente accettabile il fatto che già in passato il Governo abbia fatto ricorso alla decretazione d'urgenza in tale materia, in quanto ciò nulla toglie alla illegittimità costituzionale della forma del decreto-legge in materia penale e di restrizione della libertà personale;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge n. 1224.

3. SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Il Senato,

riunito per approvare il disegno di legge n. 1224, concernente « Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 »;

considerato che il decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, è stato emesso al di fuori dei casi e delle condizioni di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione

della Repubblica; che infatti il termine dell'applicazione del fermo era stabilito dallo stesso articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e che quindi tale termine era appunto noto da un anno;

considerato quindi che, non essendo nel frattempo mai venuta meno sostanzialmente l'iniziativa eversiva del terrorismo, cioè la causa che, ad avviso del Governo, giustificava e giustifica l'introduzione del « fermo di polizia » o « di sicurezza », l'esecutivo ha avuto tutto il tempo necessario per predisporre e presentare tempestivamente al Parlamento un disegno di legge;

considerato che non può essere accettabile ritenere che l'inefficienza e l'incapacità del Governo costituisca e concretizzi essa stessa il presupposto richiesto dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione (i casi straordinari di necessità e di urgenza) che consentono l'uso del decreto-legge;

ritenuto infine che quanto sopra detto è aggravato ulteriormente dalla circostanza che la proroga di due mesi prevista dal decreto-legge è stata successivamente portata ad un anno in sede di Commissione giustizia del Senato, proprio su iniziativa del Governo;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge n. 1224.

4. SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Il Senato,

riunito per approvare il disegno di legge n. 1224, concernente « Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 »;

considerato che l'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1980, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, estende le condizioni e gli ambiti di applicabilità del fermo al di fuori dell'articolo 5, comma c), della Convenzione europea

dei diritti dell'uomo (articolo 5: « Ogni persona ha il diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge »; comma c): « se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto davanti alla autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato e di fuggire dopo averlo commesso »), non essendo, tra l'altro, necessaria ai fini del fermo neppure la condizione, già censurabile, del sospetto;

considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 1973, richiamando l'articolo 11 della Costituzione, ha dichiarato la superiorità dei trattati europei rispetto alle leggi ordinarie e che quindi è manifesta la violazione dell'articolo 11 della Costituzione;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge n. 1224.

5. SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

Il Senato,

riunito per approvare il disegno di legge n. 1224, concernente « Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 »;

ritenuto che il disegno di legge n. 1224 sia in aperto contrasto con le finalità dichiarate in quanto il « fermo di polizia » o « di sicurezza », oltre ad essere palesemente incostituzionale, è inutilizzabile e inutilizzato, come testimonia la relazione presentata alla Camera dal Ministro dell'interno, per colpire i veri terroristi, mentre in realtà è utilizzabile solo per fini inconfessabili e in contrasto con i più elementari principi di civiltà giuridica, come quelli di legittimare pratiche di violenza da parte delle forze di polizia, e di estendere oltre ogni limite la logica del sospetto nei confronti di cittadini considerati « pericolosi » per mo-

tivi politici, ideologici o sociali, e non per motivi giudiziari;

considerato che il decreto-legge n. 851 è mediocrementemente ispirato al solito criterio e alla pretesa di combattere il terrorismo con « leggi-simbolo », con « grida » di pura propaganda;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge n. 1224.

6. SPADACCIA, STANZANI GHEDINI

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Farò un'unica illustrazione. Abbiamo trattato, nelle nostre pregiudiziali di costituzionalità, riassunto e motivato quello che già nel corso della discussione sul decreto Cossiga era stato il complesso dei nostri argomenti tesi a contestare la legittimità costituzionale dell'articolo 6, di cui oggi si chiede la proroga. Non mi soffermerò su tutte le motivazioni di ciascuna delle nostre pregiudiziali di costituzionalità. Tratterò prevalentemente alcuni aspetti e profili limitandomi ad enunciare alcuni degli altri argomenti che concorrono ad escludere, a nostro avviso, la legittimità costituzionale del fermo di polizia così come è stato reintrodotta dal decreto Cossiga e di cui attualmente, con il nuovo decreto-legge del Governo Forlani, si chiede la proroga.

Il primo aspetto di costituzionalità che intendo trattare riguarda il conflitto, per me evidente e che del resto ha già costituito oggetto di confronto e di discussione con il relatore e con i sostenitori del decreto Cossiga, dell'articolo 6 del decreto stesso con l'articolo 13 della Costituzione.

Credo che la lettura dell'articolo 13, la lettura degli atti del costituente e delle sentenze della Corte costituzionale dimostrino inconfutabilmente che questo articolo rappresenta una rottura nella politica costituzionale, seguita in questo campo, sia pure attraverso lacerazioni e contraddizioni, per un trentennio dalla Repubblica. L'articolo 13 della Costituzione è stato dibattuto appro-

fondatamente dalla Costituente. Sono andato a rileggere, e potete leggerli non solo negli atti della Costituente, ma anche in un fascicolo che la Camera dei deputati ha preparato, gli interventi di uomini come Mortati, Bettiol, Tupini, colleghi democristiani: ho riletto gli interventi di un costituzionalista come Mortati, di un penalista come Bettiol, vostro collega per più legislature, sui banchi del Parlamento repubblicano e sui testi di diritto penale su cui ci siamo formati. Ho riletto le dichiarazioni di un vecchio fondatore del Partito popolare come Tupini.

Certo rileggere gli atti della Costituente ed interpretarli ha un valore diverso se viene fatto in sede scientifica o giurisprudenziale o se viene fatto in sede legislativa. Altra cosa è quando ciò viene fatto da una corte di giustizia perchè in quella sede la rilettura degli atti del costituente al massimo può concorrere alla interpretazione della norma, può concorrere a definire per l'operatore del diritto la *ratio* di una norma. Lo stesso avviene in sede scientifica o dottrina. Altro è invece quando questa rilettura avviene ad opera del legislatore. « Ri-leggere, ri-pensare » gli atti del costituente non vuol dire allora compiere una mera operazione interpretativa, di ermeneutica giuridica, ma significa chiamare in causa la responsabilità del legislatore nel processo involutivo o evolutivo degli istituti giuridici a cui presiede; significa chiamare in causa la memoria storica dei suoi precedenti, delle sue scelte, delle sue responsabilità, memoria tanto più rilevante perchè ciò che rileggiamo è il più importante dei precedenti e riguarda, in questo campo fondamentale, la più importante delle norme, la norma di riferimento per eccellenza, la norma costituzionale; in definitiva chiama in causa la politica costituzionale, una teoria di politica costituzionale, la coerenza costituzionale del legislatore *de iure condendo*.

È con lo stesso criterio, con la stessa attitudine che il legislatore deve rileggere, oltre gli atti del costituente, anche le sentenze della Corte costituzionale perchè questa opera con rigorosi criteri giurisdizionali ma è organo politico della Repubblica, cui la Costituzione ha assicurato funzioni di premi-

nenza nel sindacato di costituzionalità sulle leggi e ha voluto assicurare forte indipendenza rispetto agli altri organi e istituti dello Stato. Proprio per questo però è organo di politica costituzionale, nel senso che con criteri rigorosamente giurisdizionali detta, in maniera vincolante, immediatamente operativa, la politica costituzionale dello Stato.

Anche le sentenze della Corte costituzionale, su norme entrate in conflitto con l'articolo 13 della Costituzione, rappresentano per il legislatore che deve giudicare oggi della richiesta di proroga presentata dal Governo Forlani una lunga teoria di fatti; compongono anch'esse una memoria storica, formano anch'esse la tendenza evolutiva o involutiva di un istituto giuridico: sono memoria storica della Repubblica e quindi anche memoria storica nostra, del legislatore.

Abbiamo avuto invece su questo provvedimento così delicato che riguarda le libertà fondamentali dei cittadini, in queste Aule, difese d'ufficio della pretesa costituzionalità del fermo di polizia, fondate su interpretazioni formalistiche sia della norma della Costituzione sia delle stesse sentenze della Corte costituzionale; interpretazioni formalistiche che sono pur sempre contestabili (se su di esse si fonda la richiesta di un avvocato o la sentenza di un giudice) quando non siano affiancate da altri criteri di interpretazione giuridica. Se sono contestabili per l'avvocato e per il giudice, a maggior ragione sono insufficienti per il legislatore; difese insufficienti, modeste e non umili della causa costituzionale che si vuole sostenere, quando il discorso viene affrontato, viene portato in Parlamento. Di ben altre difese politiche e giuridiche avrebbe avuto bisogno la difficile causa della legittimità costituzionale del fermo di polizia, in forze politiche, in senatori e deputati che, senza farsi condizionare da rispettive deformazioni o attitudini professionali, avessero avuto la consapevolezza che quello che stavano proponendo al Parlamento non costituiva un atto normale, di ordinaria amministrazione oppure un piccolo strappo ma una vera e propria svolta di politica costituzionale, in

una materia fondamentale che riguarda la libertà dei cittadini.

Così abbiamo avuto, in questa difesa d'ufficio della costituzionalità del fermo di polizia, una dimensione appiattita che ne ha annullato lo spessore, la dimensione, la prospettiva storica e politica e quindi in primo luogo ideale, in termini di valori e di civiltà giuridica, una alternativa di valori che dovevano essere assicurati a noi che avvertiamo la tesi della costituzionalità. Credo che viviamo tempi drammatici. Purtroppo viviamo anche tempi mediocri e rispetto agli atti parlamentari del passato (ho detto che intendo rileggere alcuni brani degli atti della Costituente: ma non mi riferisco soltanto agli atti parlamentari della Costituente, mi riferisco anche a quelli di molte legislature di questa Repubblica) ho la sensazione a volte che non produciamo atti parlamentari ma solo pagine di atti parlamentari.

La mediocrità non è un destino, è una scelta e con la nostra mediocrità noi scegliamo spesso di produrre la mediocrità dei tempi che viviamo o di contribuire in maniera determinante a produrla. Un esempio di questa mediocrità è proprio in questo modo surrettizio, banalmente formalistico con cui si sostiene sul piano giuridico questa misura, come se rientrasse nella normalità costituzionale, quasi fingendo che non si tratti, come si tratta, di una fondamentale svolta di politica costituzionale. E a questa dimessa difesa giuridica fa da singolare riscontro poi l'argomentazione forsennatamente autoritaria, a volte quasi forcaiole, con cui invece con altri argomenti storici e politici si difende da altri banchi questa stessa misura di polizia.

Un esempio di questa mediocrità è anche nel fatto che si reinserisce nel nostro ordinamento a pieno titolo questo istituto che ha riempito le cronache di polizia e giudiziarie di tristi tempi passati, ma lo si inserisce a termine, per la sola durata di un anno. Questo termine breve con cui il decreto Cossiga stabiliva la durata della norma era proprio giustificato (guarda caso, in contrasto con chi invece lo ritiene un fatto normale, un fatto banale, un fatto compreso tranquillamente nell'articolo 13 della

Costituzione) con l'estrema delicatezza dell'istituto. Ma scusate, se c'è un'estrema delicatezza dell'istituto che vi induce a considerarlo valido per un termine breve, come una misura provvisoria e non normale, questa è la conferma della eccezionalità, del fatto che non siamo nel campo della normalità costituzionale, ma siamo fuori, secondo me, non solo dall'articolo 13 della Costituzione, ma quanto meno dalla normalità che si esprime attraverso la continuità di una politica costituzionale.

È pertanto il Governo che, presentandolo a termine, lo considera eccezionale: lo considerano eccezionale le forze politiche, non solo quelle che lo avversano (non parlo solo di quelle che lo avversano con l'ostruzionismo dei radicali alla Camera, ma anche di altre); lo consideravano eccezionale i socialisti, su cui pure si reggeva il Governo Cossiga, che si affrettavano — primo firmatario Labriola — a presentare, poche settimane dopo l'approvazione del decreto Cossiga, un disegno di legge di modifica del decreto nel suo complesso, di cui però la parte fondamentale era proprio l'abolizione del fermo di polizia.

Poi passano mesi, passa quasi un anno, si arriva alla scadenza del termine, non si ha il coraggio ancora una volta di rendere definitivo questo istituto, ma si procede con una nuova proroga. Ci si presenta in Parlamento con una nuova proroga brevissima e poi, nella Commissione del Senato, questa proroga viene allungata.

Ma cosa significa questo? È questo un modo di comportarsi da governanti, da legislatori? Perché due sono le cose: siccome non siamo davanti a problemi di breve periodo, o questa misura, normale o eccezionale che sia, la si considera come una misura ordinaria che dobbiamo accettare, oppure non è lecito prenderci in giro e prendere in giro l'opinione pubblica, eludere un confronto a viso aperto, nelle diverse opzioni costituzionali, ideali, democratiche che portiamo in questo Parlamento, il confronto e lo scontro sulla realtà del problema che abbiamo davanti. Perché altrimenti, surrettiziamente, di proroga in proroga, di leggina in leggina, si finirà per apportare modifi-

cazioni gravi all'ordinamento senza nessun confronto democratico che soltanto i nostri ostruzionismi, le nostre battaglie isolate in Parlamento cercano in qualche modo di assicurare affinché al di fuori di queste Aule ci si renda conto della gravità di quello che sta accadendo.

E veniamo alla sostanza del problema: articolo 6 del decreto Cossiga e articolo 13 della Costituzione. Il relatore Coco è uno dei protagonisti della linea della normalità: nell'articolo 13 c'è tutto; si debbono prevedere delle tutele, delle guarentigie, ma il fermo di polizia è perfettamente costituzionale. Ma che questo non sia del tutto pacifico non sfugge al senatore Coco quando dice che la Costituzione « sconsiglia » l'istituto. Quindi questa volta anche un difensore d'ufficio del provvedimento è costretto ad ammettere quanto meno l'orientamento, la volontà di massima del costituente e a giungere alla conclusione che la Costituzione quanto meno « sconsiglia » il fermo di polizia. Ma la Costituzione consiglia e sconsiglia? Credo che la Costituzione statuisca o non statuisca, consenta o non consenta, preveda o non preveda una norma, non consiglia nè sconsiglia un provvedimento. Invece il relatore ricorre a questa delicata sottigliezza: la Costituzione « sconsiglia ». E aggiunge che, poichè sconsiglia, non proibisce. Io dico: poichè non prevede, non stabilisce un precetto, non lo consente, altrimenti avrebbe statuito, perchè la Costituzione non è un programma politico, ma è la carta fondamentale dei diritti della Repubblica.

È una delicata sottigliezza — mi perdoni il collega Coco — che è propria, in genere, dell'ipocrisia. Partirò, come ho detto, dalla lettura dell'articolo 13 della Costituzione. Vi è un primo comma: « La libertà personale è inviolabile ». Vi è poi un secondo comma: « Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ». Il terzo comma, che è quello in discussione, recita: « In casi eccezionali di necessità ed

urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto». Questo terzo comma conterrebbe il fermo di polizia. Se ne è discusso alla Costituente e ci sono stati emendamenti volti a introdurre esplicitamente, perchè il costituente, quando dibatteva, non prevedeva l'ipotesi di introduzioni surrrettizie di istituti, il fermo di polizia.

Non citerò Mortati, Bulloni e gli altri intervenuti, autorevoli o meno; citerò Bettiol il quale propose questo emendamento al primo comma: « la libertà personale è inviolabile » (è lo stesso testo e c'era l'unanimità della Costituente); al secondo comma propose: « nessuno può esserne privato, salvo il caso di flagranza di reato, se non per atto dell'autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge ». Quindi occorre un reato, occorre o la flagranza o un atto dell'autorità giudiziaria. Al terzo comma Bettiol insieme a Leone e a Meda prevede poi, in polemica con la formula proposta dal relatore Tupini, formula che ho appena letto e che passerà alla Costituente, il seguente testo: « Il fermo di polizia non è ammesso che per fondato sospetto di reato e di fuga. Il fermo e l'arresto di polizia non possono durare più di 48 ore ».

Quindi in polemica con la Commissione che aveva proposto il testo che è poi passato, Bettiol vuole prevedere espressamente il fermo di polizia, ma con una formula estremamente restrittiva, che limiti la sua possibilità al fondato sospetto di reato e a ipotesi di fuga. E lo sostiene con queste motivazioni: « Mi sono preoccupato » — dice Bettiol — « di espressamente richiamare nella Costituzione questo istituto il quale ormai esiste nella nostra prassi. Non è stata affatto una creazione ibrida o perniciosa del ventennio ma già esisteva prima che il fascismo venisse a travolgere le libertà fondamentali dell'individuo, come necessità concreta, pratica della società, come strumento di difesa per fermare, bloccare, colpire i più

pericolosi delinquenti. Mi pare che anche sul terreno costituzionale questo istituto debba ottenere un riconoscimento ed essere limitato anche in modo chiaro e preciso, nel senso che per il fermo di polizia sia necessario che sussista un fondato sospetto di reato e di fuga e non basta solo il sospetto di reato, nè è sufficiente il puro e semplice sospetto di fuga ». A lei, senatore Morlino, non sfuggiva la differenza che intercorre tra una « e » e una « o », che è stata la polemica che ha punteggiato il dibattito sui diversi articoli del decreto Cossiga. Come dicevo, non basta il semplice sospetto di reato nè è sufficiente il puro e semplice sospetto di fuga, ma debbono concorrere entrambi — « e », non « o » — perchè questo provvedimento possa essere preso dall'autorità di polizia. Naturalmente poi tanto il fermo quanto l'arresto di polizia non possono durare più di 48 ore.

Il sostenitore del fermo di polizia, nel momento stesso in cui in polemica col resto della Costituente chiedeva di introdurre questo istituto nella Costituzione, si preoccupava di alzare degli argini garantistici, cioè di limitare al massimo la possibilità del ricorso a questo istituto. Tupini risponde quindi a Bulloni (aveva presentato un testo assai simile a quello di Bettiol) con le seguenti argomentazioni: « Riprendendo in esame l'emendamento Bulloni, mi affretto a dire al collega che le idee in esso contenute non ci trovano sostanzialmente avversi, ma ritenevamo che il concetto espresso nel suo emendamento sia meglio formulato nell'articolo del progetto dove, quando si dice che non è ammessa alcuna forma di prevenzione e qualsiasi altra restrizione della libertà personale, intendiamo riferirci anche a quel fermo di polizia o arresto di polizia che non vorremmo nemmeno vedere onorato di menzione in un articolo della Costituzione, in quanto che ci basta, con termine più tecnico ed appropriato, comprendervi anche il fermo quando diciamo " detenzione o qualsiasi altra restrizione ". Quanto poi al resto dell'emendamento, faccio osservare all'onorevole Bulloni che in fondo la preoccupazione di cui è saturo tutto l'articolo del progetto è quella che io ho avuto l'onore di

svolgere poc'anzi e cioè di fissare dei punti fermi di garanzia della libertà del cittadino ».

Possono sembrare, rispetto a quelle pronunciate poco prima dalla chiarezza del linguaggio del penalista Bettiol, parole oscure, parole ambigue, parole che possono aprire la strada a interpretazioni divergenti e alla introduzione del fermo di polizia. Non è così. Tupini dice: « nessuna forma di prevenzione ». E conclude: « Ed è perciò che l'articolo del progetto fa continuo riferimento alla legge e alla autorità del magistrato »: alla legge e alla autorità del magistrato perchè la polizia rimanga, nella mente e nelle idee di Tupini e di Bettiol, organo ausiliario che agisce sotto la magistratura e non perchè diventi — come diventa nell'articolo 6 — essa, la magistratura, organo ausiliario della polizia come questo articolo tende a trasformarla.

Infatti ogni equivoco viene eliminato se, come è inevitabile e necessario, il comma terzo viene legato al comma secondo. Il comma terzo non è un articolo a se stante della Costituzione: è un comma che viene dopo gli altri due: « La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o di perquisizione, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria ».

Allora i casi di necessità e di urgenza, per di più indicati tassativamente dalla legge, in cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori (ma non vi dice nulla l'espressione « provvedimenti provvisori »?) che devono essere comunicati entro un certo numero di ore, quali sono, se non quei provvedimenti provvisori per i quali non si può attendere l'esame del magistrato, perchè può scappare il sospetto o perchè possono verificarsi altri fatti? Ma questo è il fermo giudiziario, nell'ambito della repressione dei reati. Questa norma non consente alcuna forma di reintroduzione del fermo di polizia, di sicurezza o di prevenzione nel nostro paese, a meno, appunto, che non si giochi sull'equivoco (ma non avete giocato sull'equivoco, perchè avete fatto la distinzione) di considerare il fermo di polizia come una forma di fermo giudiziario.

Così non è, perchè mentre altri provvedimenti legislativi presentati nei due decenni precedenti, con tentativi sempre sconfitti in questo Parlamento, di reintrodurre il fermo di polizia potevano giocare sull'equivoco, esplicitamente, a carte scoperte, il decreto Cossiga reintroduce la distinzione tra fermo giudiziario, previsto dall'articolo 7, e fermo di polizia, fermo di sicurezza, reintrodotta con l'articolo 6.

Su questo punto c'è una lunga teoria di sentenze della Corte costituzionale. Le potete leggere come volete, ma sta di fatto che noi abbiamo agito per dieci anni con una Costituzione che diceva una cosa e con leggi che dicevano altra cosa, che prevedevano il fermo di polizia, quel fermo di polizia che sappiamo benissimo come funzionava durante il regime fascista: il giorno prima di qualche manifestazione importante, a centinaia quelli che venivano considerati pericolosi per l'ordine pubblico del regime venivano presi e portati nelle camere di sicurezza. Per dieci anni circa abbiamo avuto in Italia una Costituzione che vietava il fermo di polizia e abbiamo avuto leggi che continuavano a prevederlo, magistrati che lo avallavano, organi di polizia che erano ancora in massima parte abituati alla prassi appresa e costruita durante il fascismo e che continuavano ad applicarla come durante il fascismo. Poi abbiamo avuto le prime sentenze della Corte costituzionale e abbiamo conosciuto il periodo in cui il fermo di polizia gradatamente veniva smantellato o veniva circoscritto perchè quello che non aveva fatto il Parlamento, cioè adeguare le sue leggi, i suoi codici alla Costituzione, cominciava a farlo la Corte costituzionale entrata in funzione con un ritardo di sette anni. E mentre il fermo di polizia cominciava a deperire abbiamo invece cominciato ad avere l'altro fenomeno che è stato anch'esso oggetto di ricorsi e di nuove sentenze della Corte costituzionale: quello che, venendo a mancare o venendo meno il fermo di sicurezza, si procedeva alle cambiali in bianco di tanti magistrati che firmavano in anticipo i fermi attuati dall'autorità di pubblica sicurezza. Erano fermi giudiziari, ma in realtà erano fermi di polizia che avevano l'avallo preventivo della

magistratura. E altre sentenze della Corte costituzionale successivamente hanno smantellato anche questo tipo di ambiguità che si era verificata nella prassi per il lento adeguamento delle leggi e delle istituzioni alla Costituzione e non perchè la Costituzione prevedesse o consentisse quella prassi. Tutt'altro; era contro la Costituzione ma perfino contro la legge, perfino contro il codice di procedura penale, ed era prassi denunciata in ogni sede scientifica, giurisprudenziale, politica. Ma perchè? Sappiamo tutti che il processo di costituzionalizzazione del paese, tutt'altro che compiuto, è avvenuto, fra mille contraddizioni, faticosamente: è stato lento, è stato un processo molto contrastato. Ma quella teoria di sentenze della Corte costituzionale segna i successivi, faticosi punti di passaggio di una politica costituzionale che dalla Corte costituzionale è rimbalzata sul Parlamento e sulle magistrature.

Oggi non potete venire a dire che questa politica costituzionale, questa lunga teoria di fatti e di sentenze non vada in quella direzione o possa consentire una interpretazione che porta a ritenere normalmente, pacificamente legittimo e costituzionale il fermo di polizia.

Questo quindi è l'argomento centrale sul quale si fonda la tesi della incostituzionalità. Continuo a dire che si è tentato, e con la nostra battaglia prima al Senato di due soli senatori e con l'ostruzionismo dello scorso anno alla Camera e con l'amplificazione che tentiamo di dare oggi, di gridare: guardate, operazioni di modifica costituzionale, o anche di politica costituzionale, si possono fare ma vanno fatte con altro spessore, altro coraggio, non con leggi a termine di un anno, non con decreto-legge di proroga e poi per inserire su una proroga un'altra proroga parlamentare come è avvenuto in Commissione al Senato o per venirci a ripresentare fra qualche mese una nuova proroga del fermo di polizia. Questo non è modo di agire nè da governanti, nè da legislatori seri. Questo non consente quel chiaro schieramento, quella chiara contrapposizione di schieramenti a cui ciascuno ha diritto.

Ma ci sono poi gli altri aspetti: i casi di eccezionale necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge. Ma siete riusciti a scrivere un articolo, colleghi del Governo e delle Commissioni, che è obbrobrioso! « Quando nel corso di operazioni di polizia e di sicurezza volte alla prevenzione di delitti se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere al fermo di persone nei cui confronti per il loro atteggiamento e in relazione alle circostanze di tempo e di luogo » — io vorrei sapere che significa — « si imponga la verifica della sussistenza di comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti alla commissione dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale ». La necessità e l'urgenza? Qui viene riportata pedissequamente la formula della Costituzione. La tassatività dei casi che devono essere previsti dalla legge? Questa è la vostra tassatività! Questa formula giuridica così astrusa, così folle io la contrappongo alla chiarezza delle parole che vi ho appena letto di Bettiol. Quelle erano norme del costituente, queste sono norme che escono da questi Parlamenti e da queste legislature perché quando si compiono operazioni di questo genere e non si ha il coraggio di compierle a viso aperto, si devono avviluppare di parole ambigue e di concetti confusi che devono essere i più contorti, i più fumosi, i meno chiari anche dal punto di vista della sintassi; non parlo solo della sintassi giuridica, ma anche soltanto, signor Presidente, della pura e semplice sintassi della nostra lingua.

È questo un secondo profilo di incostituzionalità: dove è la tassatività dei casi rigorosamente richiesti dalla Costituzione che devono essere previsti per legge? Dov'è la casistica che dovrebbe essere imposta dal requisito della tassatività?

C'è poi un altro profilo di incostituzionalità. Mi sono perfino stancato di affrontarli questi profili di incostituzionalità sui decreti-legge. Dove è la straordinaria necessità e urgenza che richiede la Costituzione e che dovrebbe giustificare il ricorso a questo de-

creto-legge in base all'articolo 77 della Carta costituzionale? Ma il Governo sapeva da un anno che veniva a scadenza il 31 dicembre 1980 questa norma del disegno di legge che ha convertito il decreto Cossiga. E qual è la straordinaria necessità ed urgenza? Dov'è? Nel fatto che qualche ministro o qualche presidente del Consiglio si sono dimenticati di questa scadenza che era prevista dalla legge e se ne sono ricordati all'ultimo minuto? Altro non riesco a vedere. E perchè allora tre mesi fa, all'atto della formazione del Governo Forlani, non c'è stata la presentazione di un disegno di legge ordinario che avrebbe immediatamente incardinato ed aperto il dibattito sulla proroga o magari sulla conferma definitiva del fermo di polizia? No, anche su questo piano delle procedure, ancora una volta calpestando l'articolo 7 della Costituzione, si sente il bisogno di ricorrere *in extremis*, l'ultimo giorno utile del 1980, al decreto-legge per la proroga.

Ci sono poi altri profili di incostituzionalità. In polemica con Morlino, con altri senatori, con un costituzionalista come Bonifacio io continuo a ritenere — sono un buon ascoltatore e vi assicuro, per quanto è possibile, anche un umile ascoltatore delle ragioni degli altri — che questa storia dei decreti-legge è estremamente delicata e grave, soprattutto grave perchè ormai non abbiamo più limiti. Il decreto-legge è una sorta di *omnibus* sul quale tutto può essere messo e tutto può essere trasportato abusivamente rispetto alla Costituzione. Non c'è nè nella teoria, nè nella dottrina, nè nella legge, nè nei regolamenti, nè tanto meno nella prassi alcuna delimitazione, per cui nell'*omnibus* ritroviamo tutto, dalla finanza locale a provvedimenti penali, ad altre questioni. Ma allora proprio per questo, perchè è diventato questa sorta di *omnibus* abusivo su cui tutto può passare, è legittimo l'interrogativo, quanto meno l'interrogativo, colleghi senatori, che problemi fondamentali che riguardano garanzie costituzionali del cittadino rientrino nella riserva di legge e che sia un cavillo formalistico quello di dire che il decreto-legge deve essere ratificato dal Parlamento e quindi può rientrare nella riserva di legge. Credo che la riserva di legge di cui parlano i costi-

tuenti debba invece prevedere anche il requisito della formalità della legge ordinaria soprattutto in materie riguardanti diritti fondamentali, costituzionali del cittadino e che ogni decisione in merito non possa essere affidata all'arbitrio dell'Esecutivo sia pure per i 60 giorni necessari alla ratifica del Parlamento.

C'è la Convenzione europea dei diritti dell'uomo a cui il nostro paese è vincolato. Se sarà il caso tornerò su questo aspetto, anche esso, secondo me, di natura costituzionale. C'è l'argomento trattato da Rodotà alla Camera dei deputati. Il fermo di polizia, con l'avallo assegnato all'autorità giudiziaria, incide sul sistema dei rapporti che la Costituzione ha stabilito tra magistratura e polizia, sicchè mentre la Costituzione prevede che la polizia sia l'organo ausiliario della magistratura, in questo caso si crea un rapporto esattamente opposto che costringe la magistratura a divenire un organo ausiliario della polizia.

Altri aspetti del problema sono stati trattati, ma non li richiamo limitandomi a fare alcune considerazioni di carattere generale. Credo sia mortificante, colleghi senatori di ogni parte politica — per questo non ho voluto rinunciare ad illustrare le pregiudiziali — che problemi del genere siano affrontati in questa Aula soltanto da due senatori. Non credo che in questo caso questo sia lo spartiacque: due senatori da un lato, tutti gli altri dall'altro. Saremmo veramente a mal partito se alcune magari contestabili preoccupazioni di costituzionalità fossero affidate ormai in questo Senato repubblicano soltanto a due persone.

Ho parlato di mediocrità. C'è un modo surrettizio di proporre svolte di politica costituzionale da parte dei Governi e dei partiti di maggioranza, ma c'è anche un procedere contraddittorio da parte di forze politiche che prima hanno votato a favore del decreto Cossiga dicendo che lo facevano per opporsi all'ostruzionismo radicale e che si riservavano di modificarlo, che poi hanno presentato proposte di legge per modificarlo ed addirittura hanno appoggiato i *referendum* per abrogarlo e che ora invece ci vengono a riproporre la proroga del fermo di polizia.

Come ci sono questi modi surrettizi di procedere da parte dei governi e contraddittori da parte di alcuni dei partiti della maggioranza, così c'è un modo corrivo, disattento da parte dell'opposizione rispetto a questi problemi soprattutto sotto il profilo della costituzionalità.

La questione che stiamo affrontando è un tema sul quale si può essere battuti o si può vincere, ma quello che dobbiamo al paese è la chiarezza delle posizioni politiche, soprattutto per quanto riguarda la costituzionalità, perchè il paese possa valutare, giudicare e domani scegliere.

Quello che rischia di uccidere la Repubblica, prima delle pallottole delle brigate rosse, è questa mancanza di chiarezza, questo modo contorto di procedere.

Come ritenevo doveroso proporre, in solidità, insieme al collega Stanzani, queste pregiudiziali di costituzionalità, così ritengo doveroso sottoporle al giudizio del Senato della Repubblica, pur lamentandomi che siano pregiudiziali solitarie. Avremmo potuto ritirarle se ce ne fosse stata una sola, di merito o pregiudiziale, con argomenti magari diversi dai nostri: non c'è stata, e quindi il nostro dovere è metterle in votazione.

P R E S I D E N T E . Ricordo che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo e per non più di dieci minuti.

P I E R A L L I . Domando di parlare a nome del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I E R A L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto il nostro Gruppo si accinge a condurre in questo dibattito parlamentare un'azione contro la proroga di un anno del fermo di polizia e per modificare il testo legislativo uscito dalla Commissione giustizia. Che il fermo di polizia si sia rivelato una norma inefficace lo dimostrano le relazioni, anche la più recente, inviate al Parlamento dal Ministro dell'interno. D'altra

parte il Governo non riuscirà, con la proroga del fermo di polizia, a far dimenticare agli italiani il comportamento arrendevole di fronte alle pretese dei terroristi durante il sequestro del giudice D'Urso. All'inefficienza e alla propaganda contrapporremo in questo dibattito proposte concrete di misure incisive nella lotta al terrorismo e alla criminalità.

Per quanto riguarda le pregiudiziali di incostituzionalità testè sollevate dai radicali, è sufficiente a determinare il nostro atteggiamento la loro provenienza (*commenti del senatore Stanzani Ghedini*): esse vengono proposte da parlamentari che, dietro una cortina di parole sulla legalità e la Costituzione, attuano comportamenti che violano la legalità repubblicana. Il richiamo alla Costituzione è svalutato in bocca a chi si fa altoparlante dei messaggi dei terroristi e a chi ha trattato con loro in proprio e per conto terzi. La giustificazione di aver assunto questi atteggiamenti con l'avallo sorridente di un Ministro del Governo della Repubblica non toglie nè diminuisce la gravità, anzi, se confermata, ne aggiunge e, poichè noi non diamo credito a nessuno degli attori della commedia degli inganni, votiamo contro le eccezioni di incostituzionalità. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

C O C O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O C O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sulla legittimità costituzionale del fermo introdotto all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, credo sia stato detto tutto e il contrario di tutto. Aggiungo perciò alcune osservazioni (che spero siano brevi) anche per rispetto formale alle eccezioni di incostituzionalità che sono state presentate, seguendo con la massima diligenza possibile le singole eccezioni a sostegno delle quali, credo, il senatore Spadaccia ha parlato, per così dire, globalmente.

Debbo fare una osservazione preliminare. Ringrazio il senatore Spadaccia per il tono che ha tenuto nei confronti della mia relazio-

ne. Però sull'espressione « difensore d'ufficio » debbo chiarire, per evitare ogni equivoco, che non sono affatto difensore di ufficio se con questa espressione si vuole insinuare che io difenderei questa norma anche se non ne fossi convinto. Io sono politicamente dell'opinione, come è stata la maggioranza della Commissione, che questa norma sia opportuna e quindi, per questo e soltanto per questo, la difendo.

Nulla dico sulle accuse, che sono state fatte, di avere elaborato un'interpretazione formalistica; anzi aggiungo che nell'esaminare le singole eccezioni di incostituzionalità apparirà formalista perchè il compito mio, e il compito soprattutto del Senato, è quello di accertare se sono fondate o meno le eccezioni di incostituzionalità che porterebbero al non passaggio agli articoli. Quindi non userò nè espressioni gratificanti, nè espressioni suggestionanti. Aggiungo che per sostenere l'incostituzionalità di una norma bisogna dimostrare il contrasto di questa disposizione con un preciso precetto della Costituzione. Se io ho parlato di una norma costituzionale che sconsiglierebbe questo fermo di polizia l'ho fatto non perchè sono arrivato alla conclusione che la norma sconsiglia, ma perchè, seguendo un discorso che è stato fatto nel precedente dibattito sull'articolo 6, ho detto — credo con la massima chiarezza — che l'espressione « la Costituzione sconsiglia », così come quella che parla genericamente di dubbi di costituzionalità, può essere apprezzabile ma, a lungo andare, è equivoca. Infatti, quando c'è un dubbio, questo alla fine deve essere sciolto, quando si individua un consiglio negativo bisogna vedere come questo consiglio negativo si traduce in precisi imperativi, in precisi divieti giuridici. E ho sostenuto che la Costituzione sconsiglia imponendo dei precisi limiti e delle precise direttive. Quindi quando si esamina la legittimità costituzionale dell'articolo 6 e quindi ora della proroga, bisogna analizzare se nella disposizione, della cui costituzionalità si discute, i precetti e le direttive della Costituzione siano stati rispettati o meno. Si può sostenere tutto (alcuni ritengono che il bello dell'interpretazione giuridica è che tutte le tesi sono possibili), ma non v'è dubbio che il

terzo comma dell'articolo 13 espressamente prevede questo istituto.

Ora, nella prima pregiudiziale di incostituzionalità, quella che porta il numero 1, sono avanzate due argomentazioni e non ho ben capito se si tratta di argomentazioni congiunte o se la seconda, quella che si legge nel terzo capoverso, è avanzata in subordine alla prima, quella che si legge nel secondo capoverso. Infatti nel primo capoverso si sostiene che il fermo, che la Costituzione ammette in casi eccezionali di necessità e di urgenza, debba essere soltanto il cosiddetto fermo giudiziario e non il fermo di prevenzione, cioè, per essere chiari, il fermo al quale la polizia può procedere soltanto dopo che sia stato commesso un reato per cercare le prove, per preparare il processo e la repressione penale. Questo si dice nella prima argomentazione, mentre nella seconda, superando tale obiezione, si asserisce che la norma in esame è contraria alla Costituzione perchè non si attiene all'obbligo di specificare per legge i casi eccezionali di necessità e di urgenza nei quali il fermo è possibile.

Ho ripetuto tante volte, perchè ho avuto l'onore di essere relatore l'anno scorso, quando si è discusso sulla conversione di quel decreto-legge, che l'interpretazione per cui il fermo di polizia è possibile solo come fermo giudiziario, cioè solo dopo che sia stato commesso un reato, per preparare la repressione penale, è una asserzione assolutamente priva di qualsiasi argomentazione che in qualche modo la sostenga. Si è osservato anzi — non vorrei dare a questa espressione una importanza maggiore di quella che ha, ma evidentemente anche essa ha un suo significato — che il terzo comma dell'articolo 13 parla di pubblica sicurezza e non di polizia giudiziaria, come il testo costituzionale fa altre volte quando si riferisce all'attività di polizia rivolta unicamente alla repressione penale e giudiziaria.

Debbo entrare nel merito della pregiudiziale n. 2 la quale, tradotta in termini meno suggestivi, porterebbe alla seguente conclusione: siccome l'articolo 13 vieta ogni intervento della polizia senza il controllo della magistratura — e questo opinione è di evidentissima correttezza, — ma

d'altra parte questo controllo potrebbe correttamente operare soltanto quando la polizia opera in funzione vicaria della funzione istituzionale della magistratura, consistente nell'accertamento giudiziario dei reati, noi saremmo l'unico Stato del mondo nel quale la polizia non può svolgere nessuna attività di prevenzione e non può fermare nessuna persona nell'ambito dell'attività di prevenzione o di ordine pubblico, ma potrebbe intervenire soltanto dopo che un delitto sia stato commesso.

Ritengo doveroso esplicitare quello che è detto in maniera implicita nella prima e nella seconda eccezione formulata dai radicali perchè, come giustamente diceva il senatore Spadaccia, queste cose le dobbiamo far conoscere al paese e dobbiamo dire al paese se la nostra Costituzione permette che la polizia svolga un'attività di prevenzione o se le interdice una qualsiasi attività di prevenzione, avvertendo però che chi, attraverso cavillosi artifici, arriva a questa conclusione, che fortunatamente è sbagliata, certamente svolge un'attività veramente efficace di propaganda contraria per togliere ogni credibilità alla Costituzione in un periodo in cui le istituzioni democratiche corrono tanti pericoli.

Inoltre è formulata una asserzione: si sostiene che in quest'articolo 6 non sono indicati per legge e tassativamente i casi di necessità e di urgenza che legittimano il fermo di polizia. L'abbiamo ripetuto innumerevoli volte e certo offendiamo le orecchie e l'intelligenza dei colleghi ripetendo sempre le stesse cose. Già l'originaria formulazione dell'articolo 6 condiziona il fermo di prevenzione alla presenza di atti preparatori che, intesi nel comune e corretto significato tecnico, indicano che si è già usciti dalla sfera della pura ideazione e progettazione. Dovevano quindi esserci atti e fatti obiettivamente rilevanti, anche se ancora precedenti la sfera tecnica del tentativo; vi dovevano essere indizi. Come preciserò in seguito, indizi è più di sospetti, e quindi vi è una ulteriore garanzia, come anche vi è l'indicazione dei delitti che debbono essere preparati perchè vi possa essere questo intervento della polizia.

Successivamente il Parlamento ha modificato la dizione letterale del testo, anche se

non ne ha alterato la sostanza normativa, con il consenso delle forze politiche che oggi si oppongono alla proroga, per meglio evidenziare il significato garantista e per meglio prevenire eventuali abusi.

Per quanto riguarda la pregiudiziale n. 3, in cui si asserisce, senza dimostrarlo, che il decreto-legge, nonostante la Costituzione dica esplicitamente « in forza di legge », non avrebbe tale forza per la determinazione di fattispecie penali, perchè queste potrebbero essere determinate soltanto con il procedimento di legge formale, si deve tecnicamente ribadire che per comune opinione della dottrina e della giurisprudenza l'espressione in esame attribuisce al decreto-legge la forza di legge sostanziale e formale e quindi il principio « nessuna pena senza legge » in ogni caso è pienamente rispettato.

Per quanto riguarda la pregiudiziale n. 4, devo dire che è più vaga perchè non credo che se ne possa dedurre una illegittimità costituzionale, anche se il collega Spadaccia sostiene che chi va in cerca dei precetti e dei divieti della Costituzione svolge una politica mediocre perchè si dovrebbe guardare alla suggestione delle parole. Qui si dice che la inefficienza del Governo è motivo di necessità e di urgenza. Non voglio ripetere quanto ho già detto nella relazione scritta — spero di non doverlo ripetere nel corso del dibattito — ma devo dire che questo decreto-legge se alcuni risultati ha avuto, sia pure difficili e precari, come tutti ammettono, nella lotta contro l'eversione, lascia che permangano esigenze di tutela dell'ordinamento democratico di fronte ad un'aggressione permanente e pericolosa della eversione armata. Non voglio aprire il discorso su chi favorisce volontariamente o involontariamente il perdurare della forza distruttiva dell'aggressione violenta contro lo Stato, ma essendo purtroppo vero che permane quest'esigenza eccezionale di difesa dell'istituzione perchè permane l'eccezionale aggressione, non possiamo giocare con le parole dicendo che è stata l'inefficienza del Governo ha favorire l'eversione armata.

Devo poi ringraziare i parlamentari radicali per quanto hanno scritto nella pregiudiziale n. 5 perchè per uno che è considerato

difensore di ufficio di un decreto-legge non c'è niente di meglio che il richiamo all'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo là dove dispone che nessuno può essere privato della libertà salvo che vi siano ragioni plausibili per ritenere necessario impedirgli un reato. Ebbene, la disposizione che dobbiamo prorogare rientra pienamente nel precetto dell'articolo 5, perchè appunto vuole impedire che si commettano alcuni gravissimi reati e perchè legittima il fermo quando vi è qualcosa di più del sospetto. Già l'indizio e le più significative garanzie del testo definitivo dell'articolo 6 indicano una corposa consistenza, qualche cosa che si avvicina alla prova che debbono essere commessi gravissimi reati. Ritengo quindi che quest'articolo 5 della Convenzione dei diritti dell'uomo sembra proprio prevedere in maniera più esplicita del terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione il fermo di prevenzione.

Per quanto riguarda poi la pregiudiziale numero 6, non mi pare che nella sostanza normativa essa valga qualche cosa, dal punto di vista del significato giuridico. Però, quando si asserisce che il fermo di prevenzione, come dovrebbe essere chiamato, non colpisce i veri terroristi, ma è utilizzabile solo per fini inconfessabili ed in contrasto con i più elementari principi di civiltà giuridica, come quelli di legittimare pratiche di violenza da parte delle forze di polizia, ebbene, bisognerebbe avere il dovere morale e politico di documentare le cose che si dicono. Infatti, quando ci informeranno che vi sono state delle violenze morali illegittime da parte delle forze di polizia, criticheremo questi comportamenti; ma fino a quando questo non è seriamente documentato, fino a quando si sostiene, al contrario, che questo fermo è stato scarsissimamente utilizzato — e non capisco come possa essere criticato negativamente il fatto che non venga utilizzato massicciamente uno strumento che per la Costituzione e la legge deve essere usato solo in casi eccezionali — dobbiamo censurare questo che è un linguaggio superficiale, offensivo, ma soprattutto gravemente destabilizzante della Costituzione e delle istituzioni democratiche, che è un linguaggio di demagogia. Eppure

oggi dovremmo aver compreso che mai come nell'esperienza italiana degli ultimi anni la demagogia è stata la nemica vera della democrazia. (*Applausi dal centro*).

Chiedo scusa se, dopo aver annunciato delle argomentazioni puramente tecniche, ho poi detto queste cose, ma per tutte queste ragioni chiedo il rigetto di tutte le eccezioni di costituzionalità e che si passi quindi alla discussione. (*Applausi dal centro*).

R O G N O N I, *ministro dell'interno*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O G N O N I, *ministro dell'interno*. Il Governo concorda con le argomentazioni svolte dal relatore, che ringrazio, e con la sua conclusione.

S P A D A C C I A. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Senatore Spadaccia, le faccio presente che sulla questione pregiudiziale, per la quale il Regolamento prevede una discussione limitata, non sono consentite dichiarazioni di voto.

Metto pertanto ai voti la questione pregiudiziale, proposta dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E iscritto a parlare il senatore Gozzini.
Ne ha facoltà.

G O Z Z I N I. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, comincerò con un po' di storia: dal voto di un anno fa, o poco più, sul decreto-legge di cui si è chiamati a prorogare la validità dell'articolo 6. Il nostro Gruppo votò contro l'articolo 6 e si astenne sul disegno di legge nel suo complesso. Successivamente alla Camera l'ostruzionismo radicale e la questione di fiducia posta dal Governo impedirono anche la discussione di ulteriori emendamenti al decreto stesso, anche all'articolo 6, dopo quelli che erano stati portati dal Senato.

In data 14 marzo dell'anno scorso veniva presentato, sempre alla Camera, un disegno di legge organico su tutta la materia del decreto-legge, con, in particolare, una riformulazione del fermo di polizia giudiziaria allargato ai delitti dell'articolo 165-ter e dell'articolo 416 del codice penale, che poteva consentire il perseguimento, almeno in parte, delle finalità del fermo di sicurezza, o di prevenzione, o di polizia.

Primo firmatario di questo disegno di legge era, ed è, l'onorevole Labriola, attualmente presidente del Gruppo dei deputati socialisti; c'era, c'è tra i firmatari l'onorevole Felisetti, altro socialista, attualmente presidente della Commissione giustizia della Camera. Il disegno di legge era firmato anche da deputati del Partito comunista, della sinistra indipendente e di altri Gruppi della sinistra. Di questo disegno di legge non è stata nemmeno avviata la discussione; eppure forse valeva la pena di riflettere su quel testo, in vista proprio della temporaneità (un anno) del fermo di prevenzione o di sicurezza o di polizia.

Ci si avvicina alla scadenza; questo Governo è nella pienezza dei suoi poteri già dalla fine di ottobre; potrebbe presentare un disegno di legge organico sulla materia: invece resta nell'incertezza, non ha una linea — si deve dire — e viene a creare la situazione di ritardo, di necessità e di urgenza, per cui ricorre di nuovo al decreto-legge. Se questo sia dovuto a negligenza, a disattenzione (non lo credo) o piuttosto, molto più fondatamente, a contrasti nella maggioranza, non rileva particolarmente: la sostanza non cambia.

Alla scadenza (15 dicembre) il Governo si presenta con un decreto-legge che proroga di sessanta giorni (la stessa durata costituzionale del decreto-legge) l'istituto. Si deve pensare che il Governo stesso ci crede poco, vi fa poco affidamento, non vuol puntare con ferma convinzione su questo istituto della lotta al terrorismo, ma mira piuttosto a una soluzione diversa: cerca soprattutto un accordo più vasto che consenta una sistemazione definitiva della materia stessa. La fretta con cui il decreto-legge è stato presentato è rivelata anche da un piccolo particolare (certo, modesto, d'accordo, ma significativo, perchè è un particolare che è un errore di fatto; non

voglio dire che si tratti di un falso, ma in sostanza lo è): infatti nella relazione con cui il Governo accompagna il decreto-legge si legge che « l'eccezionalità della predetta misura ha indotto il Parlamento a stabilire il termine di un anno per la durata dell'applicazione delle norme ».

No, non è il Parlamento, perchè è il testo originario governativo del decreto-legge che contiene la temporaneità di un anno e la relazione bimestrale. È il Governo che ha posto queste cautele per la delicatezza e l'eccezionalità, appunto, del fermo di polizia.

All'improvviso, in Commissione, il Governo presenta un emendamento che porta la proroga a un anno. L'eccezionale e il temporaneo diventano permanenti: purtroppo è un fatto che nel nostro paese e nelle nostre istituzioni si verifica spesso e non giova certo a quella che si dice la credibilità delle istituzioni stesse. Penso per esempio alla legge Reale: per lo meno in quest'Aula portammo fino in fondo la discussione della legge Reale-bis. Ci fu il referendum e la legge Reale è rimasta quella: approvata dal popolo, d'accordo, ma eravamo qui tutti d'accordo per cambiarla. Nella legge Reale-bis, vorrei ricordare, signor Presidente, colleghi, signori ministri, c'era quella nuova figura di reato degli atti preparatori che, con una certa titubanza o trepidazione, mi permisi in quest'Aula di difendere di fronte alla tanto maggiore esperienza dell'allora presidente della Commissione giustizia, senatore Viviani, che l'aveva vivacemente e violentemente attaccata. Penso che quella figura di reato potrebbe oggi offrire una soluzione positiva al problema che stiamo trattando.

La relazione del collega Coco è molto attenta e puntuale — salvo certe riserve cui accennerò — nel riferire all'Assemblea sulle ragioni dell'opposizione. Non sono d'accordo con lui quando parla di « preteso abuso dei decreti-legge », perchè purtroppo tale abuso è una *opinio communis* e una nota ricorrente della cronaca. Dice il collega Coco che il Governo ha fatto la proroga ad un anno su richiesta della maggioranza delle forze politiche. Credo che questo non si possa dire perchè a me, stando agli atti parlamentari nulla risulta in proposito. In Commissione giustizia i rappresentanti del Parti-

to socialista hanno taciuto, non sono intervenuti ed hanno votato a favore alla fine della discussione. Il senatore De Giuseppe, capogruppo della Democrazia cristiana, si dichiarò al termine del suo intervento favorevole ad eventuali modifiche circa la durata del termine che appariva troppo esigua. Quindi si deve dire che è il Governo che ha compiuto l'atto dell'emendamento che proroga da sessanta giorni ad un anno l'istituto del fermo. E proprio perchè il cambiamento è venuto inequivocabilmente dal Governo ed è un cambiamento politico sostanziale, come lo stesso relatore riconosce, mi pare che — me lo permetterete, colleghi, me lo permetterà, signor Presidente — come ipotesi teorica, come ipotesi da manuale, me ne rendo conto, sia possibile anche configurare una eventualità di conflitto tra Governo e Presidente della Repubblica, il quale ha firmato ed emanato il decreto-legge come gli fa obbligo l'articolo 87 della Costituzione e poi se lo vede cambiare profondamente dal Governo, non dal Parlamento (io mi auguro che il Parlamento non approvi il disegno di legge). Egli potrebbe anche decidere, nella sua prerogativa costituzionale, di non promulgare la legge di conversione e di rinviarla con un messaggio alle Camere.

Ma entriamo nel merito. Si dice: il terrorismo continua — eccome se continua, purtroppo! — il fermo è uno strumento necessario, chi si oppone al fermo è un alleato o comunque un indulgente con i terroristi. Noi disponiamo delle relazioni del ministro Rognoni che erano piuttosto in ritardo fino a ieri in quanto si fermavano al 15 di agosto (forse perchè in tempi di informatica e di elettronica nel nostro paese si adoperano ancora le poste, non so); ma devo dire che nelle ultime 24 ore ci sono state aggiornate completamente; di questo do atto e ringrazio. L'esame di queste relazioni ci dice intanto — concordo pienamente con il Ministro — che nessun abuso, nessuna controversia, è venuta fuori dall'uso che le forze dell'ordine hanno fatto dell'istituto. Fino alla relazione numero 3 si poteva notare anche un uso quantitativo decrescente dell'istituto, si poteva notare che il numero dei fermi convalidati tendeva ad identificarsi con il numero dei

fermi effettuati (oppure fermati e rilasciati già dalla stessa autorità di pubblica sicurezza); il che evidentemente è un fatto positivo.

Il problema è di qualità, come dice anche il relatore Coco nella sua relazione. E quando andiamo a vedere le motivazioni nelle prime quattro relazioni — mi pare di averle esaminate attentamente — noi vediamo che nelle motivazioni dei fermi non c'è nulla che abbia a che fare con il terrorismo, nè parole specifiche in tal senso ci sono nelle relazioni del Ministro. I fermi tramutati in arresto o in fermi di polizia giudiziaria hanno motivazioni abbastanza remote o comunque non immediatamente attinenti al terrorismo.

Nell'ultima relazione, quella che ho avuto un'ora fa ciclostilata dagli uffici del Senato, che ringrazio, le motivazioni cominciano a diventare un po' diverse. Si vede che abbastanza spesso i fermi possono collegarsi a sospetti di terrorismo. Leggo, ad esempio, la motivazione di un fermo del 30 ottobre 1980: « fermato nel corso di un servizio di pattugliamento notturno mentre si trovava nella stazione ferroviaria. Trovato in possesso di appunti, libri, lettere e corrispondenza epistolare con vari detenuti per reati di terrorismo. Pregiudicato, coniugato con una nota terrorista attualmente detenuta ». Durata del fermo: 43 ore. Rilasciato dall'ufficiale di pubblica sicurezza.

Qui è il punto: perchè anche i fermi convalidati dall'autorità giudiziaria si risolvono nella scarcerazione se non sono tramutati in arresto o in fermo di polizia giudiziaria ex articolo 238. Ci troviamo quindi di fronte a soggetti che vengono messi in prigione per 43 ore o più spesso per molto meno e che vengono poi rilasciati, al più schedati. D'altra parte sappiamo quanto sia difficile per la magistratura trovare le prove perchè siamo di fronte ad un terrorismo particolarmente agguerrito, ad una delinquenza anche tecnologicamente molto preparata. Ecco perchè, tra l'altro, il reato di atti preparatori a mio avviso oggi si giustificerebbe.

Se le cose stanno in questo modo, mettere in stretta correlazione il decreto-legge che stiamo discutendo, cioè l'istituto del fermo di polizia, e la lotta contro il terrorismo che ci trova tutti, o per lo meno nella grande

maggioranza, uniti e convinti, anche se le eccezioni purtroppo ci sono, è un'operazione che dobbiamo respingere perchè mistificante.

Un primo argomento è questo: mi sembra che più volte sia stata invocata la coesione nazionale tra le forze di Governo e le forze di opposizione. Ora, poichè è noto il convincimento tante volte sostenuto, reiterato, delle forze di opposizione, delle forze di sinistra, almeno di una parte di esse, che il fermo di polizia, così come è formulato, sia perlomeno discutibile, la ricerca della coesione, la volontà di coesione nazionale avrebbe richiesto un atteggiamento diverso, atteggiamento che forse poteva essere adombrato nel far coincidere la durata della proroga con i 60 giorni di durata del decreto-legge prima della sua conversione in legge. Questo poteva far adombrare l'intenzione del Governo di cercare un accordo anche con l'opposizione per trovare una formulazione che realizzasse l'unità delle forze politiche.

La proroga più lunga invece è la prova che questa coesione di fatto non interessa, non la si vuole trovare. Io mi domando cosa succederà se, come è possibile, il decreto decadrà per l'ostruzionismo radicale rinnovato alla Camera. Il Governo lo ripresenterà nello stesso testo, con la motivazione del terrorismo, anche se gli stessi colleghi liberali, Malagodi e Fassino, nel loro ordine del giorno, non considerano il fermo uno strumento « principale » della lotta contro il terrorismo? Io direi che è uno strumento del tutto secondario, marginale, del tutto inefficace.

Da questo punto di vista devo anche dire quanto sia stato paradossale quello che è avvenuto nella riunione dei capigruppo (il mio capogruppo mi ha raccontato stamane come è andata): le forze di opposizione — il capogruppo del Partito comunista e quello della sinistra indipendente — e il capogruppo repubblicano si sono trovati a sostenere l'opportunità di avviare stasera stessa la discussione di questo decreto-legge, mentre i capigruppo della maggioranza tendevano a spostarla alla settimana prossima.

A questo punto, la battaglia sul fermo di polizia diventa per la maggioranza una pura

battaglia di principio: il fermo di polizia sbandierato come un segno di volontà, di fermezza contro il terrorismo, là dove l'opposizione, non volendolo, opponendosi ad esso, darebbe segni di cedimento, di non determinazione. Credo che gli avvenimenti delle ultime settimane dimostrino quanto un'osservazione di questo genere sia senza fondamento, sia demagogica, di quella demagogia che giustamente — concordo totalmente con lui — il collega Coco poco fa condannava come la contraddizione e la morte della democrazia.

C'è poi un altro argomento. La revoca del fermo è chiesta dai terroristi e dunque non si deve concederla. Mi sembra un argomento rovesciato rispetto a quello usato, per giustificare la faccenda dell'Asinara, dal Governo. Mi pare sia stato l'onorevole Presidente del Consiglio alla Camera ad affermare che era pericoloso sospendere un provvedimento in presenza di ricatti e di minacce dei terroristi. Ebbene, l'opposizione dice: è pericoloso mantenere il fermo di polizia senza cercare una soluzione in avanti, una soluzione di coesione, di unità (non foss'altro perchè non giova alla coesione, all'unità) solo perchè i terroristi ne chiedono l'abolizione (è, mi pare, lo stesso argomento del Governo). Dov'è la coerenza?

Penso si debba chiedere al Governo di dimostrare la sua determinazione (di cui per molti lati — senza volontà polemica — abbiamo di che dubitare) nella lotta al terrorismo non tanto con il mantenimento di un istituto discusso, marginale, inefficace, come comprovano i dati dello stesso Governo, ma affrontando in modo risoluto ed efficiente i nodi reali della questione. Mi permetterò di segnalare almeno alcuni: la protezione seria dei rappresentanti dello Stato esposti in prima linea nella lotta contro il terrorismo (ho presentato un'interrogazione in questo senso e spero mi sia data sollecita risposta). La determinazione nella lotta al terrorismo la si manifesta applicando con il massimo rigore la legge nelle carceri. Di fronte a terroristi che dichiaratamente hanno assunto le carceri come centro della loro azione criminosa, di fronte ad affermazioni di questo genere, come negare che sussistano le situa-

zioni di eccezionale gravità previste dall'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario? Anche su questo, signor Ministro della giustizia, le ho rivolto un'interrogazione e attendo risposta, probabilmente martedì stesso. Mi riferisco all'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, che prevede i colloqui diretti e telefonici, la corrispondenza, l'informazione. Dobbiamo certo rimanere fedeli a quanto è scritto nell'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario, il trattamento dev'essere « conforme ad umanità », ma quando queste prerogative — i colloqui, la corrispondenza, l'informazione — sono usate direttamente per fini terroristici e non di risocializzazione, come vuole la legge, allora la sospensione di quelle prerogative per un tempo congruo e determinato è una manifestazione di rigore, di volontà seria, decisa, risoluta contro il terrorismo.

Ho proposto che la sospensione di quelle prerogative sia una pena accessoria irrogata dalla magistratura, da togliere immediatamente ai condannati che si dimostrino disponibili a collaborare con la magistratura. Abbiamo visto che nel decreto dell'anno scorso quello che ha funzionato sul serio sono stati i provvedimenti destinati ad alleggerire il peso gravante su chi a un certo momento si mostra « pentito » (pentito, veramente, è una categoria morale), su chi a un certo momento collabora con la magistratura per ostacolare, impedire o ridurre i reati terroristici.

Si tratta di impedire i collegamenti tra i terroristi in carcere e i terroristi in libertà. La sicurezza massima contro le evasioni, certo, è la condizione minima, ma dobbiamo anche impedire e reprimere la continuazione dei reati o la commissione di altri reati, come l'apologia e l'istigazione, in carcere, i comitati illegali, il concorso in piani terroristici di sequestro o di omicidio. Certamente è da lodare senza riserve l'iniziativa, in questo caso, della magistratura romana. Io credo — ed è questo un appello che rivolgo a tutti, anche a quelli che non ci cascano e che ci potrebbero cascare — che sia estremamente opportuno il controllo sul linguaggio. Non chiamiamoli mai detenuti politici: in Italia non ci sono detenuti politici! (*Generali applausi*). Non ci sono detnuti poli-

tici in Italia salvo per chi li proclama apertamente tali. Credo tutti voi abbiate letto oggi — ne risparmio la lettura — su una pagina de « La Repubblica » in neretto un manifesto attribuito al Partito radicale di Molfetta, se non sbaglio. Mi ha profondamente sdegnato perchè si dice che i terroristi sono un partito, un partito politico e quindi i detenuti sarebbero detenuti politici.

A questo punto diventa problematico anche il dialogo con una parte politica che osa sostenere un'impostazione del problema di questo genere. E io, immemore del Regolamento, non ricordando che sulle questioni pregiudiziali non ci sono dichiarazioni di voto, avrei voluto dire — lei mi permetterà di dirlo ora, signor Presidente — senza entrare nel merito delle pregiudiziali proposte e delle argomentazioni del senatore Spadaccia (non lo dico a nome del mio Gruppo: lei sa, signor Presidente, che è un Gruppo *sui generis*, per così dire, un Gruppo con le sue specificità e non ho avuto tempo di consultare tutti i colleghi, nè ho una delega in bianco), alcune delle quali non certo manifestamente infondate, che avrei votato contro le pregiudiziali proposte in quanto provenienti da una parte politica i cui atteggiamenti e le cui iniziative nei confronti del terrorismo (e anche di coloro che la pensano diversamente da loro) non possiamo in nessun modo condividere.

Per esplicitare questo accenno — credo sia bene dirlo — a coloro che non la pensano come loro, devo dare qui — questa volta credo sicuramente a nome dell'intero mio Gruppo — un'attestazione di solidarietà al senatore Valiani a cui va la nostra profonda deferenza per la sua vita e per il titolo per il quale è qui con noi. Noi possiamo dissentire da certe opinioni del senatore Valiani e magari anche, se egli me lo permette, dal tono col quale certe volte le sostiene, ma non possiamo assolutamente consentire e tollerare che a un uomo come il senatore Valiani siano rivolti gli insulti che, attraverso mezzi pubblici di comunicazione, gli sono stati rivolti negli ultimi giorni, negli ultimi tempi. (*Generali applausi*).

DE CAROLIS. Peggio: minacce!

G O Z Z I N I . Ho detto che non dobbiamo chiamarli detenuti politici o criminali politici. Dire questo naturalmente, come ho già detto in Commissione, non vuol dire che il terrorismo non costituisce per noi anche un problema politico nel senso che ne dobbiamo trarre non stimolo, ma rimprovero per i troppi ritardi, le troppe inadempienze, l'eccessiva perdita di credibilità dello Stato, in modo particolare per il ritardo nella riforma dell'amministrazione della giustizia.

Su questo e su molti altri punti la nostra disponibilità nella lotta al terrorismo è piena e assoluta. Sul fermo di polizia, istituto costituzionalmente discusso, non rilevante in base all'esperienza nella lotta al terrorismo, istituto che non giova alla coesione, anzi divide, istituto — sia detto tra parentesi — che ci è contestato anche da *Amnesty international* — e non possiamo giovarci di *Amnesty international* quando ci fa comodo e ignorarla quando non ci fa comodo — resta, per queste ragioni, la nostra opposizione. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Valiante. Ne ha facoltà.

V A L I A N T E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna in Parlamento, dopo un anno, il dibattito sul fermo di prevenzione. Le grandi emozioni non durano; infatti non è durata l'emozione suscitata dal decreto-legge del dicembre 1979 che istituiva il fermo e altri provvedimenti per la lotta contro il terrorismo, il decreto che provocò quell'imponente *filibustering* radicale alla Camera dei deputati. Durante quest'anno si è parlato non molto del fermo, quasi poco, a livello scientifico e a livello politico, forse in attesa degli effetti sperati. Sembrano delusi gli oppositori perchè non si sono verificati gli abusi e i guasti temuti; sembrano delusi gli stessi sostenitori perchè non si è fatto del fermo un uso più largo.

Anche dopo la proroga del mese scorso se ne è parlato abbastanza poco, forse perchè altri fatti emozionanti hanno tenuto banco, come il caso D'Urso e le sortite dei terroristi, forse anche perchè si è capito che le polemiche sul fermo di polizia sono scarsamente

recepite da un'opinione pubblica che è sempre più preoccupata dell'incalzare del fenomeno terroristico e della criminalità, forse soprattutto perchè ci sono stati altri motivi di polemica contro il Governo: perchè mi pare che l'avversione al fermo di polizia sia soprattutto avversione al Governo, un momento della lotta al Governo.

Vi sono certo oppositori convinti, specialmente tra gli studiosi; ma a questo proposito, con tutto il rispetto, mi sovviene l'affermazione di un grosso studioso, il David, che è uno dei più grossi comparatisti europei, il quale, esaminando la legislazione italiana, quella civilistica in modo particolare, ha sottolineato che essa è largamente dogmatica. E il dogmatismo, onorevoli colleghi, finisce per allontanare dalla realtà e per aiutare poco sul piano operativo.

Fino a che questa sera i radicali non hanno proposto ben sei questioni pregiudiziali attinenti la costituzionalità del fermo di polizia e di questo provvedimento in particolare, si è parlato dei problemi di costituzionalità quasi *en passant*. Strana questa iniziativa dei radicali sui temi di costituzionalità e soprattutto la proposizione di pregiudiziali che non furono poste espressamente neanche nel dibattito dell'anno passato, quando pure si discuteva il fermo di polizia, e forse non senza altrettanta preoccupazione per l'opportunità o comunque per la costituzionalità di altri provvedimenti contenuti nel decreto-legge.

In ogni caso tutte le obiezioni di natura costituzionale furono superate — anche se non fu posta una questione pregiudiziale — con il rigetto di emendamenti che pure erano stati motivati dalle esigenze di rispettare o comunque di meglio aderire alla norma costituzionale, ed altresì con l'approvazione di altri emendamenti riguardanti il fermo che indubbiamente lo hanno migliorato anche dal punto di vista dell'aderenza alle norme costituzionali.

Onorevoli colleghi, il fermo di sicurezza è stato in vigore per un anno senza dar luogo finora a questioni di costituzionalità. Sarebbe stata estremamente facile una denuncia per fermo arbitrario allo scopo di promuovere un giudizio di costituzionalità. Perfino

in sede scientifica i non pochi articoli che sono stati scritti sui provvedimenti del dicembre 1979 ne hanno in larga parte sottolineato la conformità alla Costituzione.

Già lo scorso anno, peraltro, giuristi inospettabili — parlo del professor Barile, del professor Bobbio, dell'avvocato Gatti — non dubitarono affatto della costituzionalità di questi provvedimenti e in modo particolare del fermo, pur auspicando che finisse la situazione di emergenza che li aveva resi necessari.

In relazione alla lunga dissertazione sul pensiero dei costituenti, che ha fatto in sede di pregiudiziale il senatore Spadaccia, mi permetto di riportarmi anch'io, spero con uguale attenzione ma forse con maggiore obiettività — anche se non voglio mancare di riguardo nei confronti del collega Spadaccia — all'atteggiamento dei nostri costituenti.

Il senatore Spadaccia si è dilettrato di raccogliere le dichiarazioni dei deputati Bettiol e Tupini in ordine al fermo; ma è incorso in un equivoco perchè Bettiol, anche se lo chiamava fermo di polizia, in effetti si riferiva al fermo giudiziario. Infatti il fermo che si riferisce alla commissione, sia pure soltanto sospettata, di un reato non è fermo di polizia, che per definizione è fermo di sicurezza, o meglio di prevenzione del reato, ma fermo giudiziario. Altri però, compreso l'onorevole Tupini e soprattutto colui che fu il relatore davanti alla Commissione dei 75, il nostro indimenticabile collega senatore Basso, parlarono del fermo di polizia come di un fermo di prevenzione, cioè come di un fermo che doveva essere adottato indipendentemente dalla commissione di reati. Si parlò in quella circostanza di misure restrittive della libertà personale, anche fuori dell'accertamento di un reato a carico di persone socialmente pericolose. Quando Basso concluse il suo lavoro davanti alla Commissione dei 75, sottolineò certo l'eccezionalità del comma terzo rispetto alla norma generale del comma secondo — e di questo siamo tutti convinti —, ma volle spiegare la necessità che gli organi di pubblica sicurezza avessero uno strumento per operare anche fuori dei casi di reato e precisò: « Non abbiamo soltanto fissato nella Costituzione

dei principi fondamentali, quali la necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria e la necessità di rispettare determinati termini, ma abbiamo fissato altresì qualcosa di nuovo, che cioè, non potendosi disconoscere il diritto della pubblica sicurezza di intervenire in determinati casi di necessità e di urgenza, debba esservi l'obbligo di deferimento all'autorità giudiziaria ».

Questa della lettura attenta dei lavori preparatori della Costituzione è certo una delle chiavi essenziali di interpretazione della norma costituzionale; non è la chiave determinante, ma è indubbiamente una chiave fondamentale.

Anche nella questione pregiudiziale n. 5 l'onorevole Spadaccia, facendo riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha subito un altro infortunio. Come ha ricordato il senatore Coco, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo riconosce senza possibilità di equivoco la legittimità, la liceità, vorrei dire, del fermo di polizia: « nessuno può essere privato della libertà salvo che nei seguenti casi (dice alla lettera c, numero 1, dell'articolo 5). . . se ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato ».

Il collega Spadaccia ha sottolineato che l'articolo 6 del decreto-legge del 1979, n. 625, estende le condizioni e gli ambiti di applicabilità del fermo perchè non ha ritenuto, tra l'altro, necessaria, ai fini del fermo, neppure la condizione già censurabile del sospetto.

A parte i rilievi del collega Coco, resta il fatto che il sospetto è ricordato dalla Convenzione dei diritti dell'uomo unicamente in relazione alla ipotesi di commissione di reati, mentre per ciò che riguarda la necessità di impedire di commettere un reato parla esclusivamente di « motivi fondati ».

A questo proposito desidero ricordare per accenno che un'altra convenzione internazionale ci lega, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata a New York in sede di ONU nel 1948, che, dopo aver ricordato che nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, aggiunge che « nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà ognuno deve essere sottoposto a quelle limitazioni stabilite dalla legge per assicurare il

rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale, in una società democratica ».

Questi riferimenti vogliono sottolineare che una lettura della norma costituzionale e della norma del decreto-legge del 1979, di cui si chiede oggi la proroga, che prescinde da queste chiavi, finisce per essere solamente retorica e populista.

Non ho bisogno di sottolineare quello che ha già detto il collega Coco sulla costituzionalità del provvedimento del 1979 e soprattutto come l'articolo 6 — ne ho parlato a lungo proprio in questa sede l'anno passato, durante il dibattito sulla conversione di quel decreto-legge — specifichi con chiarezza e tassatività i presupposti, le cause, le condizioni, le finalità del fermo di polizia.

Uno degli argomenti molto dibattuti in Commissione, che stasera è stato riproposto dai radicali in una questione di pregiudizialità — precisamente la questione pregiudiziale n. 4 — riguarda l'uso del decreto-legge in questo caso, con specifico riferimento a due circostanze particolari: il Governo aveva tempo per pensarci prima e la limitazione dei diritti di libertà non dovrebbe essere fatta per decreto-legge.

Sento di dovermi soffermare su questi due punti perchè sono suggestivi. Ammetto che si sarebbe potuto provvedere prima, senza cioè l'urgenza della scadenza del 17 dicembre, in modo da usare lo strumento ordinario del disegno di legge, che lo stesso Governo ha riconosciuto più conveniente. Tuttavia si potrebbe ricordare che veniamo fuori da una stagione politica veramente eccezionale: prima le elezioni del giugno scorso, poi la crisi di Governo; il Governo Forlani è in funzione soltanto dalla fine di ottobre e all'inizio del suo cammino ha dovuto affrontare i problemi del terremoto e ha dovuto anche superare il terremoto politico che ne è scaturito e le cui conseguenze continua a subire non meno gravemente delle conseguenze del sisma fisico.

Mi pare però importante che si sia potuto sperimentare l'istituto durante tutto l'anno della sua vigenza, in modo da essere oggi in condizione di pervenire a quelle conclusioni

definitive cui prima si è riferito il collega Gozzini.

Ma qui lasciatemi dire, onorevoli colleghi, che in questo nostro paese siamo purtroppo abituati a trascurare problemi che non ci toccano immediatamente e fra questi principalmente i problemi della giustizia, dell'ordinamento giudiziario, della magistratura.

Avendo l'esperienza di un certo numero di anni di attività parlamentare, credo di poter dire che abbiamo finito per considerare questi problemi come delle sovrastrutture (basti pensare al tempo scarsissimo che il Parlamento ha dedicato a questi problemi), salvo poi a scoprire tutti insieme sgomenti le deficienze del sistema giudiziario quando la criminalità e il terrorismo hanno approfittato delle nostre inadempienze.

Oggi continuiamo ad invocare da tutte le parti il nuovo codice di procedura penale. Onorevoli colleghi, undici anni ha impiegato il Parlamento, nei due rami, a dibattere la legge delega, e quando finalmente si è riusciti a promulgarla ci sono volute due proroghe e dalla fine dell'ottobre del 1979 è fermo alla Camera dei deputati un altro provvedimento che chiede, sì, un'ulteriore proroga, ma anche alcune modificazioni di criteri direttivi della delega sollecitate dalle Commissioni redigente e consultiva in base ad esigenze ravvisate.

Certo, il Governo è stato rimproverato per non aver predisposto le strutture, ma le stesse forze politiche, salvo alcune individuali e lodevoli eccezioni, hanno del tutto trascurato il problema; vorrei dire che ne hanno perfino sabotato la soluzione, se non altro, con il loro disinteresse.

Più seria mi sembra l'altra obiezione: non si dovrebbe usare il decreto-legge per limitare i diritti di libertà.

Ma, onorevoli colleghi, intanto questa affermazione non si può fare in via assoluta, perchè la Costituzione non ha escluso la possibilità del decreto-legge in questa materia. Certo, si può concordare sull'opportunità che si intervenga solo attraverso una disposizione del Parlamento e non anche con decreto provvisorio emanato dal Governo, sia pure per 60 giorni soltanto. Ma questa stessa obiezione che era valida di fronte al decreto del

1979 mi pare molto meno valida oggi, perchè l'istituto è stato già valutato positivamente dal Parlamento ed è stato adottato con una formale legge. Il relatore ha ricordato opportunamente che la legge di conversione è una legge formale, appunto del tipo di quella invocata dal senatore Spadaccia. Il decreto-legge è ormai superato e addirittura modificato dalla conversione che è intervenuta nel 1980. Entrando brevemente nel merito del problema, è poi veramente necessario, onorevoli colleghi, questo fermo di prevenzione? Merita davvero tutta questa attenzione del Parlamento?

In Commissione giustizia qualcuno ha sottolineato che è un istituto quanto meno superfluo: c'è già il fermo giudiziario, c'è un articolo 4 della legge Reale del 25 maggio 1975, n. 552, che consente l'identificazione e persino la perquisizione sul posto di persone il cui atteggiamento o la cui presenza non appaiono giustificabili. Però il fermo giudiziario, come abbiamo ricordato, è applicabile solo in caso di commissione di reati e l'identificazione consentita dalla legge Reale è finalizzata piuttosto alla perquisizione immediata sul posto, per accertare l'eventuale possesso di armi o esplosivi o strumenti di effrazione. Ai fini della prevenzione dei gravi reati cui si riferisce la legge sul fermo, come poter ritenere sufficiente l'esibizione di un documento di identità, quando sono terroristi anche persone insospettabili? In questi casi è importante non solo compiere più approfonditi accertamenti, ma anche e soprattutto rimuovere, per così dire, il soggetto dalla funzione che può essergli stata assegnata: spia, informatore, eccetera.

Il senatore Gozzini ha detto che è del tutto inutile, anche se l'ultima relazione di cui egli in Commissione lamentava la mancanza ha precisato che dieci fermi su diciannove sono stati trasformati in fermi giudiziari ed addirittura in un caso c'è stata la trasformazione in arresto.

C'è poi chi continua a ritenerlo pericoloso. Su questo punto voglio fermarmi, anche per dare atto ai colleghi comunisti della serietà con cui hanno affrontato il problema, pur non essendo io d'accordo già dall'anno passato con le loro posizioni. Essi si rendono con-

to, di fronte agli inevitabili pericoli che il terrorismo e la criminalità rappresentano per la sicurezza del paese, della necessità di strumenti adeguati. Allora stanno proponendo dall'anno passato la predisposizione di barriere più avanzate nella lotta contro il terrorismo e contro la criminalità, e cioè la criminalizzazione di certi atti preparatori dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ne dovrebbe conseguire la possibilità di utilizzare l'istituto del fermo giudiziario — non già di prevenzione, che essi non vogliono — anche indipendentemente dal pericolo di fuga, per verificare gli indizi relativi a questi possibili reati o a questi atti preparatori.

Io mi riferisco all'emendamento che fu presentato l'anno passato dai colleghi comunisti al disegno di legge che riguardava il fermo ed in modo particolare alle spiegazioni che ne diede il collega Benedetti nella seduta del 10 gennaio, soprattutto quando affermò che quasi tutti i reati considerati nell'ipotesi dell'articolo 6 del decreto-legge hanno fattispecie che si realizzano nella forma di consumazione anticipata, cioè reati di pericolo, non reati di danno. Sicchè la condotta corrispondente sarebbe di per sé già antiggiuridica.

In realtà, ciò è vero solamente per alcuni reati, quelli di pericolo appunto, certo punibili indipendentemente dal realizzarsi dell'evento voluto e soltanto per il pericolo in cui pongono il bene tutelato: per esempio, i delitti di disastro, i delitti di attentato. Ma ci sono altri gravi reati per i quali è possibile l'applicazione dell'articolo 6: l'omicidio, la rapina aggravata, l'estorsione aggravata, il sequestro di persona, il sequestro a scopo di rapina o di estorsione.

Ma la situazione da noi auspicata, onorevoli colleghi comunisti, è ben più grave. In effetti, il fermo giudiziario per semplici atti preparatori di tali delitti significherebbe sospettare di reato perfino gli autori di atti non punibili, anche se possono far pensare a un certo pericolo, e perciò significherebbe criminalizzare gli stessi anche se in sé e per sé leciti, solo per il possibile pericolo che ad essi potrebbe ricollegarsi.

Ad esempio, se acquisto una pistola, posso per ciò solo generare il sospetto o l'indizio di

voler commettere un reato contro la persona, magari un omicidio. Se mi incontro con un estremista, posso per ciò solo far sospettare che sto preparando con lui un atto eversivo dell'ordine democratico. Ma questo sospetto non può essere elevato a elemento di reato. Ammoniva Carrara che l'autorità diviene tirannica e cessa di essere la legittima custode della tutela giuridica tutte le volte che ardisca elevare a delitto un atto che non è offensivo di diritto alcuno, e nessun diritto è lesa da un atto preparatorio. Spaventa fu violento contro il Governo De Pretis che appunto agli atti preparatori si era richiamato per giustificare provvedimenti non penali ma di polizia contro gli oppositori.

L'ordinamento penale vigente, pur avendo Rocco dichiarato di voler sopprimere la distinzione che già si trovava nella legislazione precedente tra atti preparatori ed atti esecutivi del reato ai fini della punibilità del tentativo, in effetti l'ha conservata; infatti riconosce essenziale la tipicità della fattispecie criminosa, stabilisce il principio della direzione non equivoca dei fatti e degli atti che costituiscono il tentativo, e infine dichiara esplicitamente non punibili determinate fattispecie preparatorie: ad esempio, non punisce il reato impossibile per l'inevitabilità dell'azione, eppure gli atti preparatori sono stati compiuti; non punisce l'accordo quando il reato non è stato poi commesso, ed anche qui gli atti preparatori sono stati compiuti; non colpisce l'istigazione non accolta o anche se accolta quando poi il reato non è stato commesso, ma chi può negare che anche in questi casi gli atti preparatori siano stati compiuti?

In altra circostanza, in questa sede ed in Commissione giustizia, ho ripetuto che la criminalizzazione degli atti preparatori (ad esempio quella che si è tentato di inserire nella *Reale-bis*, soprattutto per le insistenze dei colleghi comunisti) sarebbe un atto del tutto inefficace, ma soprattutto in contrasto con la nostra civiltà giuridica e perfino rifiutata dalla stessa legislazione fascista tanto criticata.

Dicono i colleghi comunisti che solo in questo modo ci sarebbe la garanzia del giudice. Questa è una delle tante cose che abbiamo

finito per credere come un dogma di fede, anche se è discutibile. Dagli abusi della polizia ci difende il giudice, ma chi ci difende dagli abusi del giudice? *Quis custodiet custodes?*

Si dice che in questo caso ci sarebbe la garanzia del processo. Ma perchè imporre il processo quando non vi è il reato e perciò non ce ne è la necessità?

Consentitemi un'ultima citazione al riguardo. Ranelletti, nella sua opera sulla polizia di sicurezza, riconosceva negli atti preparatori del reato solo l'obiettivo proprio del diritto di polizia.

Il nostro codice penale, proprio perchè questi atti preparatori dichiara non punibili, almeno nei casi che ho innanzi citato, si limita a considerarli elementi di pericolosità consentendo, per i loro autori, soltanto eventuali misure di sicurezza. E questa è la stessa linea che ha seguito la legge Reale del 1975 che, nell'articolo 18, non considera gli atti preparatori come una forma attenuata del delitto tentato ma solo elementi dai quali può desumersi la pericolosità del soggetto, pericolosità ovviamente per la sicurezza pubblica ai fini di un'eventuale applicazione di misure di sicurezza.

Il fermo di sicurezza è necessario in questi casi (quando cioè non può ipotizzarsi un reato, consumato e tentato che sia) di semplici atti preparatori che di per sè non sono punibili e che sono semplicemente sintomatici di pericolosità. Il fermo è finalizzato appunto a sventare il pericolo di questi reati, e quindi a prevenirli: ecco perchè è più giusto che si chiami fermo di prevenzione. È finalizzato, tutt'al più, ad individuare la pericolosità del soggetto per l'applicazione di eventuali misure di sicurezza.

Fuori del reato perciò non c'entra l'autorità giudiziaria e non ho bisogno di ripetere le argomentazioni che, molto saggiamente, ha usato il senatore Coco nel pronunciarsi contro la seconda pregiudiziale dei colleghi radicali. Altro che capovolgimento delle funzioni giudiziarie e confusione con quelle di polizia!

Noi abbiamo troppo sovraccaricato il giudice per questa pretesa esigenza di garanzia

fino a soffocarlo; ma non possiamo affidargli ora anche la difesa dell'ordine pubblico. All'autorità giudiziaria spetta la punizione del reato, e per questo servono le leggi penali. La prevenzione del reato spetta invece all'autorità amministrativa, e per essa alla polizia, alle forze di sicurezza: per questo sono indispensabili le leggi di pubblica sicurezza. Alle prime, cioè alle leggi penali, appartiene il fermo giudiziario, alle seconde, cioè alle leggi di polizia, appartiene il fermo di sicurezza o di prevenzione. Le garanzie sono rappresentate dalla convalida dell'autorità giudiziaria, ma altresì anche dalla coscienza democratica di quelli che governano il paese e di quelli che collaborano con i governanti. *(Applausi dal centro)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stanzani Ghedini. Non essendo presente lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Valiani. Ne ha facoltà.

VALIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fermo di polizia esiste in paesi che hanno una tradizione democratica di garanzie giuridiche più lunga dell'Italia: esiste in un paese come la Francia ove il terrorismo e in generale i fenomeni di violenza armata sono molto meno numerosi che in Italia, esiste in Inghilterra, la patria della libertà della persona, dove certo c'è una situazione grave dal punto di vista degli attentati terroristici, ma localizzata solo in una parte del paese, essendo la base di questo terrorismo, quello irlandese, delimitata da fattori nazionali e quindi non diffusa per tutta la compagine dello Stato britannico, se non eccezionalmente.

Comunque, quali sono gli scopi del fermo di polizia? Si è detto che dalle relazioni del Ministro dell'interno traspare che questo fermo non è stato applicato se non in casi riguardanti la criminalità comune. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che la stragrande maggioranza del paese è ancor più preoccupata per il pullulare della criminalità comune che non per il diffondersi del terrorismo. Noi politici possiamo avere il

convincimento che sia nostro dovere combattere anzitutto il terrorismo, che minaccia lo Stato democratico, ma il paese desidera che sia combattuta con altrettanta e ancor maggiore energia, risolutezza e preveggenza la criminalità comune. Quindi, il solo fatto che alcuni reati comuni siano stati prevenuti, impediti, dal fermo di polizia, ne giustifica già l'esistenza.

Ma non è esatto che il fermo serva soltanto contro la criminalità comune. Intanto, la ultima relazione del Ministro dell'interno elenca anche dei casi di prevenzione di mosse sospette, compiute probabilmente in previsione di attentati terroristici. Dirò però di più, molto sinceramente. Il fermo serve o dovrebbe servire, a mio avviso, anche per identificare e sorvegliare coloro sui quali gravi il fondato sospetto che facciano parte dell'area del terrorismo senza che ci siano le prove. Certo, se ci fossero sempre le prove il fermo di polizia sarebbe superfluo e neanche il fermo giudiziario sarebbe necessario: andremmo direttamente al mandato di cattura. Ma se venissero arrestate delle persone sulle quali grava il fondato sospetto che appartengano all'area del partito armato e poi non ci fossero le prove, andremmo incontro a sicure assoluzioni. Viceversa, quando qualcuno, già sospettato, viene acciuffato per aver commesso reati terroristici (e nei reati terroristici includo naturalmente l'appartenenza a banda armata, perchè, si capisce, quello attuale non è il terrorismo individuale che si verificava in altri tempi, ma è un fenomeno di bande armate a scopi terroristici), l'essere entrati in possesso, attraverso una serie di fermi, di notizie dettagliate sul loro conto, sulle loro frequentazioni, sulle loro relazioni, è di grande utilità per poter poi portare alla condanna di costoro e all'identificazione dei complici.

C'è di più. Il fermo di polizia è inseparabile dall'interrogatorio di polizia. Si dice che dal fermo di polizia non è derivato direttamente il fenomeno dei pentiti che hanno collaborato con la giustizia. Esso è derivato dalla diminuzione delle pene a loro favore. E sono del parere che questo fattore debba essere incoraggiato, cioè che siano opportune ulteriori riduzioni di pene a favore dei

pentiti disposti a cooperare con la giustizia e soltanto a loro favore. Ma come possono manifestare la loro volontà di pentimento? Il caso più frequente è la manifestazione di questa loro disponibilità durante l'interrogatorio di polizia al quale non assiste il difensore. Certo, in tutta la fase inquirente e processuale la presenza del difensore costituisce uno dei cardini della giustizia. Nel caso eccezionale del terrorismo, che è una lotta armata contro le istituzioni democratiche che garantiscono lo stato di diritto (se fosse distrutto il quale non staremmo a discutere nè di garanzie giuridiche nè di libertà, ma si osannerebbe al dittatore del momento — non io, naturalmente, che l'ho combattuto a suo tempo, così come voi tutti avreste fatto se l'età ve lo avesse consentito — e saremmo costretti a subire il bavaglio della dittatura), è necessario ricorrere anche a strumenti che facilitino, prima della presenza del difensore, le confessioni dei terroristi meno irriducibili.

La lotta armata contro la democrazia che i terroristi conducono va affrontata financo con strumenti eccezionali. L'articolo 13 della Costituzione parla di circostanze eccezionali, di assoluta necessità e urgenza. Non a caso l'articolo 77, che il senatore Spadaccia ha incautamente evocato, quello sui decreti-legge, ha la stessa formulazione solo che, anziché di casi eccezionali di assoluta necessità e urgenza, si parla di casi straordinari di assoluta necessità e urgenza. Non c'è una differenza tra casi eccezionali e casi straordinari. Per due volte la Costituzione prevede degli interventi in casi eccezionali e straordinari di necessità e urgenza. Tra questi è lecito includere l'interrogatorio di polizia che è legato al fermo di polizia perchè, quando è già maturo il mandato di cattura, l'interrogatorio di polizia non ha più la possibilità materiale di estrinsecarsi e la presenza del difensore è obbligatoria.

Considerate le minacce di morte, le vendette alle quali va incontro il terrorista disponibile al pentimento, non è probabile che questi manifesti la sua disponibilità a cooperare con la giustizia, se non si trova a quattro occhi con l'inquirente. Certo ci sono dei

casi — e sono i casi più gravi, ai quali dovremmo dedicare particolare attenzione, non questa sera, ma prossimamente — nei quali il pentimento avviene quando il terrorista è detenuto già da un pezzo, quando è in fase di istruttoria formale o addirittura dopo la condanna. Bisognerà studiare come mettere in relazione il pentito, senza che tutto il carcere in cui si trova ne venga a conoscenza, con il giudice inquirente o addirittura con l'ufficiale dei carabinieri, al quale vuole confidare il suo pentimento, e non con il giudice di sorveglianza del carcere, nel quale potrebbe non avere fiducia, non perchè questi non ne sia meritevole, ma perchè in tal caso il terrorista pentito non si sente coperto da quella segretezza che sola può proteggerlo quando è già in carcere con altri detenuti e può essere, come è capitato varie volte, assassinato dai suoi ex compagni imprigionati.

Quindi, il fermo di polizia va visto in relazione all'interrogatorio di polizia che ha consentito recentemente, salvo che nei casi come quello di Fioroni, che ha confessato già dopo la condanna, o di altri pentiti solo dopo il passaggio all'istruttoria formale, le occasioni più frequenti di collaborazione del terrorista pentito con la polizia, con i carabinieri o con gli agenti della Digos e successivamente coi procuratori della Repubblica. Non occorre dire i nomi, anzi io deploro che i nomi dei pentiti circolino con tanta facilità. Come giornalista sono per la divulgazione di tutte le notizie, sempre però con il buon senso e perciò non di quelle notizie che possono mettere a repentaglio la vita del terrorista pentito.

Si dice che il fermo di polizia sarebbe inutile, perchè finora non ha dato grandi risultati contro il terrorismo. Sta di fatto che i massimi risultati sono stati ottenuti attraverso il pentimento di terroristi in fase di interrogatorio di polizia, anche se l'arresto era dovuto a mandato di cattura, come nel caso di Peci e di Viscardi o della giovane che è stata arrestata l'altro giorno per l'assassinio di Galvaligi e per il sequestro di D'Urso.

Comunque, se ammettessimo per un momento l'inutilità presente del fermo di polizia, io farei ugualmente presente che in tem-

pi così calamitosi, con il partito armato che non disarmi, che continua ad uccidere e a preparare altre uccisioni per fini di guerriglia, disporre di uno strumento del genere potrebbe rivelarsi assai utile in avvenire. Certo, occorre che sia utilizzato. Per esempio, dopo che si sono verificati dei conflitti a fuoco in cui vengono uccisi alcuni terroristi — assassini o pluriassassini — ai loro funerali c'è sempre una schiera più o meno numerosa di fiancheggiatori. Questo non è un reato e non si può emettere in tali evenienze un mandato di cattura e neanche procedere al fermo giudiziario nei confronti di chi inneggia, come è accaduto a Roma, ma ancora prima a Torino, a Genova, a Bologna, a Milano, e in tante altre località, alle brigate rosse, a meno che non ci sia la prova materiale dell'istigazione a delinquere. Però si può fermare, individuare e sorvegliare. Questo bisogna fare e che non sia mai stato fatto ritengo costituisca una mancata utilizzazione della legge.

C'è anche il problema della costituzionalità che va visto, però, diversamente da come il senatore Spadaccia l'ha definito. Io sono stato deputato all'Assemblea costituente e ricordo il clima in cui si inaugurò: clima di concordia nazionale, democratica, antifascista. C'era stata addirittura un'amnistia per imputati o condannati per reati gravissimi. Era stata concessa a fini di pacificazione nazionale; non starò a discutere se fosse giusta o sbagliata, forse il Partito d'azione a cui appartenevo era il più critico nei confronti di quell'amnistia, anche se le critiche più compatte, all'Assemblea costituente, vennero da parte socialista, molto più numerosa dei nostri pochi deputati. Tuttavia, quell'amnistia nessuno pensò a revocarla perchè si sperava che con quel gesto di generosità si sarebbe messa una pietra sul passato e non ci sarebbe stata reviviscenza fascista. Gli articoli della Costituzione furono studiati in questo ordine di idee di fiducia nella scomparsa di un pericolo eversivo violento e consistente. Ma la reviviscenza fascista ci fu e nelle sedute della Costituente si elevarono delle proteste da varie parti politiche, direi da ogni parte politica, tolta l'estrema destra

che era monarchica, o qualunquista, ma non ancora fascista. Le reviviscenze fasciste furono favorite dalla rottura dell'unità antifascista, a metà del 1947. Fu una rottura che io deplorai, insieme coi miei compagni del Partito d'azione. Comunque si verificò. Fu forse inevitabile: c'era la guerra fredda e così via, v'erano gli schieramenti internazionali e l'Italia logicamente doveva appartenere allo schieramento democratico e non ad uno schieramento dittatoriale.

Ci fu una reviviscenza antifascista verso la fine dei lavori della Costituente. L'onorevole Schiavetti ed io ci accorgemmo che nella Costituzione non era prevista la ricostituzione del Partito fascista, che ormai la virulenza della stampa neofascista rendeva probabile o possibile. Presentammo, Schiavetti ed io, quell'emendamento che fu votato a grandissima maggioranza ed è incluso nelle disposizioni finali e transitorie della Costituzione e che vieta la ricostituzione del Partito fascista.

Mi potrete dire che era ed è inutile perchè non è stato mai applicato. È vero, non è mai stato applicato; anche la legge Scelba del 1952 che lo tradusse in operatività giuridica non è quasi mai stata applicata. Ma è per questo inutile? Vogliamo toglierlo dalla Costituzione? Vogliamo annullare la legge del 1952 perchè non è stata applicata? La preveggenza non ci dice che possono sorgere delle situazioni in cui sarà prezioso (Dio ci scampi da quelle situazioni, ma possono sorgere e da uomini politici che hanno il senso dello Stato dobbiamo non escluderle *a priori*) avere una norma, una legge contro la ricostituzione del Partito fascista, che è un partito, nella sua storia e nei nostri convincimenti, di guerra civile?

Lo stesso vale per il fermo di polizia, che però — ripeto — potrebbe essere adoperato meglio di come non fu adoperata la legge Scelba.

Si sarebbe dovuto applicarlo se fosse stato in vigore soprattutto 10 anni fa. Era rimasto in vigore per 10 o 15 anni dopo il voto della Costituzione. Durante i lavori della Costituente, tutti i deputati consideravano legittimo che rimanesse in vigore il fermo di polizia, instaurato non dal fascismo ma prece-

dente al fascismo (anzi, il fascismo non ne aveva bisogno particolarmente, perchè era una dittatura che poteva fare quel che voleva) e ripristinato dal Governo Badoglio alla vigilia dell'ingresso di Togliatti e quindi di tutti i partiti antifascisti in quel Governo, in chiave di epurazione dei fascisti.

Il fermo decadde, fu abolito con altre misure come l'interrogatorio di polizia ed altre ancora, su cui tornerò, nel momento meno opportuno, pochi anni prima di una nuova ondata di violenze. Il senatore Mazza, allora prefetto, ebbe la chiarezza di denunciare quei preparativi visibili ad occhio nudo di raggiungimento di fini politici a mezzo di azioni armate, che l'articolo 18 della Costituzione vieta. E siccome quell'articolo non è tradotto in leggi ordinarie se non attraverso il codice penale, per impedire che si preparino quegli atti, per prevenirli, il fermo di polizia stesso sarebbe stato assai utile, nel 1970, nel 1971 e così via.

Pensate al clima di indulgenza, di permissività che ha regnato. Uno dei presunti uccisori (fino alla condanna sono sempre presunti) del nostro povero collega in giornalismo Tobagi, il giovane Barbone, ha detto nelle sue confessioni che, se le spranghe di ferro, le sfilate coi passamontagna sul volto e altri preparativi di scontro fisico fossero stati impediti tempestivamente, essi non avrebbero nutrito l'illusione di potere scatenare quella rivoluzione armata ai fini della quale egli e i suoi complici hanno ucciso il povero Tobagi, senza poter scatenare naturalmente nessuna rivoluzione, anche perchè le grandi masse del popolo italiano — e do atto al Partito comunista di aver decisamente contribuito a orientarle in difesa della democrazia — disapprovano e condannano decisamente le azioni terroristiche e ogni guerriglia. Però, l'illusione era scaturita dalla permissività di dieci anni, durata fino a tempi recenti.

E cominciato a cambiare un po' l'atteggiamento dello Stato dopo l'eccidio di via Fani, ma non ancora interamente. Per esempio, sono stato di passaggio a Genova, nel maggio dell'anno scorso, prima del processo di quei famigerati presunti brigatisti, uno dei quali, il professor Fenzi, è oggi conside-

rato addirittura come facente parte della direzione strategica delle brigate rosse e forse corresponsabile dell'uccisione del generale Galvaligi e del sequestro D'Urso. Un altro è caduto a Milano in un conflitto a fuoco con la polizia e i suoi funerali sono stati celebrati a Rho, e sono stati l'occasione di una manifestazione per le brigate rosse alla quale si oppose solo la madre dell'ucciso che non voleva profanato il dolore della famiglia da coloro che avevano portato suo figlio alla perdizione. Lì sì che ci sarebbero voluti dei fermi!

A Genova c'erano dei manifesti, nel centro della città, che inneggiavano agli arrestati, in attesa di processo, con argomenti di chiaro favoreggiamento delle brigate rosse. È naturalmente difficile ipotizzare l'emissione di mandati di cattura per quei manifesti di cui non si conoscono gli autori, ma il fermo avrebbe potuto essere adoperato nei confronti di numerosi sospetti.

Il processo di Genova si svolse in un clima di inneggiamento agli imputati e credo che questo abbia contribuito alla loro assoluzione. Oltre ai due casi più clamorosi, tra gli assolti genovesi ci sono altri che sono stati già arrestati o identificati come autentici brigatisti, terroristi.

Tale forma di intimidazione è ricorrente. L'abbiamo vista in altre occasioni, prima e dopo l'introduzione del fermo di polizia. Ecco perchè era opportuno introdurlo e sarebbe ancora più opportuno applicarlo con mano severa. Ricordo le intimidazioni al processo di Ordine nuovo a Roma, finito pure con assoluzioni.

P E R N A . Quello è un reato.

V A L I A N I . Il reato era quello di appartenere ad Ordine nuovo, non quello della folla che inneggiava agli imputati.

P E R N A . Con il pubblico ministero presente è un reato.

V A L I A N I . Se li deferisci al tribunale, questo li assolve, dal momento che poi ha assolto gli imputati principali. Ma per lo meno si possono individuare, fare in modo che

rimangano schedati i loro nomi, indirizzi, frequentazioni. Anche se non si riesce a condannare neppure i brigatisti rossi o neri sui quali c'erano, come a Roma e a Genova delle prove, convalidate da quel che è successo dopo, che per lo meno quelli che ineggiano ad essi vengano identificati, che le loro schede ci siano. Ecco a che cosa serve il fermo.

Ci sono tanti altri casi. Bisognerebbe risalire molto più indietro ancora, all'eccidio di Primavalle. A quel processo si ebbero pure intimidazioni inammissibili e assoluzioni ingiustificate. Tra gli assolti c'era molto probabilmente uno degli assassini del commissario Calabresi. La responsabilità del terrorismo che si proclama rosso per l'assassinio di quel commissario oggi è ammessa perfino da organi dell'estrema sinistra.

C'è stata in tutti quegli anni una tolleranza verso quelli che furono chiamati e che poi per un certo periodo non si vollero più chiamare opposti estremismi. Certo, se mai si è verificato, fu un gravissimo errore considerare come opposti estremismi da una parte la sinistra costituzionale e dall'altra parte la destra costituzionale: questo è chiaro. Nessun dubbio può esistere sul fatto che i partiti di sinistra son partiti costituzionali, che hanno concorso in misura decisiva a riconquistare la democrazia, a fondare la Repubblica, a fare la Costituzione. Il loro apporto è indispensabile anche alla lotta al terrorismo.

Sicuramente il fermo di polizia non basta. È come con l'inflazione; restrizioni creditizie possono essere indispensabili nella lotta all'inflazione, ma solo eccezionalmente la fermano, come si vede da dieci anni a questa parte. Le mezze misure non la fermano mai, ci vogliono delle misure che scendano in profondità, ma ciò non significa che tutte le mezze misure siano superflue. Senza gli immensi aiuti del piano Marshall è dubbio se le restrizioni creditizie così tempestive e severe del 1947 avrebbero fermato durevolmente l'inflazione. Del resto quelle di Einaudi non furono solo restrizioni creditizie, fu tutto un ventaglio di provvedimenti; le restrizioni sono state necessarie, anche negli ultimi dieci anni, ma non sufficienti. Da sole

possono perfino provocare dei danni: ci vogliono insieme, numerose altre misure. Però il fatto che ci voglia un ampio ventaglio di misure non prova che possiamo fare a meno di alcune misure che sono preliminari alle altre, così come le restrizioni creditizie sono preliminari a politiche più ampie e il fermo di polizia è preliminare, anzitutto, all'interrogatorio di polizia.

Quali sono gli altri provvedimenti? Io scrivo sui giornali; voi direte che scrivo troppo e che scrivo in termini duri, ma la durezza è resa necessaria dai danni enormi che dieci anni di mollezza hanno prodotto. Penso che i delitti di terrorismo non siano solo rivolti contro coloro che vengono assassinati, feriti o sequestrati, ma contro la personalità dello Stato, contro la Repubblica democratica e le sue istituzioni. Quindi il giudice naturale per questi reati è nella capitale della Repubblica, a Roma. La Francia ha istituito una Corte di sicurezza; penso che anche noi dobbiamo farlo. Non sarebbe per nulla un tribunale speciale di stampo fascista. Io fui condannato, 50 anni fa, dal tribunale speciale fascista. I giudici indossavano la camicia nera, appartenevano alla milizia fascista. Una Corte di sicurezza che giudichi i delitti contro la personalità dello Stato democratico, commessi al fine di provocare la guerriglia, la guerra civile, la distruzione delle istituzioni democratiche, deve essere composta di magistrati ordinari; nessun tribunale speciale, ma magistrati che risiedano nella capitale e siano adeguatamente preparati e anche protetti, per affrontare i delitti del terrorismo che mira alla guerra civile. Si dice giustamente che sono necessarie misure di protezione per i magistrati, come del resto per tutti gli appartenenti ai corpi dei tutori della legge.

Lo diceva, a ragione, il senatore Gozzini; ma non si possono preparare e proteggere i magistrati di tutta l'Italia contro un fenomeno del quale non hanno la visione globale. Chiunque può essere ucciso a Pinerolo; non necessariamente il magistrato territorialmente competente ha la visione di che cosa quell'uccisione, di una guardia carceraria, di un giornalista, di un dirigente industriale o di un operaio come Guido Rossa, rappresenti

nella lotta globale che il terrorismo conduce per la distruzione delle istituzioni democratiche. Ecco perchè il giudice naturale sarebbe proprio la corte di sicurezza della capitale. Si tratterebbe non già di una violazione della Costituzione ma di un adempimento costituzionale.

Altre misure ancora: in aprile, se non si prolungano i termini della custodia preventiva per banda armata, che adesso sono di 8 mesi, quasi tutti gli imputati per la strage di Bologna torneranno in libertà, salvo quei due o tre che sono imputati anche per l'uccisione del povero giudice Amato. Gli altri torneranno in libertà perchè non c'è contro nessuno di essi — che io sappia — la prova di aver messo la bomba. L'attentatore è ancora ignoto e non ci sono neanche i *timers* che per lo meno, pur nell'anonimato dell'attentatore, fornirono una prova, dopo molte lungaggini, contro Freda e Ventura. Del resto anche loro tornarono liberi e riuscirono a scappare all'estero per effetto della legge sulla custodia preventiva che aveva allora termini troppo brevi, anche per il reato di strage. Adesso per il reato di strage i termini di scadenza sono sufficienti; non lo sono per partecipazione a banda armata. Cosa dirà il mio amico Zangheri, egli che ha chiesto, e a ragione, giustizia rapida, severa, dura, inflessibile, dopo che 85 persone sono rimaste uccise? A che cosa è dovuto tutto questo? All'agguato delle forze oscure della reazione, come si diceva nel 1946, o non ad una legge che mette fuori automaticamente gli appartenenti a banda armata dopo 8 mesi e che in precedenza li scarcerava dopo 6 mesi? Non è escluso che ci sia un nesso fra quella strage, anche se commessa dalla parte opposta, nera, e la tolleranza di cui beneficiarono coloro che volevano dare l'assalto all'amministrazione da Zangheri così ben diretta nel 1977. C'è una responsabilità morale di coloro che parlavano di repressione e difendevano quanti a Bologna incitavano alla distruzione delle istituzioni democratiche, locali e nazionali. A me sembra che ci sia un nesso, anche se il crimine viene da una parte opposta; c'è un tentativo criminale di gettare nel caos l'Italia. Si è colpita Bologna, nel 1977 e

nel 1980, perchè è una città democratica antifascista.

Il terrorismo può durare a lungo perchè ci sono leggi permissive che consentono semi-impunità ai violenti e perchè le leggi più severe non vengono applicate con la necessaria durezza. Parecchie misure legislative sarebbero necessarie e vorrei che il Governo le presentasse urgentemente in Parlamento ed il Parlamento le approvasse. Fra le misure amministrative necessarie ci sono sicuramente quelle relative alle carceri di cui ha parlato il senatore Gozzini. Queste cose io le scrivo da anni: corrispondenze con l'esterno senza censura, colloqui senza sorveglianza dei peggiori terroristi autori di efferati delitti sono inammissibili. Io so naturalmente come è triste la condizione del detenuto; ho trascorso 6 anni in carcere sotto il fascismo. Ma questo non è un motivo per lasciar distruggere di nuovo le istituzioni democratiche. Il loro indebolimento nel 1920-22 ci regalò la dittatura fascista.

Fra gli altri provvedimenti da prendere ce n'è uno urgentissimo. Quando le forze di polizia o i carabinieri scoprono un covo di terroristi, spesso vi trovano degli archivi. Li sequestrano, dopo di che, al momento del rinvio a giudizio, il contenuto di quegli archivi viene allegato agli atti. A quel punto chiunque, tramite un avvocato o anche direttamente, può prenderne visione e farne una copia. In quegli atti possono esserci dati, nomi; quelli raccolti dai terroristi e altresì il nome di chi ha verbalizzato, di chi ha fatto le perquisizioni o ha proceduto agli arresti. Lasciando la possibilità a chiunque di prenderne visione si offrono ai terroristi i nomi e cognomi di possibili obiettivi, di possibili vittime. Poi ci meravigliamo se i terroristi sono così bene informati. Certo ci sono anche delle talpe, come il professor Senzani, beneficiario di una notevole borsa di studio da parte del Consiglio nazionale delle ricerche.

P E R N A . Più d'una.

V A L I A N I . Sì, più di una. I falliti delle università italiane vengono sovvenzionati,

quelli che non riuscirebbero a salire in cattedra se i concorsi fossero severi. Costoro sono sovvenzionati mentre gli studiosi veri, i giovani di talento, non riescono ad avere nessun aiuto. Quello del deposito di atti che sono del massimo interesse per i terroristi e che possono essere recuperati da loro al momento del rinvio a giudizio è un problema che pone delicate questioni giuridiche, ma va affrontato d'urgenza.

Va egualmente affrontata — ed anche ciò pone grosse questioni giuridiche — la tutela in generale, oltre che fisica, dei pentiti; la possibilità — che i pentiti devono avere anche dopo la condanna — di entrata in contatto con qualcuno al quale possano opportunamente rivelare il loro ravvedimento e la loro disposizione a collaborare con la giustizia. Poi, naturalmente, occorrono mezzi tecnici, addestramento, stipendi migliori per i tutori della legge e dell'ordine. Stamattina, in Commissione giustizia, abbiamo discusso degli stipendi dei magistrati che sono bassi e che vanno aumentati. Sono del tutto d'accordo, ma quelli degli agenti di polizia sono ancora molto più bassi, pur tenendo conto del fatto che non hanno la specializzazione, la cultura, la preparazione e quindi non possono neanche pretendere il tenore di vita dei magistrati. Sovente una delle preoccupazioni degli agenti di polizia è di riuscire ad avere, nonostante i molti servizi cui sono adibiti, un pasto caldo (perchè, se tardano di un'ora, la mensa non glielo fornisce più) e di avere una casa: vorrebbero convivere con le famiglie, vengono il più delle volte da piccoli paesi o comunque da città dove c'è meno bisogno della loro opera, sicchè vengono trasferiti in centri nei quali i prezzi degli affitti sono proibitivi per quei miseri stipendi e non possono portarsi dietro le famiglie. Non vengono pagate loro nemmeno le ore straordinarie.

Gli aumenti di stipendio non servono però a nulla se vengono dati a tutti i tre milioni di dipendenti pubblici. Tutti avrebbero diritto a star meglio; però, se tutti insieme ricevessero i medesimi aumenti di stipendio dei magistrati e degli agenti di polizia specializzati nella lotta al terrorismo (agenti che oggi non si riescono a reclutare perchè

sono mal pagati), l'inflazione in poche settimane annullerebbe gli aumenti concessi.

Ci vuole soprattutto il coordinamento centrale contro il terrorismo. La mia impressione è che i nostri due servizi segreti non siano sufficientemente coordinati tra di loro, e poi coi carabinieri, con la Digos e con la magistratura. Ecco perchè sarebbe necessario che la procura di Roma fosse competente per tutti i reati contro lo Stato democratico: allora potrebbe assicurare essa — e ne avrebbe il livello culturale — quel coordinamento che i comitati, in cui non c'è chi possa prendere una decisione impegnativa per tutti, non riescono ad assicurare.

Si è parlato di radicali. Prescindo dalle infami menzogne che hanno detto sul mio conto: essi si sono proclamati compagni degli assassini, sicchè non mi meraviglio di nulla. Essi mi accusano, sapendo di mentire, di stalinismo. Io sono uscito dal Partito comunista, dopo il patto Hitler-Stalin, perchè mi opponevo ai delitti dello stalinismo. Essi ci accusano di giacobinismo. Il giacobinismo del 1792, 1793 e 1794 nessuno desidera che si riproduca: fu un fenomeno di guerra rivoluzionaria europea, e fu atroce. Quando io frequentavo il ginnasio, Robespierre ci veniva presentato come un mostro ed anche in Francia accadeva, in molte scuole, lo stesso: nelle scuole gli insegnanti di destra parlavano di Robespierre come del *monstre*. Mostro o non mostro che fosse, nessuno di noi ha la benchè minima intenzione di far lavorare la ghigliottina, ma devo ricordare che il giacobinismo fu rappresentato per quasi un secolo dal Partito radicale francese, quello di Ledru-Rollin, Delescluze, Pelletan, Clemenceau, Herriot, e il partito del giacobinismo italiano fu il Partito radicale di Cavallotti. Naturalmente, era un'epoca diversa, non era più in corso una guerra rivoluzionaria, se non durante il 1870-71 in Francia. Anche Robespierre era stato contro la pena di morte ed era stato contro la dichiarazione della guerra rivoluzionaria: furono i girondini a gettare la Francia nella guerra rivoluzionaria, malgrado l'opposizione di Robespierre.

Certo, io non difendo Robespierre: non mi lasciai influenzare da ragazzo da quanti dichiaravano Robespierre un mostro, ma le

mie simpatie andavano a quel tempo a coloro che lui aveva ghigliottinato, a quelli della prima Comune di Parigi, che poi magari non erano migliori di lui, ma a me sembravano libertari. Ricordo che lessi con simpatia da adolescente il libro di Kropotkin sulla rivoluzione francese. Egli rivalutava i libertari. Poi venne la rivalutazione storiografica del giacobinismo con Mathiez e in Italia, su un piano più filosofico, con Gramsci.

Noi non proponiamo il ritorno a nessun giacobinismo, nè a quello di Robespierre, nè a quello dei libertari, né a quello del Partito radicale francese tra il 1830 e il 1939, o a quello del Partito radicale di Cavallotti. Nessun giacobinismo, ma la preveggenza che un socialista democratico, che non era giacobino ma riformista, Matteotti, aveva quando nel gennaio del 1921, nell'Aula di Montecitorio, chiese che contro lo squadristo fascista fosse impiegata la norma penale riguardante le associazioni a delinquere e che i fascisti fossero deferiti ai tribunali per associazione a delinquere e non solo per i singoli reati che commettevano e che spesso era difficilissimo provare, anche perchè ciò veniva impedito dalle violenze squadristiche di intimidazione nei confronti dei testimoni, ma anche per la rapidità di esecuzione e la molteplicità di quei reati. Le prove per l'associazione a delinquere invece c'erano. All'associazione a delinquere ora corrisponde il reato di banda armata, ma occorre tener conto delle tecniche moderne che non sono più quelle delle spedizioni punitive, con gli autocarri del 1921, ma quelle dei viaggi in aereo o con le automobili veloci dei terroristi, e dei rifornimenti di armi modernissime che ricevono dall'estero, armi modernissime e non antichate, come quelle che i fascisti ricevevano dai depositi arrugginiti dell'esercito: per la maggior parte vecchie rivoltelle, bombe a mano, pugnali e poi delle latte di benzina.

Non fu ascoltato Matteotti. Egli chiedeva la repressione poliziesca e penale del terrorismo: gli si oppose la soluzione politica. Giolitti nel 1921 nelle sue risposte due volte gli disse: è un problema politico, non un problema di polizia e di tribunali. Che cosa poteva significare la soluzione politica? Includere

i fascisti, come Giolitti fece, nel listone elettorale del giugno 1921 e poi includere Mussolini nel Governo come Salandra e gli stessi Giolitti e Facta volevano nel 1922. Cos'è una soluzione politica? O c'è una soluzione penale per i reati che violano il codice e tutti i diritti dell'uomo, anche se sono commessi con la finalità politica di sostituire a uno Stato democratico uno Stato dittatoriale o c'è la soluzione militare che noi non auspichiamo. Quando non si trova la via della punizione penale e dell'azione di polizia preventiva — quando la soluzione politica consisterebbe nel trasformare le associazioni a delinquere in un partito politico, il che significherebbe la loro vittoria come significò allora — non rimane che la soluzione militare che, su sollecitazione di Amendola e di Taddei, Facta propose troppo tardi al Re che la rifiutò: e per quel rifiuto perse il trono.

Non faccio con questo l'apologia neppure di Matteotti che la meriterebbe. Anche egli fece degli errori, tutti ne facciamo: non volle che il suo partito partecipasse, finchè non fu troppo tardi (poi lo chiese, nell'estate 1922, ma allora era già troppo tardi), ad un Governo democratico, per impedire che quel Governo aprisse una trattativa politica, che poi fu rifiutata solo dall'intransigenza di Mussolini, col fascismo.

Di errori ne facciamo tutti, ma bisogna accorgersi degli errori, e Matteotti se ne accorse prima e dopo la marcia su Roma: per questo fu assassinato nel 1924 con la connivenza del Capo del Governo di allora. Per non giungere a quella triste situazione, bisogna che le forze politiche democratiche ascoltino con senso critico l'opinione pubblica che se quella volta simpatizzava, in larga misura, per errori di tutti i partiti, col fascismo che prometteva il ripristino dell'ordine, adesso non simpatizza con l'eversione, anzi reclama provvedimenti draconiani contro l'eversione e contro ogni criminalità.

Nel paese le forze politiche sono largamente considerate oggi come debolezze politiche. Facciamo in modo che siano considerate davvero come forze politiche capaci di difendere anche con la forza la democrazia. (*Vivi applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Benedetti. Ne ha facoltà.

B E N E D E T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, saremmo tentati di definire anomale e pasticciate le modalità che hanno caratterizzato, per iniziativa del Governo e per voto della maggioranza, il cammino di questo provvedimento dalla Commissione giustizia all'Au-

la. A meno di un mese di distanza dall'emanazione del decreto-legge da parte del Presidente della Repubblica e sullo spirare della discussione in Commissione, quasi di soppiatto, il Governo ha presentato un emendamento, poi approvato dalla maggioranza, che proroga il termine di efficacia delle disposizioni sul fermo di polizia dai sessanta giorni previsti nel decreto-legge alla data del 31 dicembre 1981.

Presidenza del vice presidente **M O R L I N O**

(Segue **B E N E D E T T I**). Si è trattato quindi di una scelta politica del Governo e questo ci impedisce la considerazione alla quale prima mi riferivo anche con un pizzico di bonarietà e ci impone invece di definire la vicenda grave dal punto di vista politico e sconcertante, se non scorretta, dal punto di vista costituzionale.

Il Senato appunto un anno fa aveva approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a predisporre una revisione organica del sistema normativo penale. Non è stata adottata da parte del Governo in quest'anno trascorso alcuna iniziativa e l'omissione è stata giustificata dal rappresentante del Governo con asserite difficoltà di sistematica giuridica. Ma le finalità dell'impegno contenuto nell'ordine del giorno erano proprio quelle di porre fine alle integrazioni, agli adeguamenti della legislazione dell'emergenza che ha avuto senz'altro, anche con il nostro determinante contributo, effetti positivi, ma che ha dato vita anche, non fosse altro che per la sua disorganicità, a tante incertezze, producendo come conseguenza quelle difficoltà che all'ultimo momento sono state addotte come causa. E allora è intervenuta un'altra motivazione da parte del Governo: si è detto che si doveva tener conto anche delle proposte di altri Gruppi. E credo sia questa la reale, effettiva motivazione che però ci induce a confermare il nostro giudizio sulla provvisorietà dell'azione del Governo, sulla mancanza di un disegno

organico di politica nel settore della giustizia in generale e della politica penale in particolare: disorganicità alla quale si cerca di rimediare puntando esclusivamente su un provvedimento che si è rivelato del tutto inutile e, quel che è peggio, inefficace, il provvedimento sul fermo di polizia.

Queste circostanze che vogliamo subito rilevare sono tanto più gravi quanto più debbono essere valutate in relazione al fatto che il nostro dibattito non potrà che essere, anche e soprattutto, una discussione sui modi più stringenti, più concreti ed efficaci per affrontare e vincere la lotta contro il fenomeno del terrorismo. Quando parliamo di modi concreti, rigorosi, di misure che incidano nella realtà del fenomeno terroristico, intendiamo un disegno organico, di respiro profondo, di politica della giustizia, misure che siano efficaci e che diano certezza ai cittadini, alle forze dell'ordine impegnate con tanto sacrificio nella lotta contro il partito armato e contro le formazioni eversive.

Bisogna dare alle forze dell'ordine misure, strumenti, attrezzature e ulteriore qualificazione, orientamenti, proprio perchè va alle forze dell'ordine il riconoscimento, la solidarietà piena e incondizionata nostra e di tutta l'opinione pubblica democratica del paese per la fermezza da loro dimostrata nella lotta contro il terrorismo, per i sacrifici — e non pochi — compiuti tra cui ultimo (voglio qui ricordarlo per riassumerli tutti) quello del generale Galvaligi la cui fedeltà alla

Repubblica è stata pari alla coerenza operativa agli ideali della Resistenza dai quali è nata la Repubblica. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Governo dice che essendo passato un anno sarebbe stato necessario sentire gli orientamenti delle forze della maggioranza che hanno approvato *in extremis*, dopo qualche conciliabolo, l'emendamento che ha fatto ulteriormente rimbalzare la proroga. Noi forze della sinistra vi avevamo offerto, poco dopo l'approvazione del decreto-legge del dicembre 1979, un disegno di legge che giace alla Camera dei deputati e che porta il numero 1519, presentato il 14 marzo 1980 — e per il quale credo sia stata riconosciuta la procedura d'urgenza — dal Partito socialista italiano (primo firmatario l'onorevole Labriola), dal nostro partito, dal Partito di unità proletaria e dalla Sinistra indipendente. Questo disegno di legge prevede tra le altre misure una compiuta, nuova, articolata ed estremamente efficace definizione del fermo processuale o giudiziario; ne estende la previsione, con immediato intervento della magistratura e quindi con rigore di garanzia, anche al di là del pericolo di fuga (qui in particolare la sua efficacia, è questo un elemento di novità su cui converrà fare un momento di riflessione) e anche solo per verificare la fondatezza di meri indizi relativi a delitti commessi per fini di terrorismo o di eversione, ai delitti di cui all'articolo 165-ter del codice di procedura penale, ai delitti di cui all'articolo 416 del codice penale ed ai delitti previsti dalla cosiddetta legge Scelba contro il neofascismo. Questa è la soluzione alternativa che noi avevamo proposto già durante la discussione di un anno fa: l'unificazione in un'unica disposizione di una norma efficacissima sul fermo giudiziario, soluzione che — si badi bene, e su questo discorso bisognerà tornare un momento, senatore Valiante — consente la più efficace non soltanto repressione, ma anche prevenzione di quei gravi delitti che si realizzano nel fine di attentato o nella ideazione e promozione delle forme eversive associative, e si caratterizzano, quindi, come

i più pericolosi delitti contro l'ordinamento costituzionale democratico del nostro paese.

Allora è evidente che è stata fatta a suo tempo — ma trova ulteriore conferma adesso — un'operazione politica tesa ad indebolire il fermo di polizia giudiziario, farraginoso, ferro vecchio: così si diceva. Ne viene di conseguenza un'altra domanda. Questa operazione in quale disegno si iscrive? Dove porta? A quali conseguenze può portare se non ad un certo indebolimento — ecco il nostro allarme — di tutto lo schema del processo che è il momento necessario ed indispensabile per portare avanti questa grande battaglia che ha trovato nella magistratura una componente ammirevole di fermezza contro la costellazione terroristica, contro il partito armato?

Dirò subito i due punti fondamentali della nostra critica serrata e della alternativa che riproponiamo, convinti della sua estrema concretezza: il primo è la dimostrata inutilità, la impraticabilità (risulta dalle relazioni, ne parleremo), l'inefficacia (ed è questo che soprattutto si preoccupa) dello strumento del fermo di polizia (c'è chi preferisce chiamarlo di prevenzione, come il iatore).

Il secondo punto: la serietà — ce ne dovette dare atto e su questo vi chiediamo ancora il confronto di una risposta concreta e di una verifica sotto il profilo politico e sotto il profilo tecnico-giuridico — dell'alternativa che noi proponiamo inquadrandola, naturalmente, in un insieme di misure organiche che sono di scelta di linea e di definizione di strategia.

Come fu motivato il fermo di cui all'articolo 6 del decreto-legge poi convertito in legge? Ne parlo perchè mi è sembrato di cogliere nelle parole del senatore Valiani una direzione diversa da quella che, invece, si è tradotta nell'orientamento di allora ed attuale del Governo. Infatti il fermo fu motivato essenzialmente — sono parole tratte dalla denominazione del disegno di legge di conversione — come misura per la tutela dell'ordine democratico e per la sicurezza pubblica. L'allora presidente del Consiglio onorevole Cossiga quando pose la fiducia

parlò, testualmente, di strumenti opportuni e necessari per la difesa delle istituzioni e della convivenza democratica, quasi a dare la sensazione che il provvedimento fosse l'ultima spiaggia sulla quale si doveva attestare la difesa della democrazia.

Perchè dico queste cose? Perchè sento, invece, il senatore Valiani che insiste sul fermo come strumento atto a prevenire anche la criminalità comune e singola, se ho ben capito, quella che si può esprimere nella rapina o, comunque, non la grande criminalità organizzata. Sarei portato a ritenere — ma posso sbagliare interpretando il pensiero del senatore Valiani — che egli veda il fermo anche come misura ordinaria e duratura, nel tempo lungo, nell'ordinamento giuridico penale del nostro paese...

V A L I A N I . Finchè la criminalità imperversa con la gravità...

B E N E D E T T I . Ecco, senatore Valiani, lei mi consentirà di dire una cosa del tutto superflua— qui parla un giovane o un ex giovane — e cioè che dal punto di vista della lotta contro il fascismo la parte politica a nome della quale io parlo è stata dalla sua parte o lei è stato dalla nostra e dal punto di vista dell'impegno contro il terrorismo o lei è dalla nostra parte o noi siamo dalla sua (*commenti del senatore Valiani*). C'è però il nostro dissenso su questo punto ed io vedo una sorta di divaricazione anche tra il suo intendimento e quello del Governo che ancora alla lotta contro il terrorismo il provvedimento, mentre lei lo vede in una dimensione (almeno a me sembra che lei così lo veda) più ordinaria di prevenzione della criminalità.

Chiedo scusa di questa parentesi, ma vorrei subito dire una cosa: su questo fermo di polizia, onorevole ministro Rognoni, lei dovrà dirci una parola che non abbiamo trovato nelle sue relazioni, l'ultima delle quali ci è giunta oggi in casella. Il fermo non è servito per prendere un terrorista, un associato alla grande criminalità comune, un mafioso...

V A L I A N T E . Non è servito a prevenire i reati, che è cosa diversa. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

B E N E D E T T I . A questo voglio arrivare, perchè nell'arco di un anno di tempo, di sperimentazione (e in un anno che è stato estremamente difficile per il nostro paese, che si è chiuso con il sequestro del giudice D'Urso, con l'assassinio del generale Galvaligi, che ha avuto tanti altri episodi luttuosi che hanno caratterizzato questa nostra esistenza così amara richiamando un più forte impegno alla fermezza nella difesa delle istituzioni repubblicane e democratiche), in un anno — ripeto — questo istituto non ha prodotto la consegna all'autorità giudiziaria di alcuno che possa essere ritenuto associato ad una banda armata, che possa averla promossa, costituita, diretta, organizzata, che possa essere stato ritenuto responsabile di un delitto di attentato. Sono questi delitti (i reati associativi, i reati di attentato) quelli sui quali si stringe la tenaglia che cerca di soffocare, come dicono quelli che qualcuno chiama « compagni assassini », il cuore dello Stato.

Il fermo non è servito assolutamente a niente di tutto questo. E allora ciò che noi ci chiediamo e che chiediamo in particolare all'onorevole ministro Rognoni è: come mai non c'è nelle sue relazioni un tentativo di analisi, un tentativo di risposta a questa domanda? Lei, il Governo, vi sarete pur posti la domanda: questo provvedimento, che è stato presentato all'opinione pubblica dicendosi che sarebbe stato un elemento, se non risolutore, tale da portare un contributo notevole alla lotta contro il terrorismo, in un anno che cosa ci ha dato? Non credo che l'istituto sia stato introdotto per fermare i gitani, gli zingari, non voglio fare ironia su queste cose. Certo è che non avete afferrato neppure uno di quelli che sono oggi i nemici mortali del sistema democratico del nostro paese.

Questa analisi manca del tutto. Si dice: ma è per casi eccezionali. Avete detto e confermato qui (lo dice il relatore, senatore Co-co): è per casi eccezionali in un paese che sta vivendo una stagione eccezionale e dram-

matica. Ma è proprio questo il punto fondamentale. La nostra contestazione — lo ripeto ancora, ma bisogna ripeterlo — muove dal giudizio di inefficacia dello strumento e dal pericolo che questa sorta di « grida », questo « bando » possa essere inteso a soddisfare determinati umori di alcuni settori dell'opinione pubblica deviando invece dai veri problemi da risolvere.

Caro senatore Valiante, lei ha parlato di responsabilità anche delle forze politiche. La nostra forza politica non soltanto è immune da queste responsabilità, ma rivendica a sé il merito — mi consenta di dire — di avere, e non da oggi o da ieri, ma da sempre, chiesto in tutte le sedi, in tutte le occasioni nelle quali si è contraddistinta la nostra battaglia politica, il potenziamento degli strumenti della giustizia, la loro concentrazione nelle grandi aree urbane, il rafforzamento dei nuclei e delle squadre di polizia giudiziaria, per far sì, insomma, che la giustizia potesse e possa avere (ne parleremo brevemente) il supporto di strumenti, di mezzi atti a renderne il compito sempre più efficace e sempre più decisivo.

Qual è — voglio dirlo adesso rapidamente, poi riprenderò questo discorso — la novità della nostra previsione alternativa? È l'efficacia. C'è però un dato di cui non si è parlato, ma che bisogna prendere in considerazione: è lo sganciamento dal pericolo di fuga. Questa è una grossa novità anche dal punto di vista giuridico-costituzionale e penale, di cui ci assumiamo la piena responsabilità ascrivendola a merito innovativo del disegno di legge che pende alla Camera e che costituisce il filo conduttore dell'alternativa che proponiamo. Questo perchè la necessità e l'urgenza di cui parla l'articolo 13 della nostra Costituzione in tanto hanno un senso ed un valore in quanto sono collegate ad un sistema di fini, niente essendo necessario ed urgente, se non rispetto a una situazione che lo rende tale. La dottrina aveva sempre escluso che la qualificazione dei fini nel fermo di polizia giudiziaria potesse essere ancorata alla misura della pena (il mandato di cattura obbligatorio prima, la pena editale da sei anni in su dopo, a seguito della

modificazione intervenuta sul fermo di polizia giudiziaria) perchè ciò avrebbe contrastato con la presunzione costituzionale di non colpevolezza e avrebbe in sostanza parificato l'indiziato all'imputato. Dove ha trovato l'elemento qualificante del collegamento con il sistema dei fini? Nel sospetto o pericolo di fuga, che è l'elemento che contrasta con l'esigenza dell'ordinamento allo svolgimento di un processo che non sia inquinato dal fatto che l'indiziato e l'imputato si sottrae al dovere che egli ha di rendersi reperibile. Allora ci siamo detti: questa novità va considerata, ha una sua pregnanza anche politica e, certamente, giuridico-penale. Ci siamo chiesti cioè: ma questa del pericolo di fuga è l'ultima barriera invalicabile? Dico subito che lo escludiamo; poi arriverò alla conseguenza che ne deriva. Infatti siamo andati a vedere se la nostra Costituzione, che ha tante potenzialità ad oggi inesplorate, ci dava margini ulteriori da percorrere e se c'era quindi ancora la possibilità di un collegamento con il sistema dei fini. In questo caso il sistema dei fini è il sistema dei fini stessi della Costituzione, di tutta quella sua grande parte che è l'ordinamento dei diritti civili e delle libertà; bisognava riflettere soprattutto sul fatto che solo questo collegamento poteva legittimare lo sganciamento dal pericolo di fuga. Non abbiamo considerato il pericolo di fuga come ultima spiaggia, proprio perchè il sistema dei fini è quello della difesa e della conservazione dell'ordine democratico. C'è la necessità primaria, quindi, che di fronte a determinati reati si scavalchi anche questa ipotesi, perchè c'è di mezzo la conservazione dell'ordine democratico insidiata dai reati eversivi che si pongono in antitesi all'ordinamento stesso del nostro Stato.

Ci è sembrato, in altre parole, e ci sembra che aver tolto il riferimento al pericolo di fuga aiuti addirittura ad ipotizzare ed a prevedere una misura che ha una particolare, concreta efficacia, mentre propone una normativa ancora più garantita, che nulla toglie però alla sua efficacia. In quel disegno di legge si dice che gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente

necessario, a differenza del « tempo necessario » considerato dal testo attuale del fermo di polizia giudiziaria; che va data « immediata notizia » al procuratore della Repubblica, a differenza della « notizia senza ritardo »; che il procuratore della Repubblica provvede immediatamente all'interrogatorio del fermato dopo che l'ufficiale di polizia giudiziaria abbia dato la comunicazione, nelle 48 ore dal fermo, dei motivi per cui il fermo è stato eseguito, e non nelle 48 più 48. Tutto questo però concilia in una maniera mirabile rigore di garanzie, certezza per il cittadino ed efficacia della disposizione. A che cosa si collega tutto ciò? Bisogna che discutiate questa nostra proposta alternativa e che ci diciate alla fine dove vedete, se riuscite a individuarne (ma credo che si debba aprire una seria riflessione su questo punto e non soltanto in quest'Aula) i punti in cui essa possa non corrispondere alla verifica e di concretezza e di efficacia. Tutto questo infatti si collega ai delitti di cui all'articolo 165-ter del codice di procedura penale che sono quelli del libro secondo, capi primo e secondo, del codice penale e cioè, per dirli in sintesi, dato che la elencazione sarebbe troppo lunga e pedante, quelli nei quali si traduce l'azione di terrorismo perchè sono tutti i delitti di attentato e i delitti associativi.

Il terrorismo è un'associazione che si propone di compiere delitti di attentato per realizzare, attraverso l'attentato, il fine della eversione dell'ordinamento costituzionale. Torno su questo discorso perchè c'è un nodo giuridico che con la nostra proposta non si supera. Nei delitti di attentato e sicuramente nei delitti associativi (e a me interessano più i delitti associativi) c'è un aspetto che ne costituisce il presupposto e che è rappresentato dagli atti rivolti alla commissione dei reati. Questi atti costituiscono già di per sé dei reati. Senatore Valiante, non lo abbiamo inventato noi questo concetto ed è inutile riprendere adesso la vecchia discussione sulla legge Reale-bis che era frutto dell'accordo di maggioranza che tutti ricordiamo. Lei ha detto che noi vogliamo criminalizzare gli atti preparatori: le rispon-

derò tra poco con le parole della Corte costituzionale, di una sua sentenza del 16 dicembre 1980. In tutti questi reati, che sono quelli che bisogna prevenire e che si possono prevenire con il fermo di polizia giudiziaria, l'atto, il comportamento, il fatto di promuovere, è già reato. Non è necessario che la banda armata sia organizzata, costituita e diretta. Colui che si accinge a promuoverla già commette un reato. Così nel delitto di attentato, commette un reato chi tiene un comportamento « diretto a... ». Quindi è decisiva la proiezione verso l'evento tanto che l'espressione: « atto diretto a » è la formula propria di tante fattispecie penali e di per sé indicativa della già avvenuta consumazione del reato.

V A L I A N T E . Ma lei così non previene, reprime.

B E N E D E T T I . Ma le sembra niente il fatto di poter impedire certe cose? Bisognerà infatti porre la distinzione — e la sua interruzione mi stimola a farlo — tra il fatto di reato ed il fatto che andiamo a prevenire, non a reprimere. Lei al di là di quel confine non arriva nemmeno con il fermo di pubblica sicurezza, con il fermo di prevenzione.

Inoltre, se è difficile spiegare alla gente la sottigliezza giuridica, certo è, però, che con questo fermo di polizia giudiziaria si riesce a prendere (qui sta la prevenzione) chi compie ad esempio il primo atto di promozione della banda armata. E questo è quello che conta dal punto di vista della politica penale: avere uno strumento efficacissimo e che non esce dal principio di legalità del codice di procedura penale, codice che bisognerà far entrare in vigore, apprestando con urgenza gli strumenti e le misure atti a favorirne la applicazione.

Io parlavo di fattispecie che retrocedono, di reati a consumazione anticipata. Non per niente troviamo nell'articolo 165-ter anche molte norme della legge Scelba che sono appunto tipiche dei reati a consumazione anticipata. Certo voi costituenti, senatore Valiani, avrete fatto questo ragionamento: non possiamo aspettare che sia riorganizzato il partito fascista perchè in questo modo sa-

rebbe già morta la democrazia (e voi ne portate, nella vostra storia amara, il tragico ricordo).

Bisogna in altre parole che nel momento stesso in cui uno si accinge a riorganizzare si dica che ha già commesso il delitto di riorganizzazione.

V A L I A N I . La magistratura sventuratamente ci ha dato torto.

B E N E D E T T I . Dobbiamo anche dire, senatore Valiani, che se è esatta, per almeno un ventennio di interpretazione giurisprudenziale, la sua osservazione (nè posso qui aprire il capitolo delle responsabilità politiche della Democrazia cristiana: infatti, contava l'orientamento, il segnale che si dava alla magistratura), è anche vero che da ormai molti anni magistrati coraggiosi hanno cominciato ad applicare queste norme: abbiamo avuto lo scioglimento di Ordine nuovo.

V A L I A N T E . È stato un ministro democristiano a sciogliere Ordine nuovo.

B E N E D E T T I . C'è voluta la forza del movimento popolare democratico e antifascista.

Ritorno, anche se non mi spiace la vivacità del dibattito pari all'importanza del problema, alla sentenza 16 dicembre 1980 della Corte costituzionale, sentenza che ha esaminato la cosiddetta legge Reale sotto il profilo dell'articolo 18, n. 1, quello degli atti preparatori e ha ritenuto l'infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità. La Corte ha detto (sono cose su cui dobbiamo riflettere perchè hanno un valore sintomatico e si tratta inoltre di una sentenza, se così posso dire, fresca fresca) che gli atti preparatori in tanto possono venire in considerazione per l'applicazione in quanto non costituiscano figure autonome di reati. È risaputo, direte, ma la Corte, tra parentesi, ha aggiunto questo: « ci si riferisce in particolare ai reati associativi », ha insomma affermato che nei reati associativi gli atti preparatori costituiscono già il reato. Quando voi, nella disposizione dell'articolo 6, parlate di atti e comportamen-

ti diretti alla commissione di un reato, io ci vedo l'atto di colui che promuove, l'atto di colui che commette il « fatto diretto a », vale a dire ci vedo quel qualche cosa per cui voi azionate un fermo di pubblica sicurezza in una materia riservata al fermo di polizia giudiziaria.

Sono d'accordo con il senatore Valiani che ciò non vale per quanto riguarda — ad esempio — la rapina, ma per i reati di terrorismo, che sono quelli sui quali bisogna che tenga il fronte della fermezza e dell'unità delle forze democratiche, lo strumento c'è e deve essere potenziato all'interno dell'ordinamento.

La Corte ha detto anche una cosa che mi ha colpito, cioè che per quanto riguarda le difficoltà che possono insorgere nell'applicazione di questa — articolo 18, n. 1, della legge Reale — come di altre disposizioni normative, non spetta alla Corte nè proporre una sistemazione, nè indicare la soluzione.

Concludo il discorso sull'efficacia della nostra soluzione alternativa: quelli che stanno per commettere. Lei, senatore Valiante, ribatte: così si reprime. Ma nell'ipotesi di questi reati non c'è più il confine tra la prevenzione e la repressione. Il ministro Rognoni ha insistito soprattutto sulle difficoltà interpretative, sulle incertezze. Ricordo che ad un certo momento nella seconda relazione si richiamano l'incertezza di definire i confini del fermo di prevenzione e la difficoltà a stabilire i criteri differenziali con il fermo di polizia giudiziaria; credo che l'onorevole ministro Rognoni abbia colto questo punto che è un vestito stretto, tant'è vero che su questo si sono manifestate perplessità notevoli.

L'obiezione la conosco e me la state ripetendo con le vostre interruzioni: si parla di comportamenti, di atti che possono essere rivolti alla commissione di delitti e quindi c'è una finalizzazione. Ma anche la finalizzazione è lo schema tipico del delitto di attentato, è la proiezione della volontà verso l'evento. Nè potete dirmi che il fatto sia qualche cosa di diverso dal comportamento e dall'atto. Il comportamento, l'atto, è un'azione riconducibile alla condotta che comporta una modificazione del mondo esterno, cioè comporta un fatto. La vostra obiezione potrebbe avere un senso

quando noi avessimo reati, che non sono però questi, nei quali il fatto si identifica necessariamente in un evento materiale. In tali casi, infatti, abbiamo reati, realizzati dalla condotta più l'evento. Ma quando invece abbiamo reati in cui l'evento giuridicamente inteso (anche non evento materiale, il pericolo, il solo promuovere la banda armata) si identifica con la condotta, in questi casi camminare sul terreno minato della prevenzione alternativa alla repressione, del non reato o del reato, diventa una cosa — concedetemi almeno questo — estremamente difficile perchè il confine è labile. Qui allora posso capire l'incertezza, l'errore dell'ufficiale di pubblica sicurezza. Allora a che serve questo provvedimento? È forse per questo che non si è acchiappato alcun terrorista ma soltanto persone che al limite possiamo considerare sospette di fatti che potremmo ritenere se non marginali certo tollerabili nella normalità dell'ordinamento?

Vorrei anche ricordare al presidente Morlino che, di fronte al testo iniziale concernente la verifica della fondatezza di indizi relativi ad atti preparatori, fu proprio il suo emendamento 6.15, nella seduta dell'11 gennaio 1980, che introdusse i comportamenti ed atti perchè si voleva qualcosa di più corposo della verifica degli indizi degli atti preparatori. Però con questo qualcosa di più corposo ci avete aperto la strada alla considerazione che io sommamente mi sto sforzando di svolgere. D'altra parte l'espressione « indizi » ritorna dopo nel testo legislativo che, oltre tutto, presenta un'altra anomalia sulla quale bisogna riflettere. L'introduzione dell'articolo 225-bis del codice di procedura penale sulle sommarie informazioni, recepito dall'articolo 6, va presa un po' con le molle perchè in tanto è stato possibile elaborare il nuovo testo dell'articolo 225-bis del codice di procedura penale in quanto si è dovuto ipotizzare una finalizzazione alla prosecuzione delle indagini relative ai reati. Si doveva infatti superare lo sbarramento posto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 1968, per cui si è detto: siamo, sì, in presenza di una fase preprocessuale, ma in essa non si sono ancora esaurite le indagini di polizia giudiziaria.

Devo poi parlare di altri argomenti per completare il quadro, ma mi premeva dire subito qual è la nostra proposta e quale spessore e quale solidità sul terreno concreto ha questa proposta alternativa. Credo che essa sia oltretutto coerente alla necessità di potenziamento e di qualificazione della polizia giudiziaria — su questo insisto —, alle scelte del nuovo processo penale, alla funzione di controllo della magistratura, per cui bisogna che qui, Governo e maggioranza, ci rispondiate su questo punto. Perchè in tutto quest'anno non si sono adottati provvedimenti in questa direzione? Perchè non è operante il coordinamento di polizia?

R O G N O N I , *ministro dell'interno*. E chi lo dice?

B E N E D E T T I . Per esempio il fatto che i magistrati sono pieni di carte!

R O G N O N I , *ministro dell'interno*. Il coordinamento lo fa il Parlamento o lo fa l'Esecutivo?

B E N E D E T T I . C'è un decreto-legge sul coordinamento convertito in legge un anno fa. Mi riferisco a un fatto particolare. I magistrati sono pieni di carte; lamentano la mancanza o l'estrema difficoltà di accesso all'informazione, alla selezione dei dati. Tutte le cose di cui alla lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1979 vanno date con rapidità alla magistratura.

Perchè introduco questo discorso? Lei, onorevole Ministro, ci risponderà anche perchè nella seduta del 5 gennaio nelle Commissioni riunite 1ª e 2ª, quando si sono discussi i torbidi avvenimenti nell'Asinara che torneremo a discutere martedì prossimo in quest'Aula, abbiamo avuto risposte di tipo diverso dai rappresentanti del Governo.

Insisto su questo fatto della polizia giudiziaria perchè è qui il nodo di tutta la questione. Dobbiamo considerare il tipo, la qualità e la natura delle associazioni eversive terroristiche e di quelle della grande criminalità comune, organizzata e mafiosa. Queste organizzazioni puntano a costituirsi come anti Stato, come un altro ordinamento. È qui

che vi è una contaminazione tra reato e programmazione del reato, fondata su determinati supporti, su collegamenti, su misure logistiche, sul fronte interno, sul fronte logistico, su una capacità di sommersione nei vari momenti e nei gangli della vita civile che è stata ricordata anche poco fa con il riferimento al noto professore destinatario di borse di studio presso l'università di Berkeley. Di fronte a tutto questo groviglio, attingendo dall'esperienza del processo comune, non ci dice niente il tipo del processo-inchiesta, del processo che nasce aprendo la maglia di un reato, ma che poi entra dentro l'organizzazione, penetra e colpisce attraverso l'investigazione, attraverso l'informazione dei servizi, attraverso l'opera della polizia giudiziaria, attraverso la capacità dei magistrati e il potenziamento dell'attività della magistratura? Se non consideriamo questo, cioè la forza dell'universo terroristico, non afferriamo che bisogna continuare ad andare in questa direzione, senza dare segnali di tipo diverso.

Vorrei ricordare — non è opportuno fare nomi, ma il nome di un assassinato lo posso fare — il giudice Amato per capire come l'assassinio di un giudice possa non essere un fatto isolato, ma un fatto che si lega a un altro fatto, ad esempio alla strage di Bologna. Quando tutte queste cose con fatica sono state scoperte e accertate da magistrati coraggiosi, ciò è avvenuto con le strutture del processo che vanno quindi maggiormente potenziate, anche attraverso la previsione normativa del fermo di polizia giudiziaria che proponiamo nella dimensione aperta a potenzialità costituzionali.

Svolte queste considerazioni, voglio dire una cosa sulla valutazione fatta dal relatore quando ci dice che non dobbiamo fermarci a un esame quantitativo del fermo di pubblica sicurezza, ma che occorre puntare anche alla funzione dissuasiva: la funzione dissuasiva nel nostro ordinamento esiste e com'è: basta pensare ai termini di carcerazione preventiva, alle pene edittali. E allora qui c'è un punto chiave sul quale dobbiamo intenderci e c'è una domanda che vogliamo porre. È un punto politico al quale non possiamo sfuggire. Voglio intrattenermi su questo per-

chè la discussione sul fermo in sè e per sè alla fine è una discussione mistificante. Pongo una domanda al Governo nella sua responsabilità e alla maggioranza che lo sostiene: qual è la via che volete percorrere in questo paese che ha una tendenza storica a risolvere i problemi della politica penale come problemi della politica dell'ordine pubblico o al massimo come problemi della politica penale dell'ordine pubblico? Qual è dunque la via che volete percorrere? Fino a questo momento non abbiamo visto alcun segnale nonostante le nostre rinnovate battaglie nelle Aule parlamentari e nel paese. Credo di essere autorizzato a dare una mia interpretazione alle parole pronunciate dal generale Cappuzzo, comandante dell'Arma dei carabinieri, il quale ha detto recentemente che il problema supera l'ambito repressivo per avere altri connotati ed interessare altri metodi, altre sedi. Qual è allora la via che volete seguire? È la via di una definizione normativa ristretta dell'ordine pubblico o è quella di una politica penale dei mezzi, dei programmi, dei disegni in un paese come il nostro che ha anche un altro fenomeno preoccupante: la convertibilità se non la fungibilità tra misure di prevenzione e fattispecie penali oggettive? Dove volete puntare: sul tipo di autore — questo significa un certo tipo di politica — o sul tipo di reato? È una domanda necessaria che presuppone una risposta su scelte di fondo e soprattutto una risposta che si inquadra nella certezza del diritto della quale si è discusso tanto, ma che indubbiamente è stata violata più di una volta dal Governo.

Perchè dico questo? Perchè c'è stata una strana interpretazione della certezza del diritto che pure era posta a mo' di premessa programmatica nelle dichiarazioni del presidente del Consiglio Forlani. Si è abbassata la guardia, si è abbassato il livello di questa certezza sulla soglia del provvedimento amministrativo. Voglio dire che non è il caso di stabilire paragoni, però credo che l'azione del partito armato compiuta tra dicembre e gennaio non sia stata affatto di livello inferiore all'azione compiuta il 16 marzo 1978: allora il ricatto investiva la violazione della legalità sotto il profilo tipico della legge e della giurisdizione, questa volta si è chiesta

— ma si è concessa! — la violazione della legalità sotto il profilo più sottile della funzione amministrativa. In questo cedimento si è risolta l'incertezza del diritto; ebbene, prima si è fatto questo e poi si ripropone quest'altro elemento di incertezza che è il fermo di polizia. Non so se questo provvedimento risponda, come credo, al desiderio di dare falsi obiettivi a una parte dell'opinione pubblica insoddisfatta, e di scaricare responsabilità sulle forze di polizia che non ne hanno. Per esempio quando leggo, nel « Corriere della sera », che il senatore Valiani insiste perchè il fermo di polizia sia usato di più, mi chiedo se non ne derivi — di là delle sue intenzioni — una critica alle forze di polizia che sul piano generale più di quello che hanno fatto e fanno certo non possono fare.

Prima di concludere, vorrei soffermarmi un momento su una elencazione che sarà formalmente rigoristica — che qualcuno potrà considerare pedante, e accetto la definizione — ed è l'elencazione di tutti i provvedimenti che si riassumono nelle istituzioni dell'emergenza, come vengono chiamate. Ho già detto prima e ripeto che noi a tale legislazione abbiamo dato un contributo notevole, noi che non votammo la legge Reale e che la difendemmo durante il *referendum*, noi che abbiamo votato tante altre leggi, come ricordava nel dibattito nello scorso anno la senatrice Tedesco Tatò.

Ma perchè ho detto questo? Perchè spesso non si sa che di norme, di provvedimenti ce ne sono un'infinità e che, ad esempio, per punire le spranghe di ferro le leggi ci sono da sempre. Il fatto è che quando Lama veniva aggredito all'università di Roma e quando l'autonomia si rovesciava a Bologna anche con il concorso di elementi stranieri c'era chi coltivando i vari collettivi di via dei Volsci ammiccava un po' con un certo intimo compiacimento verso quei ragazzotti di Potere operaio...

P E R N A . È stato detto dal senatore Bartolomei nella riunione dei Gruppi al Senato! Fu pubblicato dal « Popolo »!

B E N E D E T T I . Senatore Perna, se vogliamo metterci a fare i nomi, mi pare

che anche l'onorevole Piccoli ebbe a dire allora: sì, va bene, l'autonomia, però il Partito comunista dove arriva al potere come in Emilia...! Andiamoci piano. Ed allora cominciamo un po'. La legge del 18 giugno 1955 n. 517 — queste cose, mi dispiace tanto, le dovete ascoltare anche se le sapete ed io le ripeto — primo profondo tentativo di adeguamento del codice di procedura penale alla Costituzione, avvia un'opera di revisione ed espelle il fermo di pubblica sicurezza dall'ordinamento giudiziario, quello che era stato introdotto con il famoso, cosiddetto decreto Badoglio, motivato — diceva la premessa — « a causa delle contingenze belliche ». E lo fa eliminando il riferimento alle persone la cui condotta apparisse pericolosa.

Interviene poi la Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 1968 (che chiamiamo la sentenza Branca, dal nome dell'estensore, l'allora giudice costituzionale oggi senatore Branca). Questa sentenza aveva aperto due strade: in un primo momento con la legge 5 dicembre 1969, n. 932, si era seguita la strada dell'affidamento delle indagini preliminari in esclusiva alla magistratura nel caso di fermo processuale e di arresto. Dopo questo periodo si cambia strada; interviene la legge del 14 ottobre 1974, n. 497, la cosiddetta legge Bartolomei « Nuove norme contro la criminalità », che sostituisce il testo dell'articolo 225 del codice di procedura penale e ripristina l'interrogatorio di polizia dell'indiziato, dell'arrestato e del fermato, ex articolo 238 dello stesso codice, con l'assistenza del difensore per rimanere nell'ambito della linea indicata dalla sentenza della Corte costituzionale.

Ma poi abbiamo il decreto-legge del 21 marzo 1978, n. 59 (lo chiamavamo il « decreto Moro » con tutta l'ansia e l'amarezza che avevamo nel cuore per quella drammatica vicenda) convertito con legge 18 maggio 1978, n. 191, che introduce l'articolo 225-*bis* del codice di procedura penale. Questo attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria, in relazione ai gravi reati di cui all'articolo 165-*ter*, il potere di assumere, senza la presenza del difensore, sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza e dal fermato realizzando quella fase preprocessuale,

della quale si è detto che, per evitare le censure di incostituzionalità, basta che sia finalizzata alla prosecuzione delle indagini di polizia giudiziaria.

Si è poi avuta con la modificazione dell'articolo 238 del codice di procedura penale, sempre attraverso lo stesso decreto-legge del 15 dicembre 1979, la modificazione del fermo di polizia giudiziaria. Ed io ho detto all'inizio quali sono le sue attuali caratteristiche, per cui non sto a ripeterle.

Andiamo ancora avanti: decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con legge 18 maggio 1978, n. 191: accompagnamento coattivo di chi rifiuti di dichiarare le proprie generalità o documenti le proprie generalità con mezzi la cui autenticità possa apparire dubbia. La dottrina ha subito detto che questo è un vero e proprio fermo, che si protrae soltanto per 24 ore. Dico « soltanto »; qualche autore ha parlato di introduzione indolore di un mini-fermo nel nostro ordinamento. Ripeto che noi abbiamo votato, come altre, questa disposizione, tratta dall'accordo programmatico del 1977, e stralciata da un disegno di legge che non andò avanti, il numero 1998 del 1977 che però ancorava la previsione alla necessità di verificare il sospetto di detenzione di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, mentre con la nuova normativa fu estesa la portata del provvedimento.

È stato detto dalla dottrina che censure di incostituzionalità non sono ipotizzabili perchè c'è già la famosa sentenza n. 13 del 1972 della Corte costituzionale la quale dichiarò infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 15, secondo comma, del testo unico di pubblica sicurezza, ritenendo di nessun rilievo la circostanza della non previsione della procedura di convalida. La sentenza, come è noto, affermò che quando non c'è una restrizione duratura della libertà, quando si tratta di una restrizione del tutto temporanea, è tollerabile la mancanza della garanzia giurisdizionale.

Ma non basta (debbo continuare). Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito come ho già detto: perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici. Ricordo che facemmo in Commissione una battaglia, che si prese atto di molte delle nostre osservazioni e critiche e che il testo arri-

vò all'Aula con modificazioni che valsero ad assicurarne una più rigorosa e garantita applicazione.

Non ho finito. Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, articolo 9: dopo l'articolo 226-*quinqies* del codice di procedura penale viene introdotto l'articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale sulla intercettazione preventiva di comunicazioni o conversazioni telefoniche, a richiesta del Ministro dell'interno, dei funzionari o ufficiali o comandanti di servizio o di reparto operativo, con la finalizzazione alle indagini relative all'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale e alla prosecuzione delle indagini stesse.

Vado ancora avanti. Legge 22 maggio 1975, n. 152, cosiddetta legge Reale, articolo 14: viene modificato l'articolo 53 del codice penale introducendosi la nota previsione finale sull'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine: « e comunque di impedire la consumazione di » determinati reati. E sappiamo che oggi c'è una giurisprudenza che ha sconvolto l'interpretazione di quella precedente; ci sono direttive operative per cui si spara anche contro chi fugge alla intimazione di alt.

Legge 6 agosto 1977, n. 533, quella che all'articolo 5, sostituendo l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, vieta l'uso dei caschi protettivi o di qualunque altro mezzo adatto a rendere difficoltoso il riconoscimento.

Da ultimo, il corpo, il pacchetto di tutte le misure di prevenzione: legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che si collega alla legge antimafia del 31 maggio 1965 n. 575 e poi alle disposizioni della cosiddetta legge Reale sfociando nella misura del soggiorno obbligato.

Ho finito quest'elencazione che credo sia abbastanza densa. Perché l'ho fatta? Perché in sostanza ho voluto dire con pieno convincimento che nel nostro paese, nonostante queste leggi, è cresciuta di tono l'offensiva terroristica a far data dal sequestro Sossi e poi dal sequestro Moro. Questo è avvenuto anche nella vigenza di buona parte di tali leggi.

È chiaro quindi che il problema è, sì, di norme, ma è anche di indirizzi e di programmi politici. E qui c'è quanto meno questo ultimo anno di vuoto e di inadempimento del

Governo; e oggi ci troviamo di fronte a una proposta che ripropone in termini di inefficacia, che del resto risultano dalle stesse relazioni del Ministro, una misura che noi giudichiamo del tutto incapace, nella sua portata, di prevenire il fenomeno del terrorismo.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la nostra è una posizione del tutto chiara, che si articola in un disegno e nella rappresentazione di misure il cui grado di efficacia è stato verificato e potrà eventualmente essere ulteriormente verificato; è una posizione che riteniamo seria, concludente, leale verso le istituzioni repubblicane, di pieno sostegno verso le forze dell'ordine, di certezza e di garanzia verso i cittadini e verso l'opinione pubblica. Certo, si può fare un discorso anche sul riordinamento delle misure di prevenzione. Abbiamo qui al Senato, discussione iniziata formalmente ma non sostanzialmente dinanzi alle Commissioni 1ª e 2ª, il disegno di legge n. 619 sulle disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale e di integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. È un disegno di legge che ha naturalmente un suo limite, ma siamo disponibili a discutere. Diteci qualche cosa però, portateci il piano, il programma, l'indirizzo perchè si possa valutare nel confronto e nello scontro un discorso che sia anche di possibile ridefinizione delle misure di prevenzione nelle garanzie giurisdizionali ma che tenga conto soprattutto di questo: che il fermo giudiziario è un istituto consolidato nel nostro ordinamento giuridico, il fermo processuale è un istituto che ha radici solide nel nostro ordinamento giuridico, mentre il fermo di pubblica sicurezza, a partire dall'esperienza sciagurata, ma quanto meno dovuta allo stato di guerra, del decreto Badoglio, è un provvedimento che è stato escluso non appena se ne è data la possibilità. E tutti i tentativi di inserimento del fermo di polizia (1967, discussione al Senato e lacerazioni poi all'interno della maggioranza di centro-sinistra, 1973, disegno di legge del Governo Andreotti) hanno trovato il paese diviso. L'onorevole Andreotti, che allora lo proponeva, scriveva poi in una sede più libera e più sciolta, sulla sua rivista « Concre-

tezza », a fine anno 1972: certo, già oggi esistono norme di legge che una polizia più attrezzata e una giustizia tecnicamente più efficiente hanno a disposizione per arginare la criminalità! Sottoscrivo queste parole, perchè colgono il punto della necessità di dare più mezzi e strumenti alla polizia, di portare avanti la sua riforma democratica, di attrezzare la magistratura e la giustizia. È questo il punto fondamentale, il nodo su cui vi chiamiamo a discutere e a rispondere e sul quale sollecitiamo anche la vostra riflessione nel momento in cui questa discussione sta entrando nel vivo delle argomentazioni che sviluppiamo.

Diciamo che il fermo di pubblica sicurezza è uno strumento inefficace ed inutile, soprattutto perchè è uno strumento di divisione. Prendo a prestito le parole del compagno Pecchioli in una sua recente dichiarazione al nostro quotidiano « L'Unità »: è uno strumento di divisione delle forze popolari, mentre in questo momento occorre la più ampia unità nella lotta contro il terrorismo. E l'unità nasce dal consenso e dalla fermezza. Ecco perchè le norme concrete, efficaci, rigorose che proponiamo sono la misura dell'esigenza, della necessità che sentiamo e affermiamo come impegno primario e prioritario della nostra azione politica, di unità popolare, di fermezza di popolo e di istituzioni, per sconfiggere il terrorismo e far uscire il nostro paese da questa pagina così difficile della sua storia. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

MARCHIO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MITROTTI,

MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che da diversi giorni sulla stampa nazionale, con dichiarazioni ed interviste, è in atto una polemica con reciproche contestazioni ed accuse tra il Ministro di grazia e giustizia, Adolfo Sarti, ed alcuni esponenti del Partito radicale, e in special modo con il deputato De Cataldo, sul caso D'Urso e sulla visita dei deputati e senatori radicali nel supercarcere di Trani, gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) se risponde al vero che, contravvenendo ai propri doveri di Ministro Segretario di Stato, il Guardasigilli abbia in colloqui riservati e personali permesso la visita nelle supercarceri di Trani ai parlamentari radicali, non nella loro qualità di parlamentari che hanno diritto alla supervisione delle carceri, bensì quali portatori di mediazioni ai fini della liberazione del giudice D'Urso, e che dopo aver consentito tale visita, il Guardasigilli abbia definito « penoso » il capitolo dei radicali nel carcere;

2) se direttamente o telefonicamente dalle carceri di Trani, o successivamente in altra visita personale presso la propria abitazione, lo stesso Guardasigilli sia stato informato del contenuto del documento ricattatorio dei brigatisti detenuti consegnato ai parlamentari radicali e non abbia con decisione impedito ai parlamentari radicali la pubblicazione del documento stesso;

3) se il ministro Sarti conferma la frase contenuta in una sua intervista, e cioè di aver appreso dal giudice D'Urso che « le "brigate rosse" considerano Marco Pannella uno sciocco demagogo »;

4) se risponde al vero che nel covo di Tor San Lorenzo sia stato rinvenuto, da parte dei carabinieri, un documento delle "brigate rosse" dal quale risulta che la liberazione del giudice D'Urso era stata decisa dai brigatisti prima del sequestro, sicché la provocatoria e concordata mediazione con il Governo dei parlamentari radicali si appaleserebbe infantile e grottesca.

(2 - 00235)

PERNA, MAFFIOLETTI, VALORI, VALENZA, BONAZZI, MILANI Giorgio, CANNETTI, FERRARA Maurizio, MORANDI, URBANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Premesso:

che la sezione controllo enti della Corte dei conti ha recentemente trasmesso al Parlamento la relazione sulla gestione finanziaria della RAI negli esercizi 1977, 1978 e 1979;

che in tale relazione — richiamata la legge 14 aprile 1975, n. 103, e le decisioni riguardanti la struttura della RAI adottate dal consiglio di amministrazione della società il 26-27 settembre 1980, con l'istituzione, fra l'altro, di due nuove vice direzioni generali, in aggiunta alle tre esistenti — la Corte dei conti ha preso in esame l'opinione contraria del collegio sindacale che, con avviso del 26 settembre, aveva ritenuto illegittima tale decisione perchè in contrasto con la disposizione dell'articolo 13 della legge;

che la Corte dei conti, nella predetta relazione, sostiene che il voto della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con il quale sono state respinte le risoluzioni presentate da diversi commissari che proponevano la revoca della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della RAI circa l'istituzione di altre due vice direzioni generali, non osta all'esercizio pieno, da parte della Corte, del controllo sulla gestione finanziaria della RAI;

che la relazione della Corte dei conti ritiene, in proposito, pienamente fondata la censura unanimemente espressa dal collegio sindacale, dato l'esplicito e tassativo tenore della normativa vigente, che « ricomprende nell'organica tripartizione degli uffici di vice direzione generale ogni momento della gestione aziendale », cosicché deve ritenersi vincolante per il consiglio di amministrazione la previsione dell'articolo 13 della legge n. 103 del 1975;

che la deliberazione concernente l'istituzione di altre due vice direzioni generali fu adottata dal consiglio di amministrazio-

ne della RAI dopo l'abbandono della seduta, in segno di protesta, da parte di quattro consiglieri, uno dei quali nominato dall'IRI, e con il voto contrario di un consigliere;

che — nel regime giuridico risultante dalla legge del 14 aprile 1975, dall'atto di concessione alla RAI dell'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo da parte dello Stato che ha approvato la relativa convenzione del 7 agosto 1975, dallo statuto della RAI e dalle norme, in quanto applicabili, del codice civile riguardanti le società di interesse nazionale — l'istituzione delle due ulteriori vice direzioni generali, oltre che in contrasto con il tassativo disposto dell'articolo 13 della legge n. 103, non avrebbe comunque potuto essere adottata senza previa modifica dello **statuto della società**, modificazione riservata all'assemblea straordinaria dei soci;

che l'IRI, proprietario del pacchetto azionario e titolare dei diritti e poteri in tale qualità ad esso spettanti nell'ambito e con i limiti della ricordata normativa, è ente di inquadramento di partecipazioni statali, soggetto al controllo politico del Governo, cosicchè l'azionista IRI deve operare in modo che le strutture della società concessionaria ed il suo interno ordinamento siano pienamente coerenti alle prescrizioni della legge e degli atti giuridicamente vincolanti che ne derivano, e il Governo, nell'ambito delle sue specifiche competenze, deve intervenire per far rispettare la legge e gli atti conseguenti;

che, per quanto sopra esposto, si è determinato uno stato di illegalità nell'attività di gestione della RAI, il cui permanere rappresenta un fatto scandaloso il quale chiama in causa precise responsabilità di Governo, anche sotto il profilo dei rapporti tra Esecutivo e Parlamento,

gli interpellanti chiedono di conoscere che cosa il Governo abbia fatto o intenda fare per ottenere che si rimuova la situazione illegale creatasi con l'istituzione, in aggiunta alle tre già esistenti, di due nuove vice direzioni generali della RAI.

(2 - 00236)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A, segretario:

VITALE Giuseppe. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali*. — Per conoscere se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per scongiurare il pericolo che incombe sulla zona industriale di Caltagirone, costituito da una situazione che vede:

« Ceramica di Caltagirone »: 51 lavoratori licenziati in tronco senza alcuna motivazione valida;

FINEDIL: 72 lavoratori in cassa integrazione da mesi senza alcuna prospettiva di ripresa dell'attività, con il pericolo di chiusura definitiva dello stabilimento;

ITRES: 51 lavoratori in preoccupata attesa davanti alla volontà espressa dalle Partecipazioni statali di cedere lo stabilimento a privati senza alcuna garanzia per l'occupazione.

(3 - 01166)

MOLA, FERMARIELLO. — *Al Ministro della marina mercantile*. — Premesso:

a) che i problemi della navigazione nel Golfo di Napoli vanno affrontati tempestivamente, prima che esplodano drammaticamente nel periodo estivo, e coerentemente con la legge n. 169 del 1975, che, tra l'altro, all'articolo 3, stabilisce che « il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, nonchè quelle dei servizi postali e commerciali, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola »;

b) che il secondo programma presentato dalla « Tirrenia » per la « Caremar » al Ministro, a norma della suddetta legge numero 169, prevede, per il quinquennio 1981-1985 rispetto a quello precedente, il mante-

nimento dello *status quo* per numero di linee, di navi, di aliscafi, di viaggi e di posti di lavoro a bordo e, per giunta, la cessione della nuova nave « Adeona » alla « Siremar »;

c) che tale programma non copre le attuali esigenze del traffico marittimo in Campania e che, infatti, occorrerebbe l'immissione di nuove navi per l'istituzione delle linee Castellammare-Sorrento-Capri, Terracina-Ponza estiva, Napoli-Costiera amalfitana e per il rafforzamento delle linee Napoli-Capri e Pozzuoli-Ischia; occorrerebbe, inoltre, una nave di riserva per consentire i lavori di manutenzione, a turno, delle navi in esercizio; occorrerebbe, infine, un aliscafo di riserva per consentire i lavori di alaggio di quelli in esercizio o la sostituzione di uno di essi in caso di avaria, evitando il ricorso, ormai sistematico e frequente in ogni estate, al noleggio di aliscafi privati;

d) che permangono le difficoltà di attracco delle nuove navi « Caremar » nei porti isolani per il mancato adeguamento delle infrastrutture portuali e per l'insufficiente coordinamento del movimento marittimo nei porti stessi;

e) che il servizio di collegamento con le isole esercitato dagli armatori privati — a cui va riconosciuto, indubbiamente, il diritto di essere tutelati nei loro legittimi interessi nello svolgimento di un'attività di utilità pubblica — presenta numerose carenze in materia di coordinamento con l'attività della « Caremar », di sicurezza della navigazione, di rispetto dei diritti dei lavoratori dipendenti e di osservanza di regolamenti e di orari,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro — anche in considerazione della necessità di compiere da ogni parte ogni sforzo possibile, in tutti i settori, per contribuire allo sviluppo economico, sociale e civile dell'area napoletana, gravemente colpita dal devastante, drammatico terremoto del 23 novembre 1980 — non intenda assumere iniziative che assicurino:

1) l'adozione di un programma integrativo « Tirrenia-Caremar », tale da determinare uno sviluppo qualificato del trasporto marittimo nel Golfo di Napoli;

2) un impegno coordinato del Ministero, della Regione Campania e dei Comuni interessati per l'attuazione di opere infrastrutturali di adeguamento dei porti alle nuove esigenze del traffico marittimo nel Golfo di Napoli;

3) un equilibrato coordinamento delle attività della « Caremar » e degli armatori privati, nel rispetto reciproco dei legittimi interessi di ciascun settore, mirante a migliorare ed a qualificare i servizi svolti, nell'interesse della collettività;

4) il controllo del Ministero, per quanto di sua competenza, sul rispetto delle norme vigenti da parte degli armatori privati, oltre che, s'intende, da parte della « Caremar », in materia di sicurezza della navigazione e di riconoscimento dei diritti dei lavoratori marittimi.

(3-01167)

MONTALBANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza:

che l'aeroporto di Punta Raisi (Palermo), versa in una grave situazione, in quanto le strutture esistenti non sono definitive e tutti coloro che operano all'interno dell'aeroporto sono sempre costretti ad affrontare continui disagi per garantire i voli;

che all'aeroporto di Punta Raisi, malgrado esso sia uno dei più importanti degli aeroporti nazionali e registri un traffico 20 volte maggiore rispetto a quello consentito dalle attuali precarie strutture, tutto funziona all'insegna del provvisorio;

che si evidenziano sempre di più i difetti delle strutture esistenti in quanto inadeguate, mentre gli organi nazionali e statali mostrano una insensibilità tale da rendersi responsabili di fronte ad eventuali nuovi disastri che, in conseguenza di ciò, potrebbero verificarsi;

che, a seguito del nubifragio verificatosi nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio 1981, tutto è andato distrutto e l'aeroporto di Punta Raisi, al momento, è completamente inagibile avendo riportato gravi danni (locali allagati, energia elettrica sospesa, telefoni interni ed esterni completamente isolati, sistema elettronico completamente in

avaria, ponti radio della polizia isolati, impianti di sicurezza non garantiti).

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere:

1) se il Ministro è a conoscenza di tale grave situazione;

2) quali iniziative ha adottato o intende adottare per rendere immediatamente agibile e funzionale l'aeroporto;

3) se non ritiene di recarsi, insieme alla Commissione trasporti del Senato, a Palermo, all'aeroporto di Punta Raisi, per accertare la grave situazione venutasi a creare, al fine di evitare ritardi ed ulteriori gravi danni all'economia dell'Isola e disagi agli utenti.

(3 - 01168)

POLLASTRELLI, BONAZZI, GUERRINI, POLLIDORO, BONDI, FRAGASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Con l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1980 viene fatto espresso divieto alle Regioni di conferire agevolazioni sui tassi di interesse nel settore del credito a breve termine finalizzato alle occorrenze di esercizio delle imprese artigiane, concesso tramite la garanzia prestata dalle cooperative artigiane di garanzia, e ciò in evidente e grave contrasto con il contenuto degli ordini del giorno, approvati all'unanimità dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nel novembre 1978, al termine della discussione sulla legge di aumento del fondo di dotazione dell'« Artigiancassa », i quali, al punto 5), impegnavano il Governo ad emanare le norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei limiti di fido e dei tassi minimi di interesse agevolato a carico dei beneficiari di prestiti garantiti da cooperative di garanzia artigiana.

Tale impegno, oggi disatteso, è stato peraltro sollecitato con l'interrogazione presentata il 23 luglio 1979 dagli interroganti, che a tutt'oggi non ha ottenuto risposta alcuna.

Poichè l'articolo 3 del decreto di cui in premessa compromette gli sbocchi di un fenomeno associativo tra gli artigiani la cui ampiezza non ha precedenti nella storia

dell'artigianato italiano, vanificando tutta una legislazione regionale che ha recepito le esigenze vitali della categoria in ordine al credito a breve termine, gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per cui si è voluto disattendere un impegno assunto con il Parlamento e se non si ritiene necessario rimuovere subito la norma citata che, oltre a risultare limitativa dell'autonomia regionale, è dannosa per lo sviluppo dell'artigianato.

(3 - 01169)

SPANO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per conoscere:

le ragioni per le quali non sono stati ancora presentati i disegni di legge di stanziamento triennale per i fondi di dotazione degli enti di gestione, in adempimento all'impegno ripetutamente assunto dal Governo in Parlamento;

quando si intende provvedere per mettere il Parlamento nelle condizioni di affrontare i problemi concreti ed urgenti che pongono i gruppi dirigenti e le organizzazioni sindacali per la necessaria azione di intervento finanziario a sostegno del programma di risanamento e di riqualificazione del sistema delle Partecipazioni statali.

(3 - 01170)

MALAGODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere gli elementi di fatto noti a ciascuno di loro ed i criteri a cui si è ispirato e si ispira il Governo in relazione:

1) ai presunti contatti fra il Ministro Guardasigilli ed uno o più dei deputati che si sono recati nel carcere di Trani dopo la recente rivolta;

2) ai criteri in base a cui sono state autorizzate tali visite e quelle di altri al carcere di Palmi;

3) alla natura dei contatti fra i deputati o i legali in visita a quelle carceri ed i detenuti, rivoltosi e non;

4) alla natura dei presunti contatti fra il Ministro Guardasigilli ed il giudice D'Urso dopo la sua liberazione;

5) alla carriera scientifico-politica del professor Giovanni Senzani, sospetto di appartenere alle « brigate rosse » in posizione direttiva, accertando da chi, come e quando sia stato autorizzato a frequentare le carceri della Repubblica, e quali;

6) alla situazione odierna della sezione « Fornelli » del carcere dell'Asinara.

(3 - 01171)

TAMBRONI ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non si ritenga necessario, oltre che opportuno, procedere ad un approfondito ed organico riesame delle disposizioni di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano, previste dal decreto del Presidente del Consiglio emanato in data 30 dicembre 1980.

Ritenuta la necessità, ormai inderogabile ed improrogabile, di adottare una serie di disposizioni inerenti l'indirizzo ed il coordinamento per l'esercizio delle funzioni regionali relative agli interventi creditizi a favore del settore artigiano, le quali, in virtù di un'impostazione idonea e coerente a tal fine, consentano il superamento dei considerevoli dubbi interpretativi insorti in sede di concreta applicazione dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

attesa l'esigenza di definire in modo controverso le funzioni amministrative in materia di agevolazioni di credito rispettivamente spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato ed alle Regioni;

preso atto dell'indeterminazione, ed anche dell'ampiezza, delle funzioni amministrative riconosciute alle Regioni nell'ambito del decreto citato, nonché delle possibili gravi disparità di trattamento e comportamento fra singole Regioni;

sottolineata l'opportunità di una riformulazione del dettato dell'articolo 2 del citato decreto in ordine alla determinazione

dei limiti e dei criteri del credito a medio termine ed in rapporto alle funzioni spettanti alle Regioni ed inerenti a limiti, criteri e modalità di concessione di contributi in conto interessi e delle stesse prestazioni di garanzia;

considerato, in base ad una valutazione realistica del problema, che la materia dell'accesso al credito agevolato artigiano trova una sua concreta e funzionale collocazione soprattutto attraverso le strutture offerte dalle cooperative artigiane di garanzia grazie alla rapidità della definizione delle pratiche, all'elasticità delle procedure, nonché alla stessa conveniente misura degli oneri gravanti sull'operatore artigiano, tenuto conto degli interventi regionali tesi all'abbattimento parziale degli interessi sui prestiti garantiti dalle cooperative medesime;

posto che l'articolo 3 del citato decreto, sulla materia delle cooperative artigiane di garanzia ha inteso assumere una configurazione decisamente contraria ed assolutamente non conforme e non confacente alle esigenze proprie degli operatori del settore;

evidenziato che lo stesso articolo 3 necessita nel suo insieme di una formulazione diversa, maggiormente chiara e tesa, in particolare, al perseguimento di presupposti dinamicamente e realmente consoni al promuovimento di migliori condizioni di accesso al credito,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti — in rapporto anche alla gravità della situazione che si sta delineando in sede regionale a causa delle disfunzioni e delle difficoltà interpretative già createsi — si intendano urgentemente adottare per la legittima difesa, sul piano economico e produttivo, del settore artigiano;

quali misure si ritenga necessario attuare al fine di promuovere, nell'ambito delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento, un effettivo e reale miglioramento delle condizioni di accesso al credito artigiano.

(3 - 01172)

BONDI, TEDESCO TATÒ, PIERALLI, MILANI Giorgio. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

quali sono le proposte e le iniziative dell'ENI in merito al risanamento ed al riordino del settore tessile ed abbigliamento;

se risponde a verità la notizia secondo la quale esisterebbe un progetto di trasferimento di alcune aziende dell'ENI alla GEPI.

(3 - 01173)

SASSONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In relazione al rincaro dei prezzi di ortaggi, frutta e verdura in generale, che si sono riscontrati nelle scorse settimane, si chiede di conoscere quali provvedimenti sono stati adottati dal Governo, od è possibile adottare:

1) per sviluppare la produzione del settore ortofrutticolo, come è previsto dal piano agricolo nazionale;

2) per le coltivazioni protette nelle serre, che risulterebbero essere di appena 26 ettari per la coltivazione delle insalate e di circa 7.000 ettari complessivi per la coltura orticola, mentre « si manifesta una maggiore necessità di protezione in ordine alle avversità atmosferiche »;

3) per mantenere un rapporto dei prezzi di ortaggi, verdura e frutta con quelli degli altri prodotti alimentari;

4) per adottare una « nuova disciplina del sistema di controllo dei prezzi e degli interventi a difesa dei consumatori ».

(3 - 01174)

FIORI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali iniziative abbiano adottato o intendano adottare dopo la relazione della Corte dei conti che fa propria la censura del collegio sindacale RAI per l'istituzione arbitraria di due vice direzioni generali aggiunte alle tre fissate in legge.

(3 - 01175)

JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, SAPORITO, GRANELLI, COSTA, D'AGOSTINI, FORNI, DEL NERO, DELLA PORTA, FIMOGNA-

RI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per garantire la continuità della gestione dell'ospedale di Tapraia, posto al confine tra la Thailandia e la Cambogia, il quale svolge un'attività necessaria ed insostituibile per la popolazione locale.

Tale ospedale dovrebbe essere, il 31 gennaio 1981, consegnato ai sanitari thailandesi, i quali, però, non sono ancora in grado di assicurare la funzionalità della struttura sanitaria.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se risponde a verità che il Governo thailandese ha già da tempo chiesto al nostro Governo la continuazione della gestione italiana senza, peraltro, avere avuto a tutt'oggi assicurazioni al riguardo.

(3 - 01176)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

le ragioni del ritardo che si registra nella corresponsione agli olivicoltori del saldo dell'integrazione del prezzo dell'olio per il 1980;

quali provvedimenti si intendono adottare per corrispondere agli olivicoltori della Campania e della Basilicata, a causa del terremoto del 23 novembre 1980, l'anticipazione per il 1981.

(4 - 01626)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

il motivo del mancato collegamento delle cabine Enel di Salerno (zona orientale con l'occidentale della città), che produce continui disagi alla popolazione, come è avvenuto soprattutto in occasione del terremoto del 23 novembre 1980 allorquando il buio fitto ha colpito parte dei rioni Pastura e Mercatello;

quali provvedimenti si intendono adottare in merito in via d'urgenza.

(4 - 01627)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

il motivo del mancato collegamento del centro abitato di Santa Maria di Castellabate (Salerno) alla cabina di erogazione di energia alla zona Lago di Castellabate, in quanto più volte manca la luce nell'abitato, con grave disagio della popolazione che vede a poca distanza la permanenza dell'illuminazione;

quali provvedimenti rapidi si intendono adottare in proposito.

(4 - 01628)

FORNI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere l'organizzazione attuale dei COASIT nei vari Stati in cui tali organismi devono provvedere all'assistenza degli emigranti italiani.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere il numero dei dipendenti degli stessi COASIT che provvedono ad assistere i nostri connazionali.

Facendo presente la precarietà del rapporto di lavoro dei succitati dipendenti, la cui retribuzione non figura in uno specifico capitolo dei bilanci dei COASIT, ed essendo prevista la soppressione dei comitati di assistenza all'estero, l'interrogante rileva che esiste un grave problema per i dipendenti che verrebbero a perdere il posto di lavoro senza garanzie di tipo previdenziale.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere gli intendimenti del Governo per tutelare degli operatori che hanno reso preziosi servizi all'Amministrazione dello Stato ed ai connazionali all'estero, in carenza di altri interventi e servizi.

(4 - 01629)

RIGGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato a proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia avver-

so l'ordinanza del sindaco di Gibellina con la quale si disponeva l'occupazione dei locali per consentire agli alunni della scuola media di iniziare l'anno scolastico.

L'edificio della scuola media è in costruzione da oltre sei anni e stranamente non viene ancora consegnato all'Amministrazione comunale.

Il Ministro, anzichè sollecitare la consegna dei locali ed ordinare un'inchiesta per accertare i motivi di così ingiustificabile ritardo, ha disposto adesso, attraverso l'Ispettorato generale delle zone terremotate, che i ragazzi siano cacciati fuori dalla loro scuola e rimangano privi dell'istruzione.

Si chiede, pertanto, di conoscere se tutto ciò sia compatibile moralmente e legalmente con le leggi che impongono la ricostruzione, che viene ritardata dall'azione dell'Ispettorato che arriva all'assurdo di far chiudere la scuola.

(4 - 01630)

RIGGIO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come intendono intervenire con urgenza per soccorrere le popolazioni colpite dal maltempo scatenatosi in questi ultimi giorni nella Sicilia occidentale, e in particolare nel palermitano.

Si tratta di temporali inusitati che hanno colpito soprattutto i paesi dell'interno e della fascia marina: i danni all'agricoltura sono ingenti e molte le aziende agricole isolate per straripamento di torrenti e fiumi che hanno invaso intere pianure coltivate; i danni agli agrumeti sono notevolissimi, come notevoli sono i danni ai centri urbani che restano isolati dal maltempo, dalla neve e dalle acque piovane.

Si ritiene, intanto, necessario un pronto intervento in favore delle popolazioni delle zone terremotate, ancora una volta vittime dell'ondata di maltempo.

Si chiede, pertanto, di conoscere che cosa si intende fare per aiutare i coltivatori e gli allevatori che resteranno sul lastrico per la distruzione delle colture e delle mandrie.

(4 - 01631)

MALAGODI, FASSINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Venuti a conoscenza da notizie di stampa che il signor Giuseppe Di Stefano — che fu testimone decisivo per pervenire all'arresto dei malviventi che, due anni fa, organizzarono ed eseguirono il rapimento Giorgetti nella provincia di Varese — si trova attualmente in condizioni di estrema difficoltà e pericolo in quanto minacciato di vita dai familiari degli arrestati grazie alla sua testimonianza, gli interroganti chiedono di conoscere:

quali misure vengono generalmente adottate per tutelare e proteggere i testimoni nei processi penali di particolare rilevanza dalle ritorsioni di cui, a causa di tali testimonianze, possono essere oggetto, con particolare riferimento:

alla tutela dell'anonimato, anche con riguardo all'immagine fisica;

alla tutela dell'incolumità fisica;

alle garanzie circa i danni di diversa natura che possono derivare dalla testimonianza;

quali iniziative sono state adottate nel caso del signor Giuseppe Di Stefano per alleviarne la difficile situazione e perchè l'assicurazione di anonimato data al signor Di Stefano non è stata rispettata.

(4 - 01632)

FASSINO, MALAGODI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per risolvere la grave situazione venutasi a creare relativamente al Parco nazionale d'Abruzzo, determinando la chiusura « per ragioni di bilancio » di alcune delle più interessanti iniziative promozionali.

In particolare, gli interroganti chiedono di sapere quando saranno erogati all'amministrazione del parco i circa 2 miliardi previsti dalla legge n. 984 del dicembre 1977, cosiddetta « quadrifoglio », e quali iniziative il Ministro intenda adottare per superare in modo conforme alle esigenze della tutela ambientale e faunistica i contrasti esistenti tra l'Ente parco ed alcune Amministrazioni comunali tenute al rispetto dei vincoli edilizi prescritti dalla normativa del parco che vie-

ne contestata e disattesa, con gravi conseguenze sull'equilibrio ecologico della zona.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere quando il Ministro intenda procedere al rinnovo delle cariche del consiglio di amministrazione di sua competenza.

(4 - 01633)

FELICETTI, POLLIDORO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

quali provvedimenti sono stati adottati dal Ministero in conseguenza dei gravi ritardi risultanti a carico della gestione delle compagnie assicuratrici « Centrale » e « Columbia », in stato di liquidazione coatta amministrativa, per le quali, nonostante siano trascorsi più di quattro anni dal decreto di liquidazione, soltanto recentemente si sono iniziate le operazioni di accertamento dello stato passivo, determinando proteste e denunce da parte dei creditori;

quali iniziative sono state adottate dal Ministero in merito ai numerosi reclami degli ex dipendenti e degli utenti danneggiati, i quali, oltre a non aver ottenuto alcun acconto, rischiano di non vedere soddisfatti i propri crediti di lavoro e per liquidazione dei sinistri, per la crescente incidenza degli oneri di gestione che hanno superato l'importo di quattro miliardi.

(4 - 01634)

DI MARINO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere, in relazione alla minaccia di smantellamento o di drastica riduzione dell'attività dell'ATI nella trasformazione del tabacco in Campania, e segnatamente nella provincia di Salerno, se non ritiene che occorra trovare le adeguate soluzioni perchè nessun licenziamento venga effettuato dall'ATI in Campania e perchè siano immediatamente avviati i contratti di coltivazione con i produttori di tabacco, a tutela dell'occupazione e di un'importante fonte di reddito in agricoltura.

L'interrogante ritiene che nuovi, adeguati finanziamenti debbano essere riproposti nel quadro di un programma di ristrutturazione.

turazione e riqualificazione dell'ATI e, più in generale, dell'avvio di un effettivo e positivo coordinamento tra l'ATI ed il Monopolio di Stato nel settore del tabacco e di una politica di sviluppo integrato tra tabacchicoltura e trasformazione industriale, d'intesa con la Regione Campania.

L'interrogante ritiene, inoltre, che occorra promuovere programmi di investimenti coordinati dell'IRI-SME e dell'EFIM-SOPAL nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli alimentari, altamente qualificato in Campania, specie nella pianura del Sele, in cui possano trovare occupazione eventuale mano d'opera che risulti esuberante nel settore del tabacco ed i giovani disoccupati.

(4 - 01635)

DI MARINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è esatta la notizia pubblicata dalla stampa secondo la quale la biblioteca del Ministero è aperta al pubblico solo dalle 12 alle 13 dei giorni feriali;

se malauguratamente ciò fosse vero, se non ritiene preferibile provvedere alla chiusura della biblioteca medesima ed all'alienazione o cessione ad altro ente della ricca e preziosa raccolta di volumi in essa conservati.

(4 - 01636)

PETRONIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se rispondono al vero le notizie di stampa secondo le quali gli stabilimenti SIR hanno rischiato di fermarsi per una decisa presa di posizione dei dirigenti dell'azienda i quali lamenterebbero il fatto che, a due mesi dall'approvazione della legge di risanamento del gruppo SIR e ad un mese dall'insediamento della SIR finanziaria, non sarebbe stato ancora preso alcun serio provvedimento per risanare il gruppo e passare alla realizzazione dei piani di investimenti previsti.

In caso affermativo, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende prendere per fare in modo che la volontà del Parlamento trovi rispondenza nelle scelte

operative dei dirigenti preposti al risanamento del gruppo.

(4 - 01637)

PETRONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere: i motivi alla base dell'ennesimo disastro ferroviario verificatosi in Calabria nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio 1981 e la sua entità;

la reale dimensione della calamità naturale abbattutasi sulla regione nella stessa notte ed i danni provocati alle strutture viarie, costiere e civili;

gli interventi immediati che il Governo intende effettuare per prevenire gli incidenti lamentati e procedere all'immediata ricostruzione delle strutture completamente devastate e rese comunque inutilizzabili, con grave pregiudizio per le popolazioni calabresi.

(4 - 01638)

PETRONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritengano di dover intervenire con l'urgenza richiesta dal caso onde accertare i danni arrecati all'agricoltura calabrese, e in particolare a quella del comprensorio lametino, dagli eventi atmosferici del 20-21 gennaio 1981, e conseguentemente proporre al Parlamento, per l'esame di merito, appropriati interventi speciali a tutela di un settore che rappresenta l'architrate dell'economia dell'intera regione.

(4 - 01639)

PETRONIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga di dover svolgere adeguati interventi per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla elettrificazione della tratta Lamezia Terme-Catanzaro Lido, già finanziata per l'importo di lire 17 miliardi, nonché alla modifica del suddetto tracciato, ritenuta indispensabile dagli stessi tecnici dell'azienda ferroviaria da molti anni.

(4 - 01640)

PETRONIO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per conoscere:

i motivi per i quali non si provvede allo spostamento dell'attuale centro riordino merci della stazione centrale di Lamezia Terme nella zona a sud dell'aeroporto, allo scopo di creare il necessario interporto;

quali ostacoli burocratici impediscono il riattamento dei locali della stazione di Sambiase, in grave stato di decadenza, nonché la costruzione di un altro binario di manovra all'interno della stazione di Nicastro, già finanziato ed appaltato.

(4 - 01641)

PETRONIO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Premesso:

che presso la stazione centrale di Lamezia Terme esiste un « sottocentro » personale viaggiante;

che per il personale di macchina non esiste neppure il « sottocentro »;

che le sedi centrali più vicine sono Paola e Catanzaro Lido e che per ogni settore sono interessate 50-60 persone,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali l'attuale « sottocentro » non viene opportunamente trasformato in regolare « centro », sia per il personale viaggiante, sia per quello di macchina.

(4 - 01642)

Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 23 gennaio 1981

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 23 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (1224).

II. Discussione del disegno di legge:

Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (1251) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 23,55).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea